



N. 1586-A
ALLEGATO 2-II

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

ALLEGATO 2-II

ORDINI DEL GIORNO

esaminati dalla 5^a Commissione, con indicazione del relativo esito procedurale

ORDINI DEL GIORNO

G/1586/1/5

LUPO, DESSÌ, TAVERNA, COLTORTI, MAIORINO, CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, FEDE, LANNUTTI, RICCIARDI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, al comma 3 si autorizza una spesa straordinaria per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti negli enti territoriali con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e alla manutenzione della rete viaria;

considerato che:

la Roma-Lido è una linea ferroviaria che corre interamente all'interno del comune di Roma e l'esercizio è assimilabile ad una vera e propria metropolitana: infatti il servizio si svolge prevalentemente in ambito urbano e collega la stazione di Roma Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense, alla stazione di Cristoforo Colombo, nella frazione litoranea di Castel Fusano;

la linea è lunga 28,359 km ed è composta da 13 stazioni ferroviarie di superficie. Nei giorni infrasettimanali vengono effettuate 86 corse da ogni capolinea, mentre ne vengono effettuate 81 il sabato e 57 i festivi. I passeggeri trasportati sono mediamente 55.000, per lo più pendolari. Con la costruzione di interi nuovi quartieri è diventata il mezzo principale di connessione tra il litorale e il centro della città;

la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata ad ATAC, già gestore della rete metropolitana, autobus, tranviaria e filoviaria della Capitale, che vi opera in qualità di gestore dell'infrastruttura e dell'impresa ferroviaria;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2016 riporta l'intenzione della Regione Lazio di procedere alla cessione della linea Roma Capitale in quanto è assimilabile alla tipologia di tram urbano a seguito del ridimensionamento della tratta in funzione dell'apertura della metro C;

nel febbraio 2019 il Consiglio municipale del Municipio Roma X ha approvato una delibera per proporre al comune e alla regione la conversione della ferrovia nella Linea E della metropolitana di Roma. La Regione,

tuttavia, ha in programma di gestire la ferrovia tramite la propria società *in house* Cotral, già gestore della tratta tra il 1976 e il 2000;

si rende necessario procedere alla definizione di un piano di interventi di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo per il potenziamento e l'ammodernamento della linea Roma-Lido e di procedere alla stipula di un accordo di programma, definito ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il trasferimento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Roma- Lido dalla Regione Lazio a Roma Capitale.

G/1586/2/5

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la manovra di bilancio, oltre a contenere il bilancio di previsione e delineare il quadro macroeconomico in prospettiva pluriennale, traccia le coordinate per le principali direttrici degli indirizzi della politica economica del Paese, la quale non può prescindere da una chiara visione della politica industriale al fine di consentire un incremento del PIL e una riduzione di *deficit* e debito pubblico;

negli ultimi anni, le vicende relative alla *ex* Ilva, principale industriale siderurgica del Paese, che dopo la passata gestione e il successivo periodo di commissariamento è stata acquisita dal gruppo ArcelorMittal, metto-

no a rischio un numero cospicuo di posti di lavoro, oltre 10mila, e generano forti apprensioni per le ripercussioni negative che un'eventuale chiusura dello stabilimento andrebbero a creare su tutto il relativo indotto;

al fine di operare un intervento finalizzato a scongiurare una crisi industriale, negli anni scorsi il Governo ha emanato il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, il cui articolo 2, comma 6, prevedeva che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione e che le condotte poste in essere non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro (cd. «scudo penale»);

le disposizioni recanti l'irresponsabilità in sede penale ed amministrativa sono state successivamente oggetto di modificazioni, da ultimo per via dell'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto in proposito che le medesime disposizioni si applicano con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019;

il successivo decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all'articolo 14, ripristinava lo scudo penale originario, tuttavia nel corso dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto la norma è stata soppressa;

la vicenda ha indotto i vertici di AnceMittal ad annunciare il disimpegno del gruppo dall'impresa siderurgica, in conseguenza del quadro normativo attualmente in vigore;

la chiusura della principale industria siderurgica del Paese comporterebbe la perdita di innumerevoli posti di lavoro e metterebbe in ginocchio l'intero settore, con pesantissime ripercussioni sul PIL del Paese e, conseguentemente, sul debito pubblico;

impegna il governo ad intervenire prontamente, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare lo scudo penale nelle forme e nei limiti che consentano la realizzazione del Piano Ambientale e la decarbonizzazione dell'impianto, in modo da tutelare i posti di lavoro e rispettare al contempo le norme in materia ambientale e garantire la salute dei cittadini.

G/1586/3/5

DE BONIS

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo che l'11 novembre scorso ha flagellato l'Italia, ha causato una vera e propria alluvione nella città di Matera e nell'intera area del Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera;

strade allagate e molti disagi per la circolazione stradale. La situazione sta rientrando ma permangono le difficoltà a causa dei fiumi d'acqua che si sono riversati nei Sassi e in alcune vie degli storici rioni della città di Matera. L'acqua è penetrata con molta forza in alcuni locali (bar e ristoranti) e nelle abitazioni e, secondo quanto si è appreso dai Vigili del fuoco, la pioggia intensa ha causato uno smottamento sulla strada provinciale 3, nei pressi di Ferrandina (Matera);

la terribile alluvione che ha colpito anche le contrade rurali ha messo ancora di più in ginocchio l'economia agricola del territorio, già bisognosa di aiuti economici a causa di questioni fiscali e di tante altre innumerevoli calamità naturali del passato. È il colpo di grazia per i nostri agricoltori che rischiano di non vedere il raccolto del loro faticoso lavoro e di non incassare gli introiti utili a vivere nei prossimi mesi;

dopo l'ennesima calamità naturale che ha colpito il Metapontino provocando danni ingenti in un vasto territorio, con conseguenze che potevano essere ancora più nefaste, bisogna riconoscere che non è stato fatto abbastanza soprattutto per la difesa del suolo, la cui pioggia sta sgretolando interi territori;

insomma, la devastante tromba d'aria che ha causato molti danni è sì il frutto di uno straordinario evento meteorologico, ma è anche la conseguenza della mancata attuazione di politiche volte a mettere il territorio al riparo dai rischi idrogeologici;

occorre con urgenza provvedere alla cura del territorio, adottare misure di prevenzione e di contrasto ai cambiamenti climatici, che generano

fenomeni metereologici così gravi, e ripristinare il naturale equilibrio idrogeologico,

impegna il Governo:

a deliberare lo stato di emergenza per la città di Matera e i territori del Metaponto, colpiti dagli eventi atmosferici dell'11 novembre 2019;

a prevedere nell'immediato misure di sostegno per i piccoli imprenditori del commercio e dell'agricoltura e per ripristinare lo stato dei luoghi fortemente danneggiati dall'alluvione, anche mediate l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze a ciò finalizzato.

G/1586/4/5

FATTORI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Titolo III relativo agli investimenti di sostenibilità sociale;

premesso che:

il disegno di legge AS 283 «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» è stato assegnato alle commissioni riunite 2 (Giustizia) e 9 (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente l'8 ottobre 2019;

il disegno di legge prevede una implementazione delle funzioni ispettive;

il disegno di legge sarà a breve esaminato dalle commissioni competenti;

l'articolo 99, comma 1, Tabella A, prevede accantonamenti per i disegni di legge che verranno approvati nell'anno 2020;

impegna il governo:

a prevedere, fin dall'anno 2020, l'accantonamento di risorse finanziarie adeguate per l'implementazione delle ispezioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sulle frodi alimentari.

G/1586/5/5

FLORIDIA, CAMPAGNA, MOLLAME, TRENTACOSTE, Giuseppe PISANI,
ANASTASI, D'ANGELO, MARINELLO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di investimenti per gli enti territoriali;

il Titolo VI del disegno di legge in esame reca misure per il sud;

considerato che:

occorre evitare lo spopolamento delle isole minori marine, lagunari e lacustri nonché sostenere gli imprenditori che nonostante le difficoltà decidono di insediare o mantenere le loro attività economiche in tali luoghi;

per gli stessi fini, nelle isole minori marine, lagunari e lacustri occorre consentire delle forme di lavoro più flessibili che consentano un maggior accesso al rapporto di impiego, sia nei periodi di maggiore richiesta di servizi che in quelli di minor richiesta, anche al fine di destagionalizzare l'offerta turistica;

con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 è stato approvato l'elenco che determina quali siano le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, che consentono l'apposizione del termine nei contratti di lavoro per il personale assunto temporaneamente;

nel superiore elenco, non figurano le attività svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri;

l'ampliamento delle forme contrattuali disponibili in tali luoghi favorirebbe lo sviluppo dell'economia, la crescita del turismo e ne eviterebbe lo spopolamento;

impegna il Governo:

ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 ove sono state indicate le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, inserendovi anche quelle svolte presso le isole minori marine, lagunari e lacustri.

G/1586/6/5

LONARDO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

in Campania la coltivazione del nocciolo rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo;

il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia Campana e in particolare per l'Irpinia. Coltura di antichissimo insediamento nell'avellinese e di solida tradizione, in Campania è presente ben il 41% delle aziende corilicole italiane;

le principali *cultivar* irpine sono la «Mortarella», «S. Giovanni», «Tonda Bianca»; «Camponica», varietà di elevato pregio organolettico e commerciale;

il territorio della provincia di Avellino, in particolar modo, per i comuni di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Ospedaletto d'Alpinolo, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San. Martino Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Serino, Sirignano, Summonte, Taurano, Torrioni;

il territorio della provincia di Napoli, in particolar modo per i comuni di: Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano;

il territorio della provincia di Salerno, in particolar modo per i comuni di: Bracigliano;

il territorio della provincia di Benevento, in particolar modo per i comuni di: Pannarano, sono stati interessati, durante tutto l'anno 2019, dal susseguirsi di eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni;

gli agronomi irpini, in modo particolare, hanno evidenziato che il 2019 è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che hanno profondamente segnato le produzioni dell'anno in corso;

a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche con un intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici non sono più sufficienti, e si rendono necessarie varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali innovative;

dai dati del Servizio Agrometeorologico della regione Campania - anno 2019 - Stazione di Lauro (AV), frazione di Fontenovella, si osserva:

- 1) «eccessiva piovosità» nel periodo dicembre 2018?febbraio 2019;
- 2) un persistere delle «temperature medie dell'aria» nettamente inferiori rispetto agli stessi intervalli dello scorso anno (2018-2019);
- 3) «l'umidità dell'aria calcolata» risulta estremamente alta (prossima alla saturazione) rispetto ai valori dello scorso anno (2018-2019);

il persistere delle condizioni anomale di temperatura, eccesso di pioggia ed umidità dell'aria, hanno portato ad una marcescenza dei fiori femminili e quindi ad una mancata impollinazione. Questo ha comportato una scarsa/nulla differenziazione e quindi ad una produzione del frutto prossima a zero;

in sintesi la mancata produzione di oltre 80% si è verificata perché nei momenti cruciali della fisiologia della pianta, impollinazione e fecondazione, si sono verificati condizioni climatiche completamente avverse;

impegna il Governo:

stante la significativa crisi produttiva registratasi nell'anno 2019 che come segnato dal Consorzio Terre Campane ha toccato l'intero territorio della provincia di Avellino, mettendo in ginocchio più aziende agricole, a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) previsto dal ddl n. 102/2004 e ss.mm.ii., al fine di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite eventi eccezionali.

G/1586/7/5

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI,

RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1586 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la *Xylella fastidiosa* è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'Eppo (*European and Mediterranean Plant Protection Organization*), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;

successivamente, infezioni di *Xylella fastidiosa* e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;

la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;

non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

il decreto legge del 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4, concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedie-

ranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

il D.P.C.M. del 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato.

attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla *Xylella* si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla *Xylella* che consenta di attivare strumenti di

sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.

G/1586/8/5

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI,
TOSATO, RIVOLTA

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

con sentenza pubblicata in data 18 ottobre 2019, il Consiglio di Stato ha annullato le multe non riscosse per il prelievo supplementare, imputato ai produttori di latte bovino, riprendendo le motivazioni con cui la Corte di Giustizia europea, lo scorso 27 giugno, ha bocciato il metodo scelto dall'Italia per la riassegnazione delle quote non ripartite;

la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), ha ingenerato dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In particolare, la Corte di Giustizia europea ha bocciato il metodo di compensazione scelto dall'Italia nel riassegnare le quote non ripartite, in quanto contrario al dettato normativo dell'unione europea che, all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, imponeva che la ripartizione avvenisse in maniera proporzionale;

già l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma (in R.G. 96592/2016) del 5 giugno 2019 aveva messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati;

in virtù della incertezza creatasi, è stata costituita una Commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», di cui al decreto del vicesegretario di stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 13/06/2019, avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;

l'esigenza di affrontare il mutato quadro giudiziario, scaturito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/2015), in merito alla riscossione degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte, aveva spinto il primo Governo Conte ad emanare un apposito decreto-legge che, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto, non ha poi proseguito l'*iter* di pubblicazione per volontà dell'attuale maggioranza di Governo;

tenuto conto che dalle diverse rielaborazioni potrebbero emergere considerazioni che potrebbero annullare le sanzioni applicate;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie alla revisione dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte, al fine di giungere ad una nuova determinazione della riassegnazione delle quote non ripartite, conformemente alla pronuncia del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2019 e, conseguentemente, a considerare la possibilità di prevedere modalità per il risarcimento dei produttori danneggiati dall'errata applicazione del metodo di calcolo.

G/1586/9/5

MOLLAME, PUGLIA, CAMPAGNA, FLORIDIA, PAVANELLI, ANGRISANI, GRANATO, MATRISCIANO, SANTANGELO, MARINELLO, VACCARO, DONNO, PRESUTTO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586);

premesso che:

l'articolo 32, comma 1, autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

dunque, tra le diverse misure previste per la crescita ed il rilancio economico del Paese, particolare attenzione è data alla promozione e tutela del *Made in Italy*;

una delle eccellenze del nostro *Made in Italy* è rappresentata dal settore agroalimentare, tra cui senz'altro i prodotti di qualità del comparto sa-

lumi, quali in particolare il prosciutto crudo e cotto. Tali prodotti, per le loro caratteristiche, sono esportati e riconosciuti in tutto il mondo;

il decreto ministeriale 21 settembre 2005 e successive modificazioni disciplina la produzione e la vendita di alcuni prodotti di salumeria, e al Capo I, tratta delle caratteristiche del prosciutto cotto, dalla denominazione agli ingredienti, dalla metodologia di produzione alle modalità di vendita;

il suddetto decreto, in materia di etichettatura dei prodotti, rinvia direttamente al regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 in cui l'allegato VI, Parte A, punto 6) prevede che se l'acqua aggiunta in «prodotti e preparazioni a base di carne sotto forma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse» rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito deve essere indicata accanto alla denominazione di vendita dell'alimento;

è evidente che tale norma nasce a tutela del consumatore e contro le pratiche sleali e illegali, in particolare quando a prodotti a base di carne sotto forma di tagli, fette, porzioni o carcasse è stata aggiunta acqua non giustificata da ragioni tecnologiche, durante il processo di fabbricazione. Ciò perché tale aggiunta di acqua può anche aumentare il peso dei preparati di carne o di prodotti della pesca e, quindi, l'indicazione della sua presenza nella denominazione di questi alimenti permette al consumatore di distinguerli immediatamente;

è noto che nel caso del prosciutto la funzione dell'acqua nella sua produzione è tecnologicamente giustificata in quanto l'aggiunta di salamoia (sale e acqua) è necessaria per distribuire il sale stesso ed altri ingredienti in modo omogeneo nel prodotto attraverso l'acqua. In alcuni casi, dunque, l'acqua può costituire più del 5% del peso del prodotto finale prosciutto cotto, ma il consumatore ne è già correttamente informato attraverso la menzione «acqua» nell'elenco degli ingredienti;

scrivere nella denominazione di vendita del prodotto prosciutto cotto, la dicitura «con acqua», oltre che non utile allo scopo del regolamento unionale richiamato, appare altresì lesivo dell'immagine di un prodotto di eccellenza e di qualità del *Made in Italy*, quale il prosciutto cotto italiano;

considerato che:

in Francia la disposizione unionale menzionata non è considerata applicabile al prosciutto cotto, disciplinato dal «*Code des Usages de la Charcuterie*», il Codice di produzione volontario, che regola i principali prodotti di salumeria francese. Tale regolamentazione ha elevati *standard* di qualità, ed il relativo metodo di produzione è noto ai consumatori;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, mediante un'apposita modifica del decreto ministeriale 21 settembre 2005 recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria, di armonizzare quanto disposto nell'al-

legato VI, Parte A, punto 6) del Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 con la necessità di promuovere e tutelare il prosciutto cotto, quale prodotto di eccellenza del comparto agroalimentare italiano.

G/1586/10/5

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-*bis* menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto Prest.O., occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridisciplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del *voucher* anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.

G/1586/11/5

LAUS

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce all'articolo 3, comma 3, la regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile;

in particolare non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge;

lo stesso articolo 3, relativo ai requisiti di regolarità, prevede che la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

l'articolo 4 del decreto prevede che qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. La regolarizzazione entro il temline di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità;

considerato che:

il limite di debito fissato attualmente a 150 euro, oltre il quale il DURC viene negato, risulta eccessivamente basso;

sarebbe più coerente un limite percentuale basato sul monte salari complessivo dell'anno precedente, stabilendo un limite minimo che ben può rimanere quello di oggi fissato a 150 euro e uno massimo molto superiore, onde evitare che grandi aziende, che hanno un monte salari elevato, possano beneficiare di un limite di irrilevanza del debito ai fini DURC troppo alto;

valutato che:

spesso i ricorsi amministrativi non ottengono una risposta né favorevole, né di rigetto, nei termini di legge;

già il Ministero del lavoro aveva precisato, con una nota del 18 giugno 2010, che il Dure poteva essere comunque rilasciato nel silenzio dell'Organo giudicante. Visto che già il decreto ministeriale sul Dure parla di «decisione», espressione che sembra riferirsi ad una pronuncia formale, sarebbe opportuno affermare che questa deve essere «esplicita», così chiarendo ogni dubbio e spronando gli organi giudicanti ad esprimersi tempestivamente e in modo palese;

tenuto conto che:

sarebbe necessario chiarire in modo inequivocabile che il termine di 15 giorni per la regolarizzazione riguarda non solo il pagamento, ma anche l'eventuale presentazione di un ricorso amministrativo e/o giudiziario, che permette anch'essa il rilascio del Dure,

impegna il Governo:

a modificare il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 stabilendo che:

1) non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione, quando l'omissione che si è determinata risulti pari o inferiore ad una data percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatta registrare nell'anno fiscale precedente per la totalità dei lavoratori occupati, con un minimo di 150 euro ed un massimo di 10.000 euro;

2) la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che esplicitamente respinga il ricorso;

3) il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità, è generato se entro 15 giorni della trasmissione dell'invito con indicazione analitica delle cause di irregolarità, l'interessato procede alla rego-

larizzazione o all'attivazione entro lo stesso termine di contenzioso amministrativo o giudiziario.

G/1586/12/5

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la chiusura della struttura «Nike» di Casalecchio di Reno (Bologna) entro il mese di luglio 2020 comporterà il trasferimento a Milano di 30 dipendenti;

la decisione, annunciata in video conferenza dalla responsabile delle risorse umane della multinazionale, è solo l'ultimo atto di un progressivo abbandono della sede, dove nel 2009 lavoravano 250 persone. Risale a quell'anno la prima procedura di licenziamento, per 40 persone, alla quale se ne sono aggiunte altre due, nel 2012 e nel 2013;

successivamente, nel 2017, Nike Europa ha avviato una riorganizzazione interna al gruppo che prevede trasferimenti nelle sedi di Milano e Roma. Tali procedure, che dislocano le funzioni commerciale e *marketing* da Casalecchio nel resto d'Italia o in Olanda, sono sempre state accompagnate da incentivi economici o misure analoghe a favore dei dipendenti trasferiti;

la recente decisione desta, infatti, maggiore preoccupazione, perché, da quanto si apprende, non sarebbero previsti incentivi, né altre misure di accompagnamento per chi si trasferisce nelle nuove sedi;

per il motivo esposto, i sindacati hanno chiesto all'azienda di prevedere misure di sostegno, sia per chi deciderà di accettare il trasferimento, sia per chi invece non riuscirà a farlo;

le maggiori difficoltà riguardano le lavoratrici madri e i dipendenti con impegni di cura o di assistenza a genitori anziani, che sarebbero costretti

alle dimissioni forzate, perdendo, in tal caso, il diritto all'indennità di disoccupazione, o comunque fortemente penalizzati in caso di accettazione,

Impegna il governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per tutelare i lavoratori attraverso adeguate misure di sostegno, non solamente economico, ma anche di ricollocamento nel mercato del lavoro.

G/1586/13/5

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in riferimento alla rettifica del Fondo di solidarietà comunale sul canone unico,

considerato che:

l'intervento in materia di IMU e TASI con l'accorpamento dei due tributi e la concessione di maggiori poteri ai Comuni per recuperare più agevolmente le somme non versate;

l'unificazione di IMU e TASI avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di fare decollare i modelli precompilati da utilizzare per il pagamento, che verrebbero inviati direttamente al domicilio dei contribuenti;

l'accorpamento dei due tributi potrebbe concretamente tradursi nella semplificazione per la gestione e per il calcolo dei tributi locali, l'unificazione avrebbe quale effetto immediato la semplificazione delle aliquote, con la possibilità di utilizzare dei modelli precompilati da utilizzare per il pagamento;

la soppressione della Tasi comporterebbe l'attribuzione ai proprietari dell'intero importo del tributo, ora invece in parte a carico degli occupanti degli immobili, se non utilizzati come abitazione principale, vengono mantenute imposizioni vessatorie come quelle sugli immobili inagibili tassati al 50 per cento e su quelli non utilizzati e privi di mercato per assenza di inquilini o acquirenti,

impegna il Governo:

a modificare durante l'iter parlamentare l'articolato 98 della legge di Bilancio 2019, attraverso la riforma con gettito pari o inferiore a quello antecedente all'applicazione della unificazione dell'IMU e della TASI.

G/1586/14/5

FAGGI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2020 reca, al Titolo II, misure per la riduzione della pressione fiscale;

l'Italia si colloca fra i paesi più inclini all'evasione sia in valori percentuali, con un *tax gap* del 23,28%, e soprattutto in valori assoluti con oltre 190 miliardi di Euro;

la raccolta fiscale negli ultimi vent'anni è costantemente aumentata e il denaro recuperato dall'evasione è quadruplicato, passando dai 4,4 quattro miliardi di euro del 2006 ai 19,2 miliardi recuperati nel 2019;

pagare le tasse è un dovere costituzionale, nel senso che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: ciò implica al contempo che l'impegno dello Stato nella lotta all'evasione fiscale non può tradursi in un aumento indistinto e illimitato della pressione fiscale, né può tradursi nell'instaurazione di un regime sanzionatorio repressivo, che finisce per colpire tanti cittadini onesti, che talvolta pongono in essere - inavvertitamente - condotte elusive o illecite sul piano tributario;

l'aumento delle sanzioni e delle pene previste per reati tributari è apprezzabile se informato ad una logica di equità e di giustizia sociale, e non con generalizzazioni di sorta condotte in spregio al principio di uguaglianza sostanziale;

considerato che:

il livello della pressione fiscale in Italia è superiore al 40%, e sovente genera un'evasione di sopravvivenza data dai livelli altrettanto elevati di povertà e disoccupazione;

prima di inasprire il regime sanzionatorio, lo Stato dovrebbe provvedere a rivedere l'intero sistema fiscale, informandolo a criteri di equità e proporzionandola, così da ridurre il livello della pressione fiscale e così da consentire a tutti i contribuenti di adempiere ai propri doveri fiscali;

impegna il Governo a procedere ad una revisione del sistema fiscale nel senso di una riduzione della pressione fiscale e di maggiore equità e attenzione rispetto ai bisogni delle classi meno agiate e anche delle imprese, così da trattare in modo adeguato le differenti posizioni e situazioni contribu-

tive, senza dover ricorrere all'inasprimento indifferenziato del regime sanzionatorio.

G/1586/15/5

ENDRIZZI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 92 prevede l'indizione di una nuova gara per l'affidamento in concessione della raccolta mediante gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

ad oggi la gestione in concessione della raccolta mediante tali apparecchi è affidata fino alla scadenza della convenzione di concessione, che avrà luogo nel marzo del 2022;

l'articolo 92 modifica il rapporto concessorio sia per quanto concerne la gestione della rete telematica alla quale gli apparecchi devono essere collegati, sia per quello che riguarda il modello distributivo, che viene articolato in due categorie di concessioni della durata di nove anni, una per la gestione degli apparecchi da gioco (cosiddetti AWPR e VLT) ed una per la concessione della gestione dei locali nei quali collocare tali apparecchi;

la modifica prevista dall'articolo 92 mira a conseguire obiettivi di razionalizzazione della disciplina e di accrescimento dell'efficacia dei controlli;

il conseguimento di tali importanti obiettivi rischia tuttavia di essere compromesso dall'oggettiva complessità del sistema di tassazione su cui l'articolo va ad incidere senza semplificare ed omogeneizzare la vigente disciplina e senza superare le soglie di esenzione per le piccole vincite con le modalità più adeguate per ogni forma di gioco d'azzardo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riformare in modo organico, entro il 31 dicembre 2020, la disciplina fiscale del gioco d'azzardo autorizzato in concessione, prevedendo l'unificazione delle modalità di prelievo a carico dei concessionari, dei gestori e degli esercenti delle reti di raccolta sia fisiche che telematiche, da rapportarsi ai volumi di raccolta ispirandosi a criteri di pro-

gressività del prelievo in rapporto alla raccolta per gli operatori del settore e all'ammontare delle vincite per i clienti.

G/1586/16/5

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, TESTOR

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;

lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle costruzioni e dell'installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi gruppi e le *multiutility*, settore in cui più della metà (51 per cento) dell'occupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare ai lavori;

anche per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni» (si veda il bollettino Agcm n. 26 del 1/7/2019, pagg. 19-21);

infatti, non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria - aggravata dal calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 - di moltissime micro e piccole imprese non permetterà di praticare lo sconto;

le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie atte a sostenere l'onere derivante dal costo dell'intervento, generando dunque una crisi di liquidità. Inoltre, se si considera anche la ritenuta d'acconto pari all'8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie entrate del 58 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere l'abrogazione del citato articolo 10 nella parte in cui prevede il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento.

G/1586/17/5

MALLEGNI, TESTOR, MODENA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge reca una modifica aggiuntiva all'articolo 16 del decreto-legge n.63 del 2013 prevede che la detrazione fiscale prevista dalla legislazione vigente per interventi di recupero del patrimonio edilizio è elevata al 90 per cento delle spese documentate sostenute nel 2020 relative a interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici. Non trovano applicazione i limiti massimi di spesa previsti dalla legislazione vigente;

dalla modifica introdotta con l'articolo 25 non si evince in modo chiaro che potranno beneficiare della misura in essa prevista anche gli immobili destinati ad uso produttivo;

in sede di esame del provvedimento, sarebbe pertanto opportuno l'inserimento di una previsione esplicita nella direzione auspicata,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a chiarire, in fase di adozione delle circolari, la portata della norma nel senso indicato.

G/1586/18/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

premessi che:

rendere permanenti i bonus fiscali per la ristrutturazione: «sisma *bonus* ed *eco bonus*» è sicuramente decisivo, oltre che per i condomini privati, anche per gli *ex* IACP sconsentirebbe alle Regioni ed agli Enti Locali di programmare le attività con una prospettiva di lungo termine,

impegna il Governo:

a mantenere le innovazioni recentemente introdotte, quali il cosiddetto «sconto in fattura», attraverso il quale gli IACP e le Società che gestiscono il patrimonio ERP comunale potranno avviare significativi programmi di recupero, con la disponibilità del solo 20-25 per cento delle risorse necessarie.

G/1586/19/5TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA**Accolto come raccomandazione**

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 102 del 2013 ha assimilato all'abitazione principale gli «alloggi sociali», come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, escludendoli dall'IMU a partire dal 2014;

la definizione di «alloggio sociale» (decreto ministeriale 22 aprile 2008) risulta indefinita al momento non si è stati in grado di fissare una linea di demarcazione netta: né il ministero delle Infrastrutture, più volte interpellato dall'ANCI, né il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

l'Istituto per la Finanza e l'economia locale il 5/10/2016 ha escluso la possibilità di estendere agli immobili degli IACP ed ERP la disciplina di favore prevista per gli alloggi sociali;

è avviato un confronto con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Generale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato;

l'attuale inclusione tra i SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato,

impegna il governo:

a sostenere, insieme alle Regioni e agli *ex* IACP comunque denominati, il confronto con l'Unione Europea al fine di promuovere l'esclusione dei finanziamenti al settore delle case popolari da quelli che possono costituire aiuto di stato, e sostenere l'eliminazione dell'IMU su alloggi di proprietà di IACP.

G/1586/20/5

DE BONIS, BUCCARELLA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

la corretta attribuzione della categoria catastale per gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile è stato, ed è tutt'ora, un tema oggetto di contenzioso tra i gestori di telefonia mobile ed i Comuni;

la sentenza della Corte di Cassazione n. 24026 del 25 novembre 2015, ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che i ripetitori di telefonia mobile devono essere classificati in categoria catastale De pertanto assoggettati a IMU, confermando il parere espresso dall'Agenzia del Territorio, con circolare n. 4 del 2006;

successivamente, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 3, tale orientamento è stato superato. In particolare, il comma 2, dell'articolo 12 del predetto decreto, è previsto che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione non costituiscono unità immobiliari catastali e non rilevano ai fini della determinazione della categoria catastale;

questa nuova disposizione, che esclude le infrastrutture di telefonia mobile dall'applicazione dell'IMU, ha decorrenza dal 1 luglio 2016 e non assume valore retroattivo, come è stato chiarito anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 2017. Si deduce, pertanto, che fino al 1° luglio 2016, gli impianti e le infrastrutture di telefonia mobile dovevano essere censiti nella categoria catastale D con attribuzione di rendita e, quindi, soggetti a IMU,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché le infrastrutture di telefonia mobile provvedano al pagamento del tributo IMU, a cui erano tenute, fino al 1° luglio 2016. Ciò permetterebbe ai comuni di recuperare risorse perdute, che potrebbero impiegare per potenziare i servizi ai cittadini.

G/1586/21/5

NUGNES, DE PETRIS

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

il mercato delle acque minerali in Italia è concentrato nelle mani di pochi concessionari, infatti il 68 per cento dell'acqua italiana è appannaggio di 10 produttori;

i gruppi di cui sopra pagano canoni di concessione irrisori, pari a - 0,00084 centesimi a litro alle Regioni, le quali stabiliscono con leggi propri i canoni, con una disparità di sfruttamento delle acque sul territorio nazionale;

molte di queste concessioni si basano sul criterio della superficie concessa e non sulla quantità di acqua effettivamente captata, il cui quantitativo spesso non viene neanche comunicato alle Regioni, che nella migliore delle ipotesi si accontentano di controlli a campione;

considerato che:

nelle casse delle Regioni entrano, in questo modo, circa 19-20 milioni l'anno, cifra che corrisponde allo 0,68 per cento del fatturato medio dei grandi gruppi, a fronte di un quantitativo d'acqua prelevato ingente e non del tutto quantificabile;

attualmente, le 26 aziende italiane che imbottigliano acque minerali, con alla testa diversi gruppi multinazionali, lasciano circa 20 milioni di

euro nelle casse delle Regioni per acquisire il diritto ad imbottigliare le acque italiane e venderle in tutto il mondo,

impegna il Governo:

a rivedere i criteri delle concessioni, ridurne la durata stabilendo un aggiornamento del canone ogni 3 anni, stabilire l'obbligo di misurare le quantità prelevate e gli impatti prodotti e far pagare il giusto alle compagnie, stabilendo un aumento del costo concessorio che sia uniforme su tutto il territorio nazionale, portando, così, nuove risorse alle Regioni al fine di migliorare il servizio idrico per tutti i cittadini.

G/1586/22/5

NANNICINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

tre anni dopo il terribile sisma del Centro Italia, un'indagine sul «cratere marchigiano» del progetto «Terre di ricerca», ci rappresenta una situazione complicata in riferimento alla situazione dello spopolamento dell'area;

dall'indagine, su ottantacinque comuni compresi nel cratere sismico marchigiano, è emerso come lo spopolamento, già in atto nel triennio precedente al terremoto, ha registrato nel triennio successivo alle scosse un'accelerazione significativa, che ha toccato il 170 per cento. In seguito agli eventi sismici, il calo della loro popolazione è più che raddoppiato di consistenza e intensità;

nel dettaglio, facendo un confronto territoriale, emerge dalla ricerca come la flessione demografica avvenuta tra 2016 e 2019 coinvolga certamente l'intero arco appenninico marchigiano, ma risulti relativamente più marcata nelle aree appenniniche del cratere;

altro indice che interessa lo spopolamento nelle zone dell'entroterra è certamente la mancanza di una prospettiva lavorativa. Una indagine del Centro Studi Cna Marche rivela che nella Regione che ha subito più danni a causa del sisma sono circa 500 le imprese che hanno chiuso e non hanno più riaperto tra la fine del 2016 e il 2018. Insieme a questo il terremoto è causa di perdita di oltre 1500 posti di lavoro;

le conseguenze per il sistema produttivo ed economico, ma anche per il tessuto sociale dell'area sono pesantissime,

impegna il Governo:

ad approvare provvedimenti che prevedano misure fiscali di vantaggio, quali una zona *no tax area*, per le imprese e per le persone presenti nel territorio o per coloro che vogliono investire o trasferire la propria residenza nei comuni montani dell'entroterra che hanno subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato nella misura oltre il 70 per cento, al fine di dare una risposta di contrasto al flusso continuo di emigrazione, spopolamento, amplificato dopo il terremoto, affinché si creino nuovi posti di lavoro e si amplino quelle presenti per ricreare e riattivare il tessuto socio-economico.

G/1586/23/5

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 70 del disegno di legge in esame reca disposizioni per il comune di Campione d'Italia in vista dell'inclusione dell'exclave svizzero nell'ambito dell'Unione doganale europea

in particolare, si prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI), da applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi, nonché alle importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale;

nel mese di luglio del 2018, il casinò di Campione d'Italia; pressata da oltre 130 milioni di euro di debiti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Como;

il tribunale ha nominato tre curatori fallimentari, in attesa che si definissero le due ipotesi all'orizzonte, la riapertura da un lato e la chiusura definitiva dall'altro, cosa che metterebbe a rischio il destino di ben 492 dipendenti;

la chiusura del casinò comporta, oltre alla perdita di numerosi posti di lavoro, anche una riduzione cospicua di entrate fiscali per lo Stato, a motivo della crisi che va a toccare tutto l'indotto;

impegna il governo ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura in tempi brevi del casinò di Campione d'Italia e la salvaguardia dei correlati posti di lavoro.

G/1586/24/5

FENU

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 76, a partire dal 1° marzo 2020, esclude i veicoli rientranti nella categoria Euro 3 e quelli appartenenti a categorie inferiori dal beneficio dell'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta sul gasolio commerciale, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle Accise, allo scopo d'incentivare così i soggetti esercenti attività di trasporto di merci e di passeggeri ad effettuare il turn over verso veicoli meno inquinanti;

al Comune di Livigno è riconosciuto lo stato giuridico di territorio extradoganale esente dall'applicazione delle norme relative all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

l'articolo 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dispone che abbiano validità annuale le previsioni di cui all'articolo 3, lettera A), della legge 1° novembre 1973, n. 762, introdotte con riferimento al territorio extradoganale di Livigno ed attuate con decreto del Ministro delle Finanze 17 dicembre 1990 recante «Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno»;

detta fiscalità di vantaggio trova storicamente la propria ragion d'essere dall'opportuno riconoscimento delle rilevanti difficoltà oggettive di ordine economico e sociale conseguenti alle peculiari caratteristiche morfologiche del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare da Euro 155 ad Euro 250 per mille litri di gasolio l'ammontare massimo del diritto speciale da applicare per il triennio 2020,2021 e 2022 per il territorio extradoganale di Livigno.

G/1586/25/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'Atto Senato 1586 recante legge di Bilancio per 2020;

premesso che:

l'attuale normativa sui lavori pubblici e sui procedimenti autorizzativi è un moltiplicatore di inefficienza degli interventi della pubblica amministrazione (in quanto prevede adempimenti ridondanti spesso sovrapposti quando non addirittura contraddittori) e tra i maggiori responsabili della scarsa efficacia degli investimenti,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di lavoro tra MIT, Regioni, UPI e ANCI per una revisione della normativa in tema di realizzazione delle opere pubbliche ai fini di accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo con l'emanazione della «Legge Olimpica» che, tra l'altro disciplini tutti i profili giuridici contenuti nei documenti di candidatura e nell'«*Host City Contract*», ivi comprese le disposizioni finalizzate alla nonché di natura tributaria.

G/1586/26/5

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del

tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Paese che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, potrebbero essere inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui alla «Carta degli aiuti a finalità regionale» anche alle «zone c non predefinite» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020.

G/1586/27/5

PARAGONE, NOCERINO, ROMANO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la legge di bilancio prevede diverse disposizioni volte a sostenere le fasce di popolazione con reddito basso;

l'articolo 42 del disegno di legge in esame innalza, a regime, a 8.000 annui la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni;

considerato che:

negli anni sono state adottate misure volte al sostegno ai clienti economicamente svantaggiati, o che versano in gravi condizioni di salute, per il pagamento delle utenze domestiche;

la legge finanziaria per il 2006 prevedeva in particolare una revisione delle tariffe elettriche, ed in particolare una tutela della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, estendeva la tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

valutato, inoltre, che:

al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nell'ambito dell'istituzione del Reddito di cittadinanza ha previsto il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire l'erogazione automatica delle tariffe agevolate ai clienti economicamente svantaggiati, anche mediante l'utilizzo dei dati raccolti tramite i sistemi informativi di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

G/1586/28/5

MALLEGNI, GASPARRI, BARBONI, BERARDI, DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, LONARDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, DAL MAS, FANTETTI, GIRO, MASINI, PAPATHEU, ROSSI, STABILE, TIRABOSCHI, DE POLI, BINETTI, SACCONI, GALLONE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione de per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al comma 1, lettera *a*) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

il medesimo articolo, al comma 1, lettera *b*) definisce «aree pubbliche», le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

sempre l'articolo 27, al comma 1, lettera *d*) definisce mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

l'articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;

l'articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera *a*), reca l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro 400.000;

la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione degli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei;

se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;

i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni distintamente ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l'emissione della fattura, come ad esempio:

a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;

c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;

d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;

e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

g) le cessioni di cartoline e *souvenirs* da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;

l'introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi economica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicem-

bre 1996, n. 696, anche le piccole e micro imprese. Settore che necessita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior futuro ai mercati.

G/1586/29/5

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il Titolo II del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione della pressione fiscale;

il Titolo VIII reca misure in favore della famiglia, che consistono in particolare nell'istituzione di un Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, nella proroga del bonus bebè e nell'incremento del bonus asili nido;

da anni l'accesso alle principali prestazioni sociali, da parte dei nuclei familiari, avviene tenendo in considerazione l'Indicazione della situazione economica equivalente, denominata ISEE, nella quale si determinano le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare stesso;

il regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

attraverso l'ISEE, si determina altresì l'ammontare di una serie di prestazioni, quali ad esempio le tariffe presso gli asili nido, le tasse universitarie, nonché l'ammontare delle borse di studio ed altro ancora;

impegna il governo ad apportare integrazioni e modifiche alle norme richiamate in premessa, al fine di non tenere in considerazione, per la determinazione dell'indicatore ISEE dei redditi provenienti da immobili ricevuti dai componenti del nucleo familiare a titolo di successione o donazione, i quali non producano reddito passivo.

G/1586/30/5

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

premessi che:

in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5.231 euro per gli studenti fuori sede;

l'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-*sexies*, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

la *ratio* delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di

uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.

G/1586/31/5

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

premesso che:

in riferimento al comma 16, dell'articolo 28 del ddl 1586 Legge di Bilancio 2020, il diritto allo studio universitario è disciplinato dal decreto legislativo n. 68 del 2012, che prevede un aiuto per gli studenti meritevoli anche tramite le borse di studio. Gli importi minimi delle borse sono stati

aggiornati con il decreto ministeriale n. 316 del 5 aprile 2019, e variano da 1.971 euro per gli studenti in sede a 5.231 euro per gli studenti fuori sede;

L'attribuzione della borsa di studio universitaria avviene sulla base di vari parametri, tra cui l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) cosiddetto universitario. Tale parametro corrisponde al valore Isee del nucleo familiare (il quale comprende anche i redditi esenti, quali le borse di studio universitarie), da cui viene detratto il valore Isee dell'eventuale borsa di studio di cui il beneficiario abbia già usufruito;

il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016, art. 2-sexies, comma 2, stabilisce che «I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, art. 4, comma 5, stabilisce che, «nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza»;

la *ratio* delle norme pare essere quella di evitare che il beneficio già attribuito diventi pregiudizievole per il rinnovo dell'attribuzione del medesimo beneficio;

tuttavia, le norme hanno previsto il caso di un unico beneficiario; in alcune altre fattispecie, con famiglie con un numero di figli maggiore di uno, per ognuno di loro la borsa di studio ricevuta dagli altri rischia di alterare il valore Isee universitario, facendolo lievitare oltre la soglia al di sopra della quale si perde il diritto a richiedere il beneficio;

in questa fattispecie che prevede famiglie con due o più figli, essi, pur in presenza dei requisiti, corrono il rischio di escludersi vicendevolmente dall'attribuzione della borsa di studio, pur in assenza di un miglioramento delle condizioni economiche generali della famiglia;

la logica del meccanismo adottato nella riforma dell'Isee sembra quella di distinguere tra chi ha più prestazioni sociali agevolate e chi non ne ha nessuna;

tuttavia, non si tratta di sommare una borsa di studio con un assegno comunale per chi ha tre figli o con un'altra prestazione sociale agevolata. I

fratelli sono tutti studenti universitari e percepirebbero la stessa prestazione legata al diritto allo studio universitario (che è di ciascuno);

e poiché, come noto, il reddito di riferimento è quello dei due anni precedenti a quello della domanda, la potenziale esclusione dal beneficio potrebbe durare per almeno due anni;

a ben vedere, dunque, chi ha più di un figlio all'università, titolare di borsa di studio, rischia di essere penalizzato rispetto a chi ha solo un figlio beneficiario di queste agevolazioni;

sembrerebbe opportuno che dal valore dell'Isee universitario vengano escluse le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi o regolamentari volti ad escludere dal valore dell'Isee cosiddetto universitario le borse di studio percepite da tutti i componenti del nucleo familiare, al fine di evitare che, a fronte di un bisogno effettivo, il sostegno venga inibito.

G/1586/32/5

IORI, VERDUCCI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

il diritto all'istruzione è garantito dalla Costituzione (articoli 33 e 34) e rappresenta la possibilità per ciascuno, a prescindere dalla capacità economiche, di accedere al sistema scolastico; a livello europeo tale diritto è garantito dall'articolo 14 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea;

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, prevede il sostegno per gli studenti universitari meritevoli, anche attraverso l'erogazione di borse di studio; l'attribuzione delle suddette borse di studio avviene previa verifica della presenza di determinati requisiti e sulla base di specifici parametri tra i quali l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

ulteriori disposizioni in materia sono enunciate dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 98 che prevede che gli enti erogatori di tale sostegno, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti necessari per beneficiare del trattamento, sottraggono, dal valore dell'ISEE, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario;

le norme che regolano l'erogazione e il computo, a fini fiscali, delle borse di studio muovono dal principio che il beneficio attribuito non sia di pregiudizio per il rinnovo del sussidio; le stesse norme hanno però previsto che, per ogni nucleo familiare, il beneficiario possa essere solamente uno; ciò sta a significare che nei casi di famiglie con più di un figlio studente universitario, il beneficio della borsa di studio ottenuto dà uno di essi, vada ad escludere la possibilità per gli altri di ottenere un'ulteriore borsa di studio poiché altererebbe le condizioni economiche presenti nell'ISEE;

impegna il Governo:

ad attuare gli opportuni interventi affinché vengano escluse, dal valore dell'ISEE, le borse di studio percepite da tutti gli studenti universitari, appartenenti al medesimo nucleo familiare e possa essere, concretamente, garantito il loro diritto all'istruzione.

G/1586/33/5

DONNO, CROATTI, ANGRISANI, LANZI, TRENTACOSTE, LUCIDI, RICCIARDI, DRAGO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno del 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il 9° corso di formazione e al termine (previo superamento del corso) hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12.03.2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'Amministrazione ha desunto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione;

valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal giorno 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

il comportamento tenuto dall'amministrazione nell'emanare i provvedimenti che stabiliscono la decorrenza degli effetti della nomina dalla conclusione del corso di formazione è illegittimo perché posto in violazione di precise disposizioni di legge;

tale decisione rischia di ledere diritti fondamentali dei concorrenti: 1) violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) per aver disposto un trattamento differenziato per situazioni legislativamente dichiarate omogenee; 2) violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione (art. 97, comma primo, della Costituzione), sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni. Ciò ha comportato un enorme danno economico e

di progressione della carriera dei partecipanti; 3) violazione dell'art. 76 della Costituzione per la violazione dei principi e criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato. È evidente infatti come il Governo delegato non si sia attenuto al criterio direttivo stabilito dal Parlamento;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire mediante specifici provvedimenti al fine di garantire la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori dal primo gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, ossia dal 1° gennaio 2005.

G/1586/34/5

DONNO, CROATTI, ANGRISANI, LANZI, TRENTACOSTE, LUCIDI, RICCIARDI, PIARULLI, MORONESE, ROMANO, DRAGO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 14 prevede delle misure relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario degli appartenenti alle Forze di Polizia.

considerato che:

per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del personale militare, lo Stato maggiore della Difesa ha da tempo previsto specifiche direttive ed adempimenti per il proprio contingente;

è necessario infatti possedere qualità psico-fisiche e conoscenze professionali che consentano di esprimere le capacità operative necessarie per assolvere i compiti affidati alle Forze Armate; pertanto, l'Istituzione militare con le sue indicazioni e direttive agevola lo sviluppo delle attività volte al miglioramento e al mantenimento dell'efficienza psicofisica e operativa, consentendo al proprio personale di effettuare controlli sanitari periodici, di svolgere un'adeguata attività fisica e di disporre di specifici momenti di aggiornamento professionale.

valutato che:

per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per agevolare l'espletamento delle proprie finalità istituzionali, sarebbe opportuno prevedere anche per la Polizia di Stato specifici adempimenti contrattuali per il mantenimento dell'efficienza psicofisica ed operativa del proprio personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle sedi più opportune, per tutto il personale in forza alla Polizia di Stato lo svolgimento periodico di attività di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato, nonché di stabilire, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico in linea con le funzioni di polizia attribuite al personale.

G/1586/35/5

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Accolto come raccomandazione

il Senato,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede contributi agli enti territoriali per investimenti anche infrastrutturali;

in un'ottica di potenziamento territoriale per la tutela della pubblica incolumità è importante dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di una organizzazione snella e flessibile in grado di rispondere alle sempre più frequenti emergenze del Territorio;

laddove sia possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti come ad esempio nel caso del Polo Produttivo di Rubbiano di Solignano (Parma), che potrebbe ospitare anche mezzi di soccorso, sarebbe auspicabile prevedere un distaccamento provinciale con la realizzazione di una Caserma dei vigili del fuoco;

impegna il Governo:

a mettere in atto le azioni necessarie a realizzare distaccamenti provinciali nei comuni in cui è possibile il riuso e la riqualificazione funzionale dei fabbricati esistenti per dotare i territori di Caserme dei Vigili del Fuoco

al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio della provincia di Parma.

G/1586/36/5

STEFANI

Ritirato

Il Senato,

Premesso che:

gli articoli 15 e 17 del provvedimento in esame recano disposizioni relative al personale del Corpo dei vigili del Fuoco,

in un'ottica di ottimizzazione delle attività svolte dal medesimo Corpo sul territorio in caso di interventi emergenziali;

impegna il Governo:

a proseguire il lavoro iniziato dallo scorso Governo sul percorso delle autonomie regionali, anche valutando la possibilità di attribuire alla Regione Veneto le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione, nonché le funzioni di coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco con la creazione di nuclei operativi regionali e le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento e coordinamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione e, conseguentemente, la possibilità di trasferire alla Regione del Veneto le stesse risorse attualmente impiegate dallo Stato per le identiche funzioni nel territorio regionale.

G/1586/37/5

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'arsenale militare marittimo della Spezia è, con gli arsenali di Augusta e di Taranto, uno dei tre della Marina Militare;

l'arsenale militare di La Spezia rappresenta un polo di eccellenza del comparto difesa italiano;

in seguito all'applicazione delle disposizioni previste dalla legge n. 244 del 2012, la cosiddetta Legge Di Paola, e dai due decreti legislativi delegati, l'area tecnico-industriale della Difesa ha subito una progressiva riduzione degli organici del personale civile, finalizzata a tagliarne di dieci mila unità la consistenza entro il 2024;

l'Arsenale di La Spezia dovrebbe occupare 735 lavoratori, ma a oggi i dipendenti civili sono già scesi a 635 e i possibili pensionamenti dell'immediato futuro sono all'incirca 175;

oltre ai dipendenti diretti, il polo dell'arsenale coinvolge migliaia di dipendenti indiretti che lavorano in diverse aziende del territorio, che rappresentano un'eccellenza italiana;

il piano di ingressi previsto dal Ministero per il prossimo triennio è insufficiente, e il rischio è quello di vedere dimezzato il numero degli occupanti anche alla luce dei prossimi pensionamenti;

servirebbero conseguentemente almeno 100 assunzioni immediate solamente per permettere all'Arsenale di funzionare regolarmente;

la necessità di un «*turn-over*» di personale specializzato è imminente ed urgente,

impegna il governo:

a promuovere ogni iniziativa volta ad assicurare un adeguato *turn over* per l'Arsenale militare marittimo di La Spezia, che rappresenta un polo di eccellenza e dall'importanza strategica per il comparto industriale e di sicurezza nazionale.

G/1586/38/5

CIRIANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premessi che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative al lavoro straordinario delle Forze di polizia;

nel corso di una recente audizione svoltasi presso la 1 a Commissione permanente «Affari Costituzionali» del Senato lo scorso 13 novembre, nell'ambito di un ciclo di audizioni informali sul disegno di legge relativo alle vittime del dovere, le rappresentanze sindacali della polizia penitenziaria hanno rappresentato l'emergenza di situazioni di squilibrio nel trattamento retributivo riservato a chi presta la propria attività lavorativa all'interno delle strutture carcerarie e penitenziarie sul quale è considerata necessaria una attenta valutazione;

tale disparità di trattamento riguarda in particolare il regime retributivo applicabile a chi presta attività lavorativa all'interno di dette strutture in qualità di detenuto e chi vi opera in qualità di polizia penitenziaria;

in particolare, nel corso della medesima audizione, è rappresentata la circostanza per cui, a legislazione vigente, le soglie retributive applicabili ai detenuti che lavorano in carcere possono arrivare sino a euro 1.500 non comprensivi degli assegni familiari, che si sommano a detto importo, mentre lo stipendio di un poliziotto penitenziario sarebbe inferiore e pari ad euro 1.300;

la situazione pone chiari ed evidenti profili di iniquità e disparità di trattamento in senso peggiorativo nei riguardi degli agenti penitenziari che nelle carceri rappresentano lo Stato e che svolgono, tra l'altro, un'attività altamente rischiosa e gravosa sul piano psico-fisico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di correggere tali evidenti squilibri socio-economici in modo tale da valorizzare, con compensi adeguati e comunque non inferiori a quanto percepito dai detenuti che lavorano presso le strutture carcerarie, le professionalità della polizia penitenziaria che quotidianamente opera a servizio dello Stato, peraltro in condizioni spesso di estrema difficoltà ed introdurre principi di equità civile e sociale.

G/1586/39/5

DELL'OLIO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 72 del disegno di legge in esame reca disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

considerato che:

con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sono state introdotte norme fondamentali per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

detto decreto ha sensibilmente e qualitativamente migliorato la trasparenza della pubblica amministrazione in un'ottica di prevenzione della corruzione e di monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica;

affinché tutte le informazioni presenti nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni siano facilmente comprensibili ai non addetti ai lavori queste dovrebbero essere rese effettivamente fruibili;

rilevato che:

i sistemi di misurazione assumono un carattere di particolare rilievo in situazioni di ciclo economico negativo in quanto un'efficace misurazione delle performance consente di migliorare l'allocazione delle risorse e di ridurre sprechi e inefficienze;

elaborare un sistema di valutazione delle pubbliche amministrazioni che, sulla base degli indicatori già previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013, avrebbe la duplice funzione di supportare le Amministrazioni e migliorare la capacità amministrativa:

impegna il Governo:

ad implementare la sezione «Amministrazione trasparente» dei siti delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare un sistema di rating

pubblico attraverso l'individuazione di un indice qualitativo, elaborato sulla base delle informazioni già disponibili, che sia di incentivo alla diffusione di buone pratiche e a migliorare la qualità della spesa pubblica.

G/1586/40/5

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione del lavoratore, che non deve essere solo correlata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma deve comunque assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore stesso ed alla sua famiglia;

l'equo compenso non è peraltro solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità. La stessa capacità della domanda di autorganizzarsi in forme collettive deve infatti condurre non tanto a prezzi stracciati quanto ad un ottimale rapporto tra il prezzo e la qualità delle prestazioni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte:

a stabilire che per compenso equo si intende un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale;

ad assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri vigenti nell'impiego al contenzioso;

a stabilire che il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti si deve ritenere iniquo;

a prevedere la garanzia del rispetto dell'equo compenso da parte della pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti.

G/1586/41/5

CUCCA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

Premesso che,

l'articolo 48 del disegno di legge in discussione prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2020, i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020;

analoghe disposizioni erano contenute nella legge di bilancio 2018 (art. 1, co.478) e nella legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 377).

considerato che:

al 28 Febbraio 2019 i magistrati presenti in Italia ammontavano a 9.401 unità, includendo in tale numero sia i magistrati fuori ruolo, sia i Magistrati ordinari in Tirocinio (MOT);

il numero di giudici per 100.000 abitanti si è ridotto da n. 11 del 2010 a n. 10,6 del 2018, comunque omogeneo a Francia e Spagna, ma minore del dato medio nei Paesi considerati dal rapporto CEPEJ pari a 17,8;

l'Italia ha un grande numero di giudici non togati, anche per far fronte alla mole di lavoro che concerne le liti di minor valore ovvero i reati più piccoli; e che tale sproporzione tra magistrati togati e non togati rappresenta un problema endemico del nostro paese;

l'Italia è ottavo per risorse spese delle amministrazioni pubbliche per i tribunali, anche se la spesa non raggiunge i 100 euro a persona mentre i primi tre Stati membri (Lussemburgo, Regno Unito e Danimarca) ne investono dai 150 in su. La spesa generale del governo per i tribunali rappresenta lo 0,35% del Pil.

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di magistrati andati in pensione e non sostituiti anche in seguito al blocco del turn over imposto alla P.A., evitando di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato dalle figure ormai prossime all'uscita, esperienze che possono essere funzionali all'inserimento dei nuovi magistrati.

G/1586/42/5

GARAVINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

Nel prendere atto delle dichiarazioni programmatiche rese dal Ministro della Difesa lo scorso 30 ottobre in audizione avanti le Commissioni di difesa di Camera e Senato in particolare sul personale civile e l'area tecnico operativa e industriale della Difesa,

impegna il Governo a:

predisporre e attuare un urgente piano straordinario di assunzioni per il reclutamento di unità di personale civile con profili tecnici e amministrativi, per assicurare il ricambio generazionale dell'alto numero di maestranze andate in pensione e non sostituite per effetto della legge 244/2012 e del blocco del turn over imposto alla P.A., ed evitare di disperdere ulteriormente l'alto e qualificato patrimonio professionale fin qui maturato da quelle ormai prossime all'uscita, con riferimento ad un'età media del personale che è ormai giunta alle soglie dei 59 anni;

elaborare ed avviare un piano di interventi volto all'incremento della retribuzione accessoria del personale civile della difesa che a tutt'oggi, a parità di ruolo e qualifica con i dipendenti degli altri ministeri e pubbliche amministrazioni, e come certificato da una commissione interna al Ministero istituita nel 2016 dall'allora Ministro pro tempore presieduta dal Sottosegretario con delega, soffre di un gap economico in negativo quantificabile in una percentuale che varia mediamente tra il 25 e il 30% dei trattamenti economici accessori attribuiti alla totalità dei dipendenti pubblici.

G/1586/43/5

PIROVANO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

il Titolo IV della Parte I del disegno di legge in oggetto reca disposizioni in materia di rinnovo dei contratti pubblici;

in particolare, l'articolo 13 integra la dotazione del Fondo per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, che passa da 1.425 a 1.650 milioni di euro per l'anno 2020 e da 1.775 a 3.175 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;

le somme destinate dalla manovra di bilancio per il personale del settore pubblico non sono tuttavia sufficienti per garantire il rinnovo di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

urge dare attenzione anche e soprattutto al personale delle amministrazioni degli enti locali;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza al fine di stanziare adeguate risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti delle amministrazioni locali.

G/1586/44/5

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

nei piccoli comuni si conservano ricchezze e identità di altissimo valore che devono essere preservate attraverso azioni mirate;

nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (5.544) operano oltre 400.000 aziende agricole ed una miriade di piccole, medie imprese artigianali a conduzione familiare con oltre 5.000 produzioni certificate nella filiera agroalimentare;

la difesa e l'affermazione del principio dell'autonomia comunale, che trova riconoscimento nella nostra Costituzione, rende l'azione della pubblica Amministrazione più efficace, più tempestiva e maggiormente aderente alle esigenze delle collettività locali;

le istanze dei piccoli comuni nei confronti degli organi centrali dello Stato sono sostenute anche dall'ANPCI;

la conferenza unificata (disciplinata dal d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito della quale opera la conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita dal d.lgs 6 maggio 2011, n. 68 ed insediatasi il 10 ottobre 2013, e che si compone della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della conferenza Stato-città ed autonomie locali) partecipa ai processi decisionali che coinvolgono materie di competenza dello Stato e delle regioni, al fine di favorire la cooperazione tra l'attività statale e il sistema delle autonomie, esaminando le materie e i compiti di comune interesse, svolgendo anche funzioni consultive, e risulta competente in tutti i casi in cui la conferenza Stato-regioni e la conferenza Stato-città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997);

impegna il Governo:

al riconoscimento dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI), con pari dignità rispetto alle alte associazioni rappresentative degli Enti Locali, con partecipazione, a pieno titolo, alla Conferenza Unificata.

G/1586/45/5

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali;

il ridimensionamento delle province nell'epoca dell'emergenza finanziaria tra riduzione delle funzioni, soppressione dell'elezione diretta e ac-

corpamento, nel corso degli anni ha comportato, con la legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio, l'intervento su due aspetti: dal lato funzionale, con lo svuotamento delle funzioni amministrative in capo alle province, divenute enti di area vasta, e, dal lato della rappresentanza, con la trasformazione delle province in enti locali territoriali con rappresentanza di secondo grado;

sebbene la riforma costituzionale avesse previsto l'abolizione definitiva dell'ente provincia, l'esito del referendum popolare del 4 dicembre del 2016 con la vittoria dei no, ha scelto che la Repubblica sia ancora «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (articolo 114).

la riforma costituzionale, pone, non solo sul piano politico, una seria riflessione sul futuro delle province, del loro ruolo e delle loro funzioni, all'interno del sistema delle autonomie, la cui protezione e garanzia, a livello costituzionale, è rimasta intatta;

una riflessione attenta non può che originare dalla constatazione dell'esistenza di un legame imprescindibile tra funzioni del decentramento amministrativo e rappresentanza democratica degli organi che sono chiamati all'esercizio di quelle funzioni,

impegna il Governo:

per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane.

G/1586/46/5

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, al titolo X, disposizioni per Regioni ed Enti Locali,

la legge Delrio n. 56/2014 ha sancito la riforma del governo locale, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, e con tale previsione normativa ha imposto l'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (fino a 3.000 se montani),

la Corte Costituzionale veniva chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 26 a 31, del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78 convertito, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i. che stabilisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

con sentenza del 4 marzo 2019, n. 33 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;

la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione e l'annullamento;

la norma in oggetto, dichiarata costituzionalmente illegittima, deve essere disapplicata e che, quindi, i piccoli comuni possono sottrarsi alla gestione associata delle funzioni fondamentali se dimostrano che non realizza risparmi;

una norma può essere abrogata solo da un'altra norma che sia di pari grado o di grado superiore e di emanazione legislativa;

la proroga dell'obbligo delle gestioni associate delle funzioni fondamentali scadrà il 31 dicembre 2019, come da proroga ad opera dell'art. 11-bis, comma 1, d.l. 135/2018, lasciando i piccoli comuni in una situazione di incertezza e totale assenza di informazioni precise da parte del legislatore;

impegna il Governo:

a sopprimere, entro il 31 dicembre 2019, l'obbligo a carico dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (fino a 3.000 se montani) di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione della lettera 1) del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/1586/47/5

FATTORI

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato. per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premessi che:

i vaccini costituiscono l'intervento più efficace a tutela della salute pubblica globale. Nonostante ciò, l'aumento delle coperture immunitarie con il conseguente declino dell'incidenza di malattie prevenibili da vaccino ha spostato l'attenzione dell'opinione pubblica dai benefici delle vaccinazioni alla preoccupazione per la loro sicurezza;

secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'esitazione vaccinale rappresenta una delle dieci maggiori sfide per la salute del 2019, una delle più grandi minacce per l'umanità che deve essere affrontata perché rischia di invertire i progressi compiuti nella lotta contro le malattie prevenibili con il vaccino;

considerato che:

a contribuire all'esitazione potrebbero esserci diversi fattori, per esempio barriere organizzative o strutturali; orari di apertura degli ambulatori o difficoltà nel prenotare le visite ma anche declino della fiducia nei confronti della sicurezza dei vaccini e timore per le reazioni avverse;

proprio per la rilevanza di questo fenomeno, nel 2012 lo *Strategic Advisory Group of Experts (Sage) on Immunization* dell'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un gruppo di lavoro specifico sul tema che ha formulato una definizione dell'esitazione vaccinale come un ritardo nell'adesione o come rifiuto della vaccinazione, nonostante la disponibilità di servizi vaccinali;

i rari effetti avversi che si registrano dopo l'immunizzazione attraggono enorme attenzione da parte dei media e dell'opinione pubblica, sebbene tali effetti avversi siano spesso solo temporalmente associati alla vaccinazione e non attribuibili al vaccino in un rapporto causa-effetto;

la definizione di effetto avverso in seguito a vaccinazione da parte del CIOMS (*The Council for International Organizations of Medical Sciences* ovvero il Consiglio per le organizzazioni internazionali di scienze mediche, un'organizzazione internazionale non governativa stabilita congiuntamente dall'OMS e dall'UNESCO) e dell'OMS è infatti «ogni inconveniente

medico che segue la vaccinazione e che non necessariamente ha una relazione causale con la vaccinazione»;

la grande pubblicità che si fa a tali effetti avversi non correlati al vaccino rischia di creare sfiducia nella comunità con conseguente abbandono della pratica di immunizzazione;

la recente epidemia di morbillo in Europa per esempio è stata attribuita alla disinformazione riguardo agli effetti avversi in seguito a vaccinazione (*Muscat M Who Get Measles in Europe? Journal of infectious Dis.* 2011;1899 335-365);

nelle schede tecniche dei vaccini si trovano d'altronde effetti avversi più disparati, persino annegamento e l'incidente automobilistico, segnalati anche a distanza di diversi mesi dalla vaccinazione senza che sussistano studi scientifici a supporto, semplicemente per l'interesse da parte delle cause farmaceutiche di tutelarsi;

nel giugno 2005, il *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha suggerito all'OMS di considerare la necessità di migliorare il monitoraggio e l'analisi degli eventi avversi correlati al vaccino a livello globale, di stabilire la sussistenza eventuale di un rapporto causa-effetto agli effetti avversi in seguito a immunizzazione, specialmente quelli considerati gravi, per garantire agli utenti una corretta informazione sulla sicurezza dei vaccini;

considerato inoltre che:

i programmi di sanità pubblica devono perciò affrontare grandi sfide per stabilire se gli eventi che si presentano dopo la somministrazione di un vaccino sono dovuti ad altre condizioni, e quindi a un evento concomitante, piuttosto che causata dai vaccini somministrati e fornire queste informazioni in maniera puntuale e trasparente sia agli operatori sia al grande pubblico;

data la priorità di questo intervento, il Comitato consultivo globale per la sicurezza dei vaccini (GACVS) ha incaricato un gruppo di esperti di sviluppare uno strumento standardizzato e di facile utilizzo per assistere il personale sanitario nell'elaborazione e interpretazione dei dati sui singoli eventi e per valutare il nesso di causalità degli effetti avversi (Tozzi ed altri, *Vaccine* 31 (2013) 5041-5045);

tale strumento, sviluppato dalla revisione di un protocollo precedente e chiamato comunemente revised CAP (*casualty assesment protocol*) include:

a) una componente di ammissibilità per la valutazione dell'effetto avverso che rivede la diagnosi associata all'evento e identifica i vaccini somministrati;

b) una *checklist* che guida sistematicamente gli utenti a raccogliere le informazioni disponibili per alimentare un algoritmo decisionale;

c) un algoritmo di supporto decisionale che assiste i valutatori nel determinare una classificazione del singolo effetto avverso;

la classificazione finale generata dal processo include quattro categorie in cui l'evento è:

- 1) coerente;
- 2) incoerente;
- 3) indeterminato rispetto all'associazione causale;
- 4) non classificabile;

le reazioni avverse che mostrano un rapporto causa-effetto con la vaccinazione della categoria (1) vengono a loro volta divise in quattro sottocategorie:

- A1) reazione a un componente del vaccino,
- A2) reazione dovuta a un difetto del vaccino
- A3) reazione dovuta a un errore nella procedura di immunizzazione,
- A4) reazione dovuta all'ansia;

gli eventi indeterminati di cui al punto (3) vengono suddivisi in due sottocategorie (B1) correlazione temporale convincente rispetto al vaccino ma insufficiente per determinare un rapporto causa-effetto e (B2) i fattori di revisione danno luogo a divergenze conflittuali di coerenza e incongruenza con l'associazione causale alla vaccinazione;

le categorie e sottocategorie sono identificate per aiutare i valutatori nelle decisioni sulla salute pubblica che possono essere utilizzate per azioni successive;

lo strumento proposto dovrebbe supportare la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente;

l'algoritmo dovrebbe fornire a paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione;

considerato inoltre che:

il *revised WHO causality assessment protocol* (CAP) è stato applicato con successo in India (*Singh et al. Vaccine* 35 (2017) 4197-4202) consentendo di raggruppare gli effetti avversi in categorie diverse che hanno consentito la programmazione di interventi mirati;

impegna il Governo a valutare la necessità di adeguare le risorse, al fine di:

1) individuare e implementare azioni volte a contrastare il fenomeno dell'esitazione vaccinale rendendo di facile e rapido accesso i servizi vaccinali;

2) mettere in campo azioni efficaci per implementare in Italia il metodo *revised CAP* suggerito dall'OMS;

3) adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il *revised CAP* sia utilizzato a livello globale così da realizzare una banca dati.

G/1586/48/5

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Titolo IX, Capo IV (Misure in materia di sanità), del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è stato costituito il Polo Unico delle visite fiscali, assegnando all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, sia pubblici che privati;

per gli accertamenti INPS deve avvalersi, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, dei medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;

nonostante le tutele legislative avanti ricordate, per i medici di cui non si è ancora provveduto ad un loro inserimento nella dotazione organica dell'Istituto, al contrario, si sta cercando in tutti i modi di espungere dalle liste ad esaurimento quei medici, in servizio ininterrottamente dal 1996, facendo ricorso a incompatibilità non previste dal decreto legislativo 75/2017, dall'atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2017 né dalla indagine conoscitiva sulle assenze per malattia condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014;

nel contempo, anche a causa di messaggi volutamente equivoci inviati ai decisori politici, con la inesistente motivazione di un unico percorso di stabilizzazione tra categorie di medici regolate da normative radicalmente

diverse, si sta portando avanti l'inserimento nella medicina fiscale dei medici convenzionati esterni INPS facendogli svolgere attività ambulatoriali e, in alcuni casi, anche domiciliare, con lo scopo di sottrarre risorse e attività ai medici fiscali in contrasto con quanto prevede la normativa vigente;

tra l'altro, le proposte presentate dall'INPS non tengono conto di quanto avanti ricordato e la tipologia di rapporto che si vorrebbe riconoscere ai medici fiscali è fortemente peggiorativa rispetto alla normativa attuale, con forte contrazione dei compensi e rimborsi fermi a 11 anni fa emanati con decreto ministeriale 8 maggio 2008 e mai aggiornati e con una organizzazione del lavoro che prevede vincoli ed obblighi nonostante sia libero professionale, basata su una obbligatoria reperibilità di 54 ore settimanali e con una operatività su tutto il territorio provinciale che può comportare la percorrenza di 150/200 km per singola fascia, quindi 300/400 km giornalieri, che costringerà diversi sanitari, con un'età media di 55 anni, a dover rinunciare all'incarico,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti volte ad assicurare che tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali siano ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis* del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di Bilancio, i cui rapporti convenzionali dovranno proseguire nelle sedi dove già vengono svolti gli incarichi, confermando la disciplina vigente e la misura dei compensi e rimborsi e il loro adeguamento, come stabilito in base all'indice ISTAT.

G/1586/49/5

BOLDRINI, BINI, COLLINA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il numero dei medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso è in costante diminuzione a causa del lavoro stressante e della grande responsabilità ricoperta nello svolgimento del loro ruolo;

si tratta di un lavoro non solo fortemente usurante, ma continuamente esposto sotto il profilo della responsabilità sanitaria, con turni usuranti, reperibilità da coprire ed esposizione continua all'aggressione;

questi medici, nonostante l'importanza del lavoro svolto, guadagnano meno dei loro colleghi di medicina generale,

impegna il Governo:

ad individuare incentivazioni economiche per i medici impegnati nell'attività di Pronto soccorso a garanzia degli stessi e della salute cittadini.

G/1586/50/5

TOTARO

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

la Certificazione Professionale Individuale di Qualificazione in Sanità, secondo lo standard UNI/ISO 17024:2014, ha lo scopo di verificare con l'emissione finale di un Certificato, abilità, procedure e qualificazioni specifiche, attraverso definizione di Standard Professionali, comprendenti articolazione, contenuti e tempi del percorso formativo per l'acquisizione dei requisiti necessari al ruolo ed i criteri di svolgimento dell'esame per il rilascio della Qualifica Professionale stessa;

le competenze da certificare nel campo della sanità sono molteplici, sia per i medici sia per tutte le altre figure professionali sanitarie non mediche. Basti pensare al problema della cronicità che, già sin da ora, ma ancora di più nel prossimo futuro, costituirà un elemento di grande impegno non solo clinico ma anche sociale, assistenziale e di governo complessivo;

la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute, opportunamente informata dell'iniziativa, dopo aver acquisito le necessarie informazioni e garanzie di conformità, ne ha dato formale approvazione con nota 0033219-P del 27/06/2019 e l'Ente parastatale ACCREDIA, l'unico Istituto Nazionale abilitato all'accREDITamento di Società deputate al rilascio di certificazioni, ha espresso parere favorevole, autorizzando l'emissione di Certificati di Esperto in alcune specifiche competenze nel campo della medicina generale e della diabetologia;

la certificazione, del tutto volontaria, non va ad influenzare l'aggiornamento che il professionista medico matura attraverso la formazione obbligatoria, ma dichiara una competenza maturata nell'esercizio professionale;

non è quindi una specializzazione ma una attestazione di un percorso professionale specifico che determinano competenze riconoscibili e particolari,

impegna il Governo:

1) a riconoscere il valore aggiunto della Certificazione di Qualificazione Professionale Individuale (norma ISO 17024) e della Certificazione di Servizio Sanitario (norma ISO 17065). Questo valore aggiunto si esprime attraverso:

- la garanzia di un percorso di attestazione di competenze indipendente;

- una comunicazione efficace ai pazienti delle competenze dei professionisti certificati;

- il *knowledge management* nelle strutture sanitarie, con la capitalizzazione delle esperienze professionali maturate;

2) a riconoscere il titolo di Professionista Certificato secondo la norma ISO 17024 come a tutti gli effetti titolo qualificante da inserire nel curriculum vitae del Professionista e a considerare tale titolo, associandolo ad un punteggio nella valutazione del CV nei concorsi pubblici;

3) a riconoscere la Struttura Sanitaria che si doti certificati come Struttura di eccellenza per lo svolgimento di una buona pratica clinico-assistenziale;

4) a riconoscere la definizione di «qualificazione certificata», nella stesura di Decreti Attuativi di Leggi inerenti alla Sanità, laddove il Legislatore ne ravvisi la necessità, come, ad esempio, qualora vi fosse carenza legislativa, mancanza di specifiche di esperti «IN» e/o carenza di personale.

G/1586/51/5

TOTARO

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

allo stato attuale la tracciabilità del farmaco viene eseguita tramite l'utilizzo di un supporto facilmente violabile e falsificabile (*barcode*), che tale supporto inoltre non garantisca una tracciabilità matricolare, per singolo *pack*, *blister* o singola somministrazione in caso di farmaci speciali, lo stato oggi

non può affermare con certezza di avere un sistema di tracciabilità totalmente sicuro;

a questa considerazione vanno riportate valutazioni di applicabilità ad ampio spettro che coinvolgono il benessere e la salute del cittadino quali, nonché rilevanze ai fini del bilancio economico dello stato stesso. Tra queste:

- l'alto costo (valore) delle preparazioni somministrate a pazienti con patologie rilevanti (es Epatite C);

- la presenza di errori in somministrazioni vitali quali sacche di sangue o altri emoderivati;

- gli impatti in termini di benessere e salute del paziente qualora non ricevesse la cura corretta;

- il costo di una riospedalizzazione o più in generale di una terapia di recupero a seguito di un errore nel trattamento dovuto a somministrazioni non corrette;

considerato, inoltre, che

ad oggi vige una completa mancanza di integrazione tra sistemi e database sanitari a livello regionale nonché di singola ASL il che mina ad essenziali necessità per la tutela del paziente quali:

- integrità del dato;

- sicurezza del dato nei confronti di manomissioni volontarie involontarie e/o attacchi informatici;

- interoperabilità del dato tra più attori di filiera (aziende farmaceutiche, asl, ambulatori e medici);

- trasparenza nei confronti dei pazienti a proposito della provenienza e della qualità del farmaco somministrato;

appare necessario che il Governo si faccia attore attivo nello sviluppo di sistemi per la tracciabilità di filiera del farmaco a partire dai primi preparati sino alla somministrazione del paziente attraverso una modernizzazione di sistemi informativi, adozione di nuove tecnologie e modifiche procedurali coinvolgendo:

- comitato di studio e scelta di adozione di nuove tecnologie;

- società specializzate in tecnologie IoT per la tracciabilità;

- le regioni;

- le ASL;

- i medici di base;

- le strutture ospedaliere;

a tali scopi si identifica candidata ideale per una tracciabilità di filiera è la combinazione tra un elemento di *strong authentication* quale un *chip NFC Rolling Code* che accompagna la preparazione assieme all'utilizzo della tecno-

logia *BlockChain* per la registrazione delle tracce di *sourcing*, trasformazione e trasporto del farmaco;

la tecnologia *NFC rolling code*, garantisce una gestione matricolare a prova di contraffazione, grazie al sistema di autenticazione a due: la lettura de chip prevede la combinazione di un codice univoco a livello mondiale UID contenuto nello spazio di memoria del *chip* stesso, assieme alla presentazione di un *token* temporizzato;

la tecnologia *BlockChain* garantisce intrinsecamente:

- interoperabilità: andando oltre al limite di sistemi non comunicanti tra di loro quali i database delle singole ASL, grazie al registro distribuito: ogni partecipante al network dispone di una copia completa e in tempo reale dell'intero set di dati;

- crittografia (sicurezza): l'integrità e la sicurezza dei dati di *blockchain* sono mantenute con un livello di cifratura estremamente sicuro;

- consenso: l'autorizzazione alla transazione viene ottenuta al momento in cui tutti gli attori di filiera confermano le modifiche apportate al dato, sostituendo la necessità di un ente centrale;

- contratti *Smart*: codice eseguibile su dai scritti esclusivamente nel *record blockchain*, che possono dare come output informazioni del tutto simili a strutture dati tradizionali,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative volte a costituire un team tecnico dedicato allo studio e la definizione degli standard necessari, alla selezione degli interlocutori qualificati ed alla sperimentazione di un nuovo sistema di tracciabilità con prospettive di adozione complessiva entro i prossimi 12/18 mesi.

G/1586/52/5

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

le autostrade italiane sono gestite per la maggior parte da società concessionarie, ma a partire dal 1° ottobre 2012 l'ente concedente non è più Anas, come in precedenza, in quanto le funzioni sono state trasferite da tale

data al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le esercita tramite la Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

i sindacati si stanno mobilitando per il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore, scaduto da diversi mesi;

nelle trattative sindacali, le rappresentanze imprenditoriali riunite nell'associazione datoriale Fise hanno preventivato di ridurre drasticamente il costo del lavoro, attraverso l'abolizione della presenza obbligatoria del personale al casello durante le 24 ore, l'assunzione di personale che andrà in pensione con contratti di altre categorie meno costosi di quello in vigore e l'introduzione del part time a chiamata;

tra i punti critici ancora da dirimere vi è quello della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione in caso di nuova concessione, una vicenda che si intreccia con l'iter amministrativo di revoca (sanzionatoria) ad Autostrade per l'Italia, aperto a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova;

dieci mesi di trattative con le maggiori sigle sindacali non sono bastati per definire il rinnovo del CCNL del settore, lasciando inalterata la precaria posizione dei dipendenti, anche relativamente ai salari,

impegna il governo a promuovere ogni iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, che possa favorire il rinnovo del contratto nazionale del settore Autostrade, così da garantire continuità occupazionale e reddito ai dipendenti.

G/1586/53/5

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

considerato che:

si fa riferimento a risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, hanno diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie equivalenti ai possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittime non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio;

si impegna il Governo:

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.

G/1586/54/5

URSO

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede d'esame dell'A.S. 1586, recante disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022»,

premesso che:

il Titolo III del disegno di legge in esame reca «misure per gli investimenti, la sostenibilità ambientale e sociale»;

considerato che:

ai sensi dei commi 496 e 497 della legge n. 145 del 2018, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 494 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, invece, la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 494 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

le citate disposizioni fanno riferimento ai risparmiatori oggetto di vendita fraudolenta. In particolare ai risparmiatori titolari di obbligazioni viene riconosciuto un indennizzo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto;

negli anni 2013 e 2014 Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, ora in L.C.A., hanno proceduto a emettere obbligazioni convertibili che hanno poi convertito in azioni senza consenso specifico del risparmiatore, con l'obiettivo di procedere ad un necessario ed urgente rafforzamento patrimoniale;

quest'ultima categoria di risparmiatori, alla luce delle misure previste per il risarcimento del danno è equiparata a quella degli azionisti. Pertanto, ha diritto ad un indennizzo pari al 30 per cento del costo di acquisto;

risulta del tutto iniquo e a rischio di incostituzionalità che a questa particolare categoria di risparmiatori sia riconosciuto un indennizzo ridotto di significativa entità, a fronte di fattispecie dante causa equivalenti dei possessori di obbligazioni subordinate, e che sia parificato l'indennizzo a quella degli azionisti, in quanto vittima non soltanto della vendita fraudolenta, ma anche della conversione dei propri titoli obbligazionari in azioni senza il preventivo consenso esplicito e responsabile, come previsto dal TUF in materia di negoziazione di titoli di risparmio,

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio,

ad equiparare la percentuale di indennizzo a quella degli obbligazionisti subordinati per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014 i quali hanno visto trasformate le proprie obbligazioni in azioni senza consenso specifico.

G/1586/55/5

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, in tema di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 1, commi dal 1106 al 1109, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva inizialmente istituito un Fondo di ristoro finanziario per l'erogazione di misure in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

con le suddette disposizioni si era previsto uno stanziamento di risorse pari a 100 milioni di euro cui far fronte per ristorare le vittime da reato finanziario, così come disposto dall'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

tale impostazione avrebbe consentito a quanti avessero subito un danno ingiusto accertato da sentenza del giudice o da pronuncia dell'arbitro, la possibilità di vedersi riconoscere il diritto al ristoro integrale del danno subito ingiustamente;

l'articolo 1, comma 493, della legge n. 145 del 2018, è invece intervenuto sulla stessa materia descritta in precedenza ed ha istituito un nuovo Fondo, sostitutivo del precedente, il Fondo indennizzo risparmiatori;

con l'istituzione del nuovo Fondo si è deciso di incrementare gli stanziamenti e di allargare la platea degli aventi diritto, ma diversamente da quanto previsto dal Fondo di ristoro finanziario, la misura dell'indennizzo per gli azionisti è stata fissata al valore del 30 per cento del prezzo storico di acquisto e per un importo massimo di 100 mila euro, negando quindi il diritto del risparmiatore che abbia subito un danno ingiusto a presentare ricorso e concorrere al risarcimento integrale del danno subito anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo;

considerato che:

da parte della Commissione europea non viene posto alcun limite alla percentuale di indennizzo nel caso in cui il danno ingiusto sia stato accertato da giudice o da arbitro, e che la definizione di tale percentuale di indennizzo resta in capo al Governo il quale, per il risarcimento del danno, ha facoltà di ricorrere allo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche quando si è in presenza di casi di incapienza della banca messa in liquidazione o sottoposta a procedura fallimentare;

sia alla Camera che al Senato nel giugno scorso, in sede d'esame del disegno di legge n. 1354 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», sono stati dichiarati ammissibile alcuni emendamenti diretti a ripristinare l'arbitro;

si impegna il Governo:

a ripristinare la possibilità di ricorrere alla figura dell'Arbitro per le controversie finanziarie e/o all'arbitro predisposto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, così come è stato fatto per l'erogazione degli indennizzi agli investitori delle quattro banche in liquidazione coatta amministrativa (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti), al fine di garantire pienamente il diritto al risarcimento integrale del danno a quanti vogliono ricorrere alla figura arbitrale anche successivamente al ricevimento dell'indennizzo, a valersi sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 493, della legge n. 14 del 2018, ed in ogni caso, al netto delle eventuali diverse farnie di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato;

ad alimentare il Fondo indennizzo risparmiatori con le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come ogni anno risultano accertati a consuntivo dalla tabella «N - contabilità speciali MEF, voce relazioni dormienti».

G/1586/56/5

NUGNES, DE PETRIS

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il GPP (*Green Public Procurement* o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione) è definito dalla Commissione europea come l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambien-

tali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto ministeriale 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8/5/2008), di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ha adottato il «Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008»;

il nuovo Piano d'Azione 2013 aggiornato con decreto ministeriale 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3/5/2013) prevede:

un «Comitato di Gestione», per l'attuazione del Piano d'Azione sulla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A. e per lo sviluppo della strategia nazionale sulla politica integrata dei prodotti;

definizione dei criteri ambientali minimi (CAM) all'interno di appositi gruppi di lavoro organizzati dal Ministero dell'Ambiente (in qualità di coordinatore del Comitato di Gestione) ed istituiti dal MATTM;

il «Tavolo di confronto Permanente» dove il MATTM e la CON-SIP si confrontano con le centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e prima di esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione;

tavoli di consultazione con le associazioni di categoria, specifici per ciascuna categoria di prodotto indicata nel Piano e le Agenzie dell'ambiente (ISPRA, ARPA, APPA);

monitoraggio tramite Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per verificare il grado di applicazione dei CAM e l'efficacia;

i «Criteri Ambientali Minimi» (CAM) rappresentano il punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi e potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul *Green Public Procurement* di massimizzare i benefici ambientali ed economici. L'integrazione degli aspetti ambientali nei processi d'acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, *Life Cycle Cost (LCC)*, di un bene/servizio/lavoro, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento (intero ciclo di vita), ma anche i costi effettivi per la collettività;

l'approccio basato sul Ciclo di Vita (LCC) emerge anche dalla strategia europea politica integrata di prodotto (IPP) che ha come documenti di base il libro verde (pdf 226 kb), dalla Comunicazione della Commissione sull'IPP di cui sopra e dalla nuova Direttiva sugli Appalti Pubblici, DIRETTIVA 2014/24/UE (entrata in vigore il 17/4/2014) che determinerà l'obbligo, entro 24 mesi, di aggiornare il Codice degli Appalti con un maggiore orientamento verde;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Green Economy*) istituisce l'obbligo di utilizzare i CAM per i servizi energetici per gli edifici, le attrezzature

elettriche ed elettroniche d'ufficio, le lampade HID e sistemi LED, corpi illuminanti ed impianti di illuminazione pubblica. Prevede inoltre l'applicazione dei CAM per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto per le categorie «Carta per copia e carta grafica», «Ristorazione collettiva e derrate alimentari», «Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene», «Prodotti tessili» e «arredi per ufficio»,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di avviare immediatamente la procedura per attuare compiutamente il «Piano d'Azione» per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) 2008.

G/1586/57/5

NUGNES, DE PETRIS

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

in migliaia di comuni italiani sono presenti le Case dell'acqua, cioè unità distributive aperte al pubblico di acque derivate dall'acquedotto e variamente trattate, destinate al consumo umano;

-le Case dell'acqua - in attuazione delle direttive UE (es. Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) e delle norme nazionali (articolo 180 del decreto legislativo 152/2006) sulla ordine alla riduzione della produzione dei rifiuti - costituiscono un servizio volto a ridurre e limitare le emissioni di gas serra e orientato a modificare gli attuali modelli di consumo in ambito di prevenzione dei rifiuti oltre ad essere una attività finalizzata all'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile;

tali installazioni, sottoposte ad un regime sanitario ben definito e rigido, erogano acqua pubblica di qualità, naturale o frizzante, refrigerata o a temperatura ambiente e pertanto costituiscono presidi di distribuzione di acqua depurata o microfiltrata a erogazione diretta, utilizzando le acque degli stessi acquedotti comunali;

si ricorda, altresì, che dagli erogatori delle suddette case è possibile prelevare sia acqua liscia, generalmente in forma gratuita, sia acqua gassata, generalmente al prezzo simbolico di non più di cinque centesimi, necessario a coprire le spese del sistema di gasatura della stessa acqua come il costo dell'anidride carbonica per uso alimentare, la corrente elettrica necessaria al funzionamento del carbonatore/saturatore e altro. Pertanto, considerata l'ero-

gazione media di una casa dell'acqua l'ammontare annuo ricavato dalla stessa è normalmente compreso fra 1000 e 3000 euro, cui corrisponde una imposta valore aggiunto (IVA con aliquota 10 per cento) da 100 a 300 euro per anno, corrispondente a circa la decima parte dei costi di trasformazione/adattamento degli impianti;

le case dell'acqua hanno una provata ed importante funzione nella riduzione dei contenitori/imballaggi in plastica e contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento, oltre a promuovere comportamenti eco-virtuosi come il consumo dell'acqua a chilometro 0, funzioni e comportamenti che sono richiesti da direttive europee;

proprio al fine di promuovere la valorizzazione di tali strumenti, nel 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *Federutility* (oggi *Utilitalia*) e *Acqua Italia* un accordo di protocollo di intesa per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti, che fa leva sul ruolo delle case dell'acqua nella riduzione delle emissioni inquinanti;

considerato che:

dalle stime delle associazioni di settore, si desume che le cosiddette Case dell'acqua operanti sono circa 3.000, con un volume d'affari medio stimato in euro 5.000 annui, per un volume d'affari totale di 15 milioni di euro. Di queste case dell'acqua, circa due terzi sono gestiti direttamente dai comuni o dalle aziende idriche locali, e come tali già soggetti a fatturazione elettronica o comunque già monitorati. Il recupero di gettito si deve pertanto ascrivere alla sola parte «privata», che oggi fattura circa 5 milioni di euro, la cui potenziale crescita sarebbe dell'ordine di 600.000 euro, con un maggiore gettito in termini di imposte dirette ed IVA di 200.000 euro. Non si tiene peraltro conto delle conseguenze negative sul gettito della possibile cessazione e chiusura di Case dell'acqua, derivanti per i piccoli comuni dall'aggravio burocratico di costi di gestione fiscale,

impegna il Governo:

al fine di rendere l'accesso all'acqua un diritto accessibile per tutti i cittadini, a valutare la necessità e urgenza di prevedere che i distributori automatici al pubblico comunemente denominati «Case dell'acqua», siano installati obbligatoriamente in tutti i comuni del territorio nazionale.

G/1586/58/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di bilancio per 2020;

premessi che:

le Regioni ritengono quanto mai auspicabile e necessario completare l'iter di approvazione di una norma quadro nazionale per contenere il consumo di suolo, che detti principi generali relativi al riconoscimento del valore funzionale del suolo e predisponga un efficace strumentario di definizioni, di istituti giuridici e soprattutto di incentivi,

impegna il Governo:

alla prosecuzione del Governo e del Parlamento sul disegno di legge per il contenimento del Consumo di Suolo a partire, in particolare, dal lavoro effettuato nelle ultime due legislature con il significativo apporto della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

G/1586/59/5

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premessi che:

il Titolo I della Parte II del disegno di legge in esame reca misure per la rimodulazione selettiva delle *tax expenditures* e dei sussidi dannosi per l'ambiente;

l'articolo 77, in particolare, reca disposizioni in materia di accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica;

l'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante la manovra di bilancio per l'anno 2019, dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non su-

periore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuino ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016;

dal punto di vista prettamente ambientale, non è sufficiente promuovere il passaggio dalle fonti fossili all'energia elettrica, ma occorre anche e soprattutto ridurre l'emissione di gas serra, responsabili del surriscaldamento del pianeta;

non è concepibile attribuire incentivi ad impianti, ancorché alimentati a gas o biogas, che producano elevate quantità di biossido di carbonio;

impegna il governo a rivedere le norme richiamate in premessa, al fine di vincolare la concessione degli incentivi in oggetto alla produzione di livelli ragionevolmente contenuti di biossido di carbonio.

G/1586/60/5

ANGRISANI, DE LUCIA, GIANNUZZI, RICCIARDI, PUGLIA, VACCARO, CASTELLONE, CORRADO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 12 del provvedimento reca disposizioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;

considerato che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce, all'articolo 17-*terdecies*, norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti e demanda a successivi decreti ministeriali la definizione delle necessarie modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione;

risulta evidente come anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici siano funzionali ad un'efficace strategia di riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla circolazione di veicoli;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere un'integrazione della regolamentazione relativa alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione che includa anche i veicoli a trazione ibrida con installazione di motori elettrici.

G/1586/61/5

DE BONIS, BUCCARELLA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

gli scienziati del clima hanno più volte ribadito che per contenere il riscaldamento globale entro i limiti stabiliti dalla comunità internazionale alla conferenza di Parigi dello scorso dicembre, si dovrà ridurre l'uso dei combustibili fossili a un ritmo ancora più veloce, almeno del doppio, di quanto previsto dagli accordi;

Joeri Rogelj, ricercatore presso l'*International institute for applied systems* austriaco, insieme ai suoi colleghi europei e canadesi, ha pubblicato su *Nature Climate Change* uno studio dove sostiene che tutte le precedenti stime sulla quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera siano in realtà troppo generose e che i livelli indicati come potenzialmente catastrofici per l'ambiente siano raggiungibili molto prima del previsto. Infatti, il *Carbon budget* della Terra, cioè il bilancio che indica la quantità di CO₂ che possiamo ancora emettere in atmosfera senza sfiorare la soglia dei 2 gradi centigradi di aumento della temperatura globale, è la metà di quel che finora è stato stimato. Questo significa che invece di 2.390 miliardi di tonnellate di CO₂, la nostra atmosfera potrà sopportarne 1.240 miliardi, circa la metà, prima che gli effetti siano irreversibili;

dalla rivoluzione industriale a oggi la temperatura globale è salita di 1 grado e il livello del mare di 14 centimetri. Nel 2014 le emissioni di CO₂ ammontavano a poco meno di 36 miliardi di tonnellate. Secondo i calcoli contenuti nello studio di Rogelj, proseguendo a questo ritmo il budget di carbonio disponibile terminerà nel giro di 34 anni. Ciò significa che dal 2050 in poi tutti gli Stati del mondo dovrebbero essere a emissioni zero per evitare che il termometro della Terra salga di oltre 2 gradi;

considerato che:

la Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei Paesi dell'UE e il suo obiettivo, tra gli altri, è quello di sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici ed eliminare gradualmente ogni finanziamento a nuovi progetti legati al settore dei combustibili fossili entro il 2020. Questo è l'obiettivo che la BEI ha inserito nella bozza della sua strategia energetica;

tra i progetti che la banca non intende più finanziare ci sono quelli su produzione di petrolio e gas, infrastrutture per gas naturale, produzione di energia o generazione di calore da combustibili fossili;

i giacimenti di petrolio non sono appannaggio esclusivo del mondo arabo, inglese, americano, indiano o norvegese, bensì esistono anche in Italia e sono in genere piuttosto frammentati e nella maggior parte dei casi situati a profondità importanti o ancora offshore. Uno dei territori italiani più ricchi in questo senso è la Sicilia che dispone di petrolio a Ragusa, Gela e Gagliano Castelferrato. La Basilicata è un'altra Regione italiana in cui si estrae petrolio, nel dettaglio in Val D'Agri con il vanto del 70 per cento della produzione nazionale di petrolio. Anche la Calabria riserva petrolio nella zona di Crotona, ma pozzi sono presenti anche in Molise, in Abruzzo e nel Lazio;

soprattutto alla luce degli impegni presi a Parigi, insieme ad altri 195 Paesi, firmando un accordo per ridurre le emissioni inquinanti sembra assurdo e sconsiderato procedere allo sfruttamento delle risorse naturali presenti in Italia. Dunque, se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo smettere di usare combustibili fossili;

ci si domanda, quindi, se esista oggi una politica energetica in Italia e se la politica si stia preoccupando seriamente del futuro del Paese in un settore così strategico. Non è più immaginabile, quindi, pensare alle risorse petrolifere italiane ma bisognerebbe domandarsi, invece, perché l'Italia, che potrebbe essere all'avanguardia dello sviluppo sostenibile, sia la nazione d'Europa che negli ultimi cinque anni ha maggiormente disinvestito nelle fonti rinnovabili, eolico, solare, geotermico, distruggendo la metà dei posti di lavoro in un settore sul quale altri Paesi investono con decisione;

nell'ultimo secolo l'emissione di CO₂, il gas che maggiormente altera il clima, si è moltiplicata in tutto il mondo per diciassette volte. Conosciamo il grido di Papa Francesco nell'enciclica «Laudato si'»: «Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti - specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas - deve essere sostituita progressivamente e senza indugio»;

tenuto conto che:

occorrerebbe puntare sulle nostre risorse petrolifere utilizzandole piuttosto come collaterale di garanzia per l'emissione di obbligazioni. Infatti, se venissero emessi bond garantiti dal petrolio Lucano o siciliano, etc., come

garanzia reale, si favorirebbero bassi interessi (lo *spread* sarebbe negativo rispetto alla Germania o a qualsiasi altro Paese);

una soluzione, questa, che permetterebbe in 25 anni di ripagare il debito pubblico e verrebbe, inoltre, scongiurato lo sconsiderato sfruttamento delle risorse naturali dovuto alle attività di estrazione del petrolio e del gas, svolto, il più delle volte, su aree geograficamente e morfologicamente non adatte a tali scopi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di mettere in atto una politica energetica e produttiva in grado di abbandonare i fossili e di utilizzare i pozzi petroliferi italiani come garanzia per l'emissione di obbligazioni al fine di reperire risorse. Infatti, la sola consistenza del giacimento petrolifero della Val D'Agri, in Basilicata (almeno 15 miliardi di barili) consentirebbe di emettere band tali da azzerare il debito pubblico italiano e, con il risparmio tra il costo dei *bond* attuali (*spread* altissimo) ed i *Petrol bond*, si avrebbero, nel giro di 25 anni, risorse per rimborsare i *Petrol bond* senza estrarre un solo barile e sostenendo lo stesso costo che oggi si paga, a titolo di interessi, sul debito pubblico.

G/1586/62/5

DE BONIS

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il costo della bolletta dell'energia elettrica per la seconda casa è più alto rispetto a quello della prima casa, con pari consumi elettrici. Pare che questo avvenga a causa della riforma del 2017, che ha cambiato la tipologia di tariffa applicata alle utenze non residenti;

per l'energia elettrica, fino a qualche mese fa, erano previste tariffe regolate dall'Autorità più alte per le seconde case rispetto a quelle per gli immobili dove l'intestatario della bolletta era residente. Questo non accadeva per il gas metano. Con la riforma del gennaio 2017, delibera 582/2015/R/eel, le

novità che l'ARERA per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha stabilito sono:

- abolizione della progressività, cioè del sistema che faceva pagare un prezzo maggiore al kWh in corrispondenza di alti consumi;

- nuova tariffa TD per i servizi di rete, quindi relativi al trasporto e alla distribuzione dell'energia elettrica, spostati sulla parte fissa (quello che comporta la riforma è quindi che i costi di rete saranno pagati per la potenza impegnata e non più in base ai kWh consumati dal cliente);

- intervento sugli oneri di sistema (più alti sulla seconda casa);

una delle voci presenti sulla bolletta della luce è quella relativa agli oneri generali di sistema e, anche se nella fattura sono specificate solo una volta all'anno, comprende tutti i costi relativi a ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione) e ARIM (rimanenti oneri generali);

il costo legato agli oneri di sistema viene imposto, quindi, dall'Autorità ed è uguale per tutti i fornitori: questa voce sulla fattura viene applicata a tutti i clienti domestici, sia residenti che non residenti. Ma con l'introduzione della tariffa TD a partire da gennaio 2017, la spesa per gli oneri di sistema viene definita in modo diverso per clienti residenti e non. Questa voce viene applicata:

- a clienti residenti in quota energia, calcolata in euro al kWh, in base ai consumi del cliente;

- ai clienti non residenti sia in quota energia che in quota fissa: pagano quindi una parte di oneri di sistema in quota energia (in euro/kWh) così come i residenti e una parte in quota fissa, in euro al mese. Per questo, l'importo della quota fissa per i non residenti è più alto;

considerato che:

avere una seconda casa, molte volte, non significa essere facoltosi, ma è perché o si è ereditata dai genitori o perché acquistata con duri sacrifici per poter risparmiare i maggiori costi che le vacanze comportano. In ogni caso, non è giusto pagare delle maggiorazioni, visto che su ogni bolletta sono già previsti oneri altissimi, che superano gli stessi consumi energetici,

impegna il Governo:

a prendere iniziative verso i gestori affinché pareggino l'importo della quota fissa della bolletta dell'energia elettrica per utenza domestica residente a quella non residente.

G/1586/63/5

ROMEO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, BAGNAI, MONTANI,
SAVIANE, SIRI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, per interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

in particolare, il Fondo è destinato a sostenere, con concessione di garanzie, fino al 80 per cento di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e/o progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali;

ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dall'articolo 11, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale RTN, sul territorio Italiano;

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di propria competenza affinché si avvii la realizzazione del progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso.

G/1586/64/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,
impegna il Governo:

ad approvare, superando la logica dei «piani stralcio», con DPCM l'intero «Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Acquedotti» e che, a tal fine, sia convocato il Tavolo Tecnico-Politico istituito in occasione dell'elaborazione e approvazione del Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche - Sezione Invasi;

altresì si chiede l'impegno al Governo a procedere a una revisione del cronoprogramma di spesa degli interventi della Sezione «Acquedotti» che riduca le annualità dalle attuali dieci a un numero inferiore, così da favorire un maggiore finanziamento di opere per anno e quindi un più equilibrato soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali in materia di acquedotti su tutti i territori regionali e, nell'ambito di tale revisione, a integrare prioritariamente le risorse già stanziata dal cronoprogramma finanziario attualmente vigente per l'anno 2020, così da poter finanziare, con il Piano Nazionale, gli interventi delle Regioni escluse dal Piano Stralcio di luglio 2019.

G/1586/65/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del Ì AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,
impegna il Governo:

a sollecitare il riavvio del Piano Invasi ormai bloccato a seguito di rimodulazione delle schede di valutazione, che non sono state formalizzate nella forma definitiva né diramate per raccogliere le proposte.

G/1586/66/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020
premessi che:

il Codice dei contratti pubblici/Regolamento unico *ex art.* 216 comma 26-octies come modificato dalla L. 55/19.

la legge 55/19 (c.d. «Sblocca Cantieri») che ha modificato il Codice dei contratti pubblici, ha reintrodotto nel nostro ordinamento il Regolamento unico, quale strumento attuativo del Codice, in sostituzione della disciplina di soft law (linee guida Anac e decreti ministeriali);

al fine di semplificare le procedure di affidamento degli appalti ed accelerare le attività delle stazioni appaltanti in un'ottica di rilancio degli investimenti pubblici, nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni chiedono di essere coinvolte attivamente prima dell'emanazione del regolamento, anche in considerazione delle proposte già presentate al MIT in sede di consultazione pubblica, con l'ausilio di ITACA, quale suo organo tecnico;

infine si ritiene utile attivare operativamente la Cabina di Regia, prevista dall'art. 212 del Codice, quale organo di raccordo tra le amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome e le autonomie locali, per il coordinamento e l'applicazione della normativa di settore;

impegna il Governo:

ad emanare prima possibile il regolamento al decreto legislativo n.50 del 2016.

G/1586/67/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020,
premessi che:

In relazione all'art. 4 del DL 32/2019 e alla probabile nomina dell'ANAS quale Commissario straordinario per le opere strategiche nel settore

della viabilità, nonostante proprio *Ì ANAS*, da soggetto attuatore, avesse rivelato criticità legate a ritardi nella progettazione e realizzazione degli interventi, le Regioni ribadiscono quanto già richiesto con l'ordine del giorno, approvato dalla Conferenza delle Regioni del 25 luglio 2019 e trasmesso all'allora Ministro Toninelli, con contestuale richiesta di incontro, con il quale si chiedeva di riconoscere i Presidenti di Regione quali Commissari straordinari per le opere strategiche nel settore della viabilità e si ribadiva la necessità di un coinvolgimento delle Regioni nella nomina dei Commissari straordinari.

impegna il Governo:

alla nomina dei Commissari straordinari ex art. 4 DL 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) nella figura del Presidente di Regione.

G/1586/68/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020

premesso che:

sul tema dell'aggiornamento degli standard urbanistici ed edilizi, fatte salve le residue valutazioni da parte del sistema delle Regioni e delle Province Autonome, si auspica che il testo elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con Decreto del MIT n. 349 del 31 luglio 2018 consegua un veloce consolidamento normativo. A tal fine potrebbe essere utilmente replicato il procedimento dell'Intesa Istituzionale conseguita nel 2016 per la formalizzazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET);

impegna il Governo:

alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituito presso il MIT per la revisione del decreto-legge 1444/68.

G/1586/69/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020
premessi che:

L'attuale inclusione tra i Servizi di Interesse Economico Generale - SIEG comporta un ingiustificato aggravio delle procedure di finanziamento, tenute al rispetto degli obblighi comunitari vigenti in materia di Aiuti di Stato;

impegna il Governo:

a sostenere, insieme alle Regioni e agli ex IACP comunque denominati, il confronto avviato con la Comunità Europea per il riconoscimento dell'edilizia pubblica sovvenzionata quale semplice Servizio di Interesse Generale - SIG e non quale Servizio di Interesse Economico Generale - SIEG, in quanto si tratta di un'attività svolta esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione e non oggetto di concorrenza sul mercato.

G/1586/70/5

TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame dell'AS 1586 recante legge di Bilancio per 2020
Premesso che:

su iniziativa del Consiglio Superiore, a seguito dell'impulso dato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in sede di approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, nel 2017 è stato istituito un Tavolo tecnico permanente con il compito di rivedere ed aggiornare le regole sulle costruzioni, ovvero disciplinare l'intero settore delle «costruzioni» e non solo l'edilizia, oggetto dell'attuale DPR 380/2001;

dopo quasi due anni di lavori il Tavolo ha predisposto una bozza di nuovo testo del DPR 380 che sarebbe estremamente utile per aggiornare una normativa risalente ad oltre 40 anni fa, eliminando le contraddizioni che una serie di integrazioni susseguitesisi nel tempo hanno generato, creando numerosi

conflitti e dubbi interpretativi e diversi interventi della Corte Costituzionale per risolvere conflitti di attribuzioni tra leggi statali e regionali;

la Conferenza delle Regioni e Province autonome confermano la necessità che tale lavoro sia portato a conclusione, in particolare dando seguito a quanto disposto dall'art. 94-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001 s.m.i. che testualmente recita «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 55/2019 (conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi »rilevanti« nei riguardi della pubblica incolumità, degli interventi di »minore rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità e degli interventi »privi di rilevanza« nei riguardi della pubblica incolumità.» L'emanazione delle linee guida consentirà alla Regione di dotarsi delle apposite elencazioni di opere ricadenti nelle sopra indicate tipologie di interventi, determinando così una ottimizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione dei progetti sottoposti alla normativa sismica nei riguardi della pubblica incolumità;

impegna il Governo:

alla prosecuzione e completamento del lavoro del Tavolo istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la revisione del D.P.R. 380/01, il T.U. per l'Edilizia.

G/1586/71/5

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nei rispettivi territori, le regioni possano destinare dei fondi appositamente stanziati, ai sensi dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;

la X Commissione permanente del Senato, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Di-

stretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA;

il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche;

nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1476, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, è stato approvato l'ordine del giorno G/1476/16/10e11, che impegna il governo a destinare, nella legge di bilancio per l'anno 2020, nuove ed ulteriori risorse alle regioni Marche e Abruzzo finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa collocate nelle medesime regioni;

impegna il governo,

nell'ambito delle proprie competenze, a favorire la realizzazione ed il completamento degli interventi già programmati nelle regioni Marche e Abruzzo ed a stanziare adeguate risorse, qualora la realizzazione ed il completamento dei medesimi dovesse richiedere ulteriori fondi rispetto a quelli già stanziati a legislazione vigente.

G/1586/72/5

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in oggetto istituisce un Fondo per un Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, destinato a sostenere progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico;

la manovra di bilancio non destina tuttavia fondi specifici per la realtà ligure;

tra i grandi investimenti pubblici ormai non più procrastinabili, si annoverano in particolare la nuova diga foranea di Genova, che dovrebbe consentire lo spostamento di 500 metri dalla costa, rispetto agli attuali 160 metri, circa cinque km della diga foranea del porto di Genova, e la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare);

l'avvio dei progetti richiamati consentirebbe da un lato di dare slancio al Paese ed alla realtà produttiva delle regioni del nord ovest, dall'altro avrebbe positive ripercussioni sul versante della riduzione dei rischi dovuti a fenomeni atmosferici sempre più intensi e pericolosi;

impegna il governo

ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, affinché siano prontamente avviati e realizzati in tempi ragionevoli i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente (Ribaltamento a mare).

G/1586/73/5

RICCARDI, DE LUCIA, SANTILLO, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, MORONESE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti degli enti territoriali con particolare riferimento, al comma 13, alla manutenzione della rete viaria e, al comma 16, alla messa in sicurezza delle strade;

considerato che:

il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

G/1586/74/5

D'ARIENZO, PINOTTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che,

le ZES (Zone Economiche Speciali) individuano diversi strumenti per lo sviluppo delle aree e dei territori di elezione. Tutti gli strumenti individuati sono soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

le disposizioni comunitarie, oltre a definire intensità e caratteristiche degli aiuti ammissibili, escludono particolari settori, tra cui quello del trasporto e delle relative infrastrutture. Il Regolamento (UE) 651/2014 identifica puntualmente il settore del trasporto escluso dagli aiuti regionali per il tramite dei seguenti codici NACE:

- NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATECO2007 49);

- NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATECO2007 50);

- NACE51: Trasporto aereo (codice ATECO2007 51);

non rientra nel settore del trasporto il codice NACE52: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATECO2007 52). Ciò in quanto le attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali non sono, né giuridicamente, né di fatto, attività sussumibili nella nozione di trasporto;

la disciplina del Credito d'imposta per il mezzogiorno (Legge 28 dicembre 201.5-, n. 208) e del Contratto di sviluppo (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) sono entrambi soggetti alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sopra richiamate e alle limitazioni in esse contenute;

mentre la normativa attuativa del Contratto di sviluppo ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATECO2007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), e cioè coloro che esercitano le attività portuali, il Credito d'imposta per il mezzogiorno risulta invece inibito alle aziende la cui attività è codificata dal predetto codice ATECO2007 52;

in particolare, il modello di richiesta on line del Credito d'imposta per il mezzogiorno (predisposto dall'Agenzia delle Entrate in attuazione della disciplina ZES, nella versione rilasciata il 24 settembre 2019) non consente di inserire il codice ATECO2007 52. Tale incongruenza non trova giustificazione in alcuna normativa comunitaria e si pone in contrasto con le disposizioni nazionali che disciplinano il Contratto di sviluppo (soggetto, come sopra evidenziato, alla medesima normativa comunitaria che regola il Credito d'imposta per il mezzogiorno);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 affinché si rendano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, lettera e), del Decreto Interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati.

G/1586/75/5

SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;

attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;

sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

impegna il Governo:

ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempra anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».

G/1586/76/5

QUARTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, L'ABBATE, LEZZI, LUCIDI, MININNO, ORTOLANI, PIARULLI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 36 del provvedimento reca misure per il rafforzamento delle zone economiche speciali del sud Italia;

considerato che:

il sistema portuale dell'Adriatico meridionale è strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia;

i porti ricadenti nella gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale necessitano di massivi interventi di rinnovamento delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento alla carenza di infrastrutture retroportuali adeguate;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con nota prt. 20258 del 31/07/2018 ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una richiesta di finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dente di attracco alla banchina «capitaneria» nella darsena interna molo S. Vito del porto di Bari; 35.930.000 euro per i progetti di ristrutturazione del Faro e degli accosti portuali nave-traghetto del porto di Brindisi; 16.000.000 di euro per l'esecuzione del Progetto definitivo denominato «Lavori per prolungare il molo foraneo secondo le previsioni del vigente piano regolatore portuale» per il porto di Barletta. Tale progetto è stato esaminato favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 221 reso nell'adunanza del 15/01/2007 e costituisce il primo stralcio

funzionale delle opere previste dalla AFT approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con voto n. 198 reso nell'adunanza del 27/7/2007 e mai nel passato finanziato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di ristrutturazione infrastrutturale nei porti ricadenti nella gestione dell'Autorità Sistema Portuale del Mare adriatico meridionale con particolare riferimento ai porti di Bari, Barletta e Brindisi.

G/1586/77/5

DELL'OLIO, GARRUTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessi che:

l'articolo 58 interviene sulla disciplina transitoria in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021, assicurando in tal modo ampio spazio nella manovra per il 2020 alla materia previdenziale e al nodo centrale della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale;

proprio con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del Comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del Comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti, mediante pronuncia n. 132/2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il Comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei pro-

pri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge;

in data 20 febbraio 2019, il Procuratore Generale della la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal Comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

in seguito alla pronuncia della Corte dei Conti, il Comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi allo scopo di garantire ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa di Prestanza del Comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti.

G/1586/78/5

MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, ROMANO, PUGLIA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in commento, all'articolo 56 comma 2 si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici e al comma 3 del medesimo articolo si prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;

considerato che

con la c.d. riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

tenuto conto inoltre che:

- le azioni mitigative messe in atto - a parte misure per i cosiddetti «lavoratori precoci»

- non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di Imprese Ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inadatti per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

- sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un re.fu.so all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle »disposizioni di cui al presente articolo« anziché alle » disposizioni di cui al presente comma«, come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cost., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato art. 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività»;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere che nell'ambito delle tematiche affrontate dalle Commissioni di cui all'articolo 56, commi 2 e 3, del disegno di legge in esame siano ricomprese le problematiche relative ai lavoratori del settore ferroviario.

G/1586/79/5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»

premesso che:

la scuola dell'infanzia costituisce un anello fondamentale del sistema formativo 0-18 anni. È però l'unico settore a non avere ancora usufruito del potenziamento dell'organico, finalizzato a favorire lo sviluppo dell'istruzione, in un'ottica di maggiore tutela della famiglia;

è necessario quindi provvedere ad ampliare con la previsione di ulteriori posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107,

impegna il Governo:

ad integrare di ulteriori 3000 posti la Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e specificamente richiamata dall'art. 1 comma 95 della medesima legge, da riservare al potenziamento della scuola dell'infanzia, ivi compresi quelli occorrenti alla stabilizzazione dei posti delle sezioni sperimentali di cui al comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 istituiti nelle scuole statali. Questi ulteriori posti si vanno ad aggiungere quelli già attivati dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018/2019 per il medesimo grado di scuola, sono altresì ripartiti dal ministro competente tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti nella medesima tabella.

G/1586/80/5

PITTONI, SAPONARA, BARBARO

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S.1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 255, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che le Università statali sono tenute ad esonerare dalla contribuzione studentesca tutti gli studenti entro il primo anno fuori corso, con requisiti di merito indicati dalla norma stessa e con ISEE inferiore a 13.000 euro - oltre agli studenti cui vi erano già tenute ai sensi della ai sensi del D.lg.vo n. 68/2012 in materia di diritto allo studio -;

il successivo comma 257 ha inoltre previsto limiti alla contribuzione dovuta dagli studenti con medesimi requisiti di merito e con ISEE inferiore a 30.000 euro;

per compensare la diminuzione di gettito nei bilanci degli Atenei, il comma 265 ha previsto uno stanziamento specifico a valere sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università statali, pari all'importo complessivo di 55 milioni per il 2017 e di 105 milioni dall'anno 2018;

tali somme non risultano essere sufficienti a compensare le università del minor gettito risultante dall'applicazione a regime della norma succitata,

impegna il Governo:

a prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di assicurare il diritto allo studio.

G/1586/81/5

SAPONARA, BARBARO, PITTONI

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

con l'articolo 28 si istituisce Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), sottoposta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la finalità di potenziare l'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese;

il Direttore e cinque componenti su otto del consiglio direttivo della futura agenzia nazionale per la ricerca saranno di nomina politica;

al fine di «potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca», alla nuova agenzia verranno assegnati «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022». A questi vanno aggiunti «4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il funzionamento e per il personale dell'agenzia»;

nel 2016 il Governo Renzi provò a mettere le mani sulle nomine dei professori attraverso le contestate «Cattedre Natta», ma stavolta si cerca di arrivare alle risorse della ricerca attraverso «persone di elevata qualificazione scientifica, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca» pronte a entrare nel direttivo;

tutto questo confligge con la libertà di ricerca sancita all'articolo 33 della Carta costituzionale, infatti un'agenzia con due terzi dei vertici direttamente nominati dal Governo, significa che la ricerca sarà completamente appannaggio della politica, che potrà decidere gli argomenti su cui investire i finanziamenti e a decidere se si può fare su una certa cosa e chi può farla;

inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si stabilisce, tra l'altro, la dotazione organica dell'Agenzia, nonché i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ma soprattutto sono definite le

procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le relative modalità di attuazione;

esiste già il Cnr che svolge nella sostanza funzioni equivalenti a quelle affidate alla costituenda agenzia, ma che dà molte più garanzie in tema di terzietà e indipendenza dalla politica;

si apprende in queste ore la totale dissociazione del Ministro dell'istruzione dall'iniziativa di costituire l'Agenzia e la sua volontà di allearsi in Parlamento per fare cambiare la norma e questo non può non gettare un'ombra di inquietudine sul metodo adottato nella redazione della legge di Bilancio 2020,

impegna il Governo:

a sopprimere l'articolo 28 della legge di Bilancio 2020.

G/1586/82/5

MANTOVANI, GARRUTI, GRANATO, LEZZI, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI, CROATTI, LANZI, CORBETTA, MAIORINO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

l'articolo 28, comma 15, dell'A.S. 1586 prevede un incremento, per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015, come modificata dalla legge n. 145 del 2018, con la finalità di favorire l'innovazione digitale della didattica;

la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 56, ha infatti previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nel rispetto del quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);

sulla base dell'analisi e dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, il Piano nazionale per la scuola digitale, avviato nel 2015, al termine di 4 anni ha prodotto risultati piuttosto modesti. Ad esempio, solo il 20 per cento degli insegnanti ha effettuato corsi formativi in materia di alfabetizzazione digitale e nel 24 per cento delle scuole mancano ancora di corsi di programmazione;

considerato che:

in Italia si registra un grave ritardo nel campo della formazione matematica, tecnico-scientifica e digitale, che ostacola la crescita economica e lo sviluppo sociale del Paese;

secondo l'indice DESI «*Digital economy and society index*» (Indice dell'economia e della società digitali) 2019, nell'indicatore «capitale umano», ossia chi ha competenze nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'Italia si posiziona al 26° posto su 28 Stati membri dell'Unione europea, con un punteggio pari a 32,6 e quindi ben al di sotto della media europea (la cui soglia è fissata al 48,0);

gli esiti dei *test* Invalsi 2019, comprensivi degli studenti che hanno affrontato l'esame di maturità, confermano che la scuola italiana si trova in una condizione di grave crisi. Con riguardo alla matematica, ad esempio, il livello medio degli alunni è fermo alla terza classe della scuola secondaria di primo grado;

resta inoltre alto il gap di genere e tra le diverse zone del Paese;

l'adozione di politiche attive di formazione, in particolare a livello scolastico, potrebbe invertire questa tendenza, permettendo a tutti di apprendere strumenti e competenze tecnico-scientifiche in linea con le richieste del mercato del lavoro e con le esigenze necessarie per interagire con la società moderna, ma soprattutto per possedere gli strumenti culturali e critici per esercitare il proprio diritto di cittadinanza, ossia di essere cittadine e cittadini liberi e consapevoli;

parte fondamentale e vero e proprio sostegno di questa nuova strategia formativa per le prossime generazioni dovrebbe essere l'insegnamento delle competenze matematiche, che in prospettiva di ricerca di un'occupazione sono richieste da istituti ed enti di ricerca, pubblici e privati, nonché da imprese che offrono consulenza e servizi di vario genere, da aziende dei settori industriale, ambientale, sanitario, finanziario, addirittura nell'ambito della pubblica amministrazione. Tale disciplina è inoltre un'ottima base per accedere alla professione di docente, vista la carenza strutturale di insegnanti in queste materie;

è necessario, sin dal livello della scuola primaria, rivedere sia la didattica della matematica, per sviluppare le capacità tecniche e matematiche degli alunni, sia la fase dell'orientamento scolastico, permettendo agli studenti di scegliere un percorso formativo conformato, nel medesimo tempo, sia sulle proprie passioni sia sugli sviluppi del mercato del lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare, vista la scarsa efficacia del Piano nazionale scuola digitale, un nuovo piano nazionale che, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse e la realizzazione di percorsi formativi innovativi per un corretto orientamento delle studentesse e degli studenti, abbia tra i punti centrali l'in-

troduzione di una metodologia più efficace di insegnamento e apprendimento della matematica e dell'educazione digitale, affinché la matematica possa svolgere la sua funzione insostituibile di strumento cardine per l'affinamento del ragionamento logico, incoraggiando i giovani nell'affrontare le sfide presenti e future del mercato del lavoro in continua evoluzione.

G/1586/83/5

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

l'articolo 28 del disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di istruzione e ricerca scientifica;

detto articolo, in particolare, istituisce l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), avente il compito di concorrere al potenziamento dell'attività di ricerca nel Paese, incrementando la sinergia tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati;

il medesimo articolo incrementa altresì il fondo in favore del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, stanziando risorse per la formazione degli insegnanti di sostegno e incrementa le risorse per l'acquisto di beni e servizi, da parte delle scuole, per la didattica digitale;

sono completamente assenti misure finalizzate al diritto allo studio delle persone con disabilità, nonché in materia di innovazione e ricerca;

impegna il governo

ad attuare tutte le iniziative di propria competenza al fine di sopperire alla mancanza di fondi nella manovra di bilancio a tutela dell'istruzione delle persone con disabilità, e più in generale a promuovere con ogni strumento adeguato il diritto allo studio delle medesime persone, includendo azioni in materia di innovazione e ricerca.

G/1586/84/5

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

negli ultimi anni un importante filone di interventi ha investito il sistema degli enti previdenziali pubblici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza amministrativa complessiva del settore;

attualmente sul risultato netto della gestione delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 grava un'imposta sostitutiva prelevata annualmente con aliquota del 20 per cento, a seguito dell'aumento disposto dalla legge di stabilità 2015;

impegna il Governo:

ad incentivare la partecipazione dei soggetti giovani alle forme pensionistiche complementari, ancora oggi decisamente scarsa, attraverso una duplice linea di intervento, sulla disciplina fiscale che regola la fase del finanziamento delle predette forme pensionistiche e quella dell'accumulo dei rendimenti derivanti dalle risorse investite.

G/1586/85/5

SAPONARA, BARBARO, PITTONI

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di attribuire natura strutturale al predetto Fondo «Sport e Periferie», ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Le suddette ri-

sorse iscritte su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venivano assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto che: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie sono trasferite alla società Sport e salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo»;

il successivo comma 29 dello stesso articolo ha precisato che «per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa»;

l'articolo 20 della presente legge attribuisce nuovamente all'Ufficio per lo Sport la gestione diretta delle risorse del Fondo Sport e Periferie,

impegna il Governo

a mantenere l'attuale gestione in capo alla Società Sport e Salute S.p.A. per meglio garantire lo spedito svolgimento degli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi, evitando gli inevitabili aggravii burocratici che una gestione ministeriale comporterebbe.

G/1586/86/5

SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 44, comma 4 incrementa lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere su una quota degli stanziamenti dell'anno 2019 iscritti su diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo;

dalle audizioni delle varie categorie coinvolte, sono emerse molteplici criticità nella gestione dei fondi, che il precedente governo intendeva sanare attraverso una riforma del FUS;

nei criteri delle aggiudicazioni dei fondi c'è stato un tipo di giudizio da parte delle commissioni esaminatrici in cui il più delle volte è prevalsa la parte soggettiva della valutazione a scapito dei criteri oggettivi quali ad esempio la qualità della proposta e la qualità degli artisti. La parte soggettiva va rimodulata in modo che all'interno si utilizzino criteri oggettivi, come ad esempio la vendita dei biglietti. Occorre far rientrare il giudizio in parametri misurabili;

nella passata legislatura si è presa in considerazione l'ipotesi di una regionalizzazione del FUS, mantenendo un ufficio centralizzato, per gestire il grande numero di istanze che arrivano. Nel territorio spesso c'è infatti la sensibilità per capire la rilevanza che un'esperienza artistica può avere in quella zona,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di gestire le risorse del FUS a livello regionale, ferma restando la centralità degli uffici dove giungono le richieste di finanziamento.

G/1586/87/5

NUGNES

Accolto come raccomandazione

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1586 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

il GREEN NEW DEAL rappresenta il centro della strategia di sviluppo del Governo dei prossimi anni;

nell'ambito degli obiettivi della nuova normativa quali la decarbonizzazione e la realizzazione di un'economia circolare sarebbe utile rendere obbligatoria l'indicazione dell'impronta di carbonio su ogni prodotto affinché i consumatori possano scegliere responsabilmente cosa acquistare, anche secondo una valutazione legata al maggior impatto ambientale di ogni prodotto, prevedendo contestualmente l'incentivazione fiscale ai prodotti ambientalmente sostenibili;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di individuare un organismo competente alla valutazione di rimodulazioni dell'imposta del valore aggiunto calcolata sul-

l'impronta di carbonio di ogni manufatto immesso sul mercato calcolato su tutto il ciclo di vita dello stesso (LCA) dal momento dell'estrazione, importazione, fino allo smaltimento.

G/1586/88/5

RICCIARDI, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA, CAMPAGNA, PIRRO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti degli enti territoriali con particolare riferimento, al comma 13, alla manutenzione della rete viaria e, al comma 16, alla messa in sicurezza delle strade;

considerato che:

lo scorso agosto sono state presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le linee guida per la manutenzione dei viadotti, per la cui redazione il Ministero ha incaricato l'ufficio Ispettivo Territoriale di Roma che si è avvalso del supporto di diverse Istituzioni Universitarie tra cui la facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino, l'Università di Trento e di alcuni professionisti esterni che collaborano con l'Università degli studi di Napoli Federico II;

fra settembre 2018 e luglio 2019 sono stati effettuati 180 sopralluoghi sui viadotti di tutta la rete autostradale, che hanno confermato l'effettivo stato di ammaloramento dei viadotti, in alcuni casi anche molto avanzato;

sono state inoltre analizzate le relazioni e i calcoli condotti dalle società concessionarie sui viadotti, da cui sono emerse evidenti anomalie. In particolare rispetto alla caratterizzazione dei materiali, la valutazione delle sezioni geometriche e dello stato di precompressione, spesso l'analisi è stata effettuata in riferimento alle ipotesi progettuali;

la valutazione dello stato delle armature da precompressione, con specifico riferimento alla determinazione della precompressione residua, risulta raramente visibile, rendendo necessario eseguire specifiche ispezioni e verifiche. In particolare, le cadute di tensione a tempo infinito sono risultate

spesso superiori rispetto a quelle ipotizzate nel progetto, raggiungendo valori oltre il 30 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato al monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ed alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso.

G/1586/89/5

Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PESCO, BRIZIARELLI, FEDE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti;

premesso che:

i vantaggi derivanti dal maggior utilizzo di biciclette e biciclette elettriche sono evidenti in termini di riduzione di emissioni di anidride carbonica;

la cargo *bike* è un mezzo di trasporto molto simile ad una bicicletta a tre ruote, specificatamente progettata per il trasporto di carichi, e può essere azionata dalla sola forza muscolare o essere a pedalata assistita. Può essere utilizzata in vari ambiti, dal trasporto di persone al trasporto di merci da parte di attività commerciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a favorire l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche, cargo *bike* e cargo *bike* elettriche a pedalata assistita.

G/1586/90/5

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA, DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

è quanto mai urgente, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedere un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a limitare la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati attraverso il sistema del c.d. vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a 3 litri utilizzati da utenze domestiche.

G/1586/91/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, ACCOTO, CALANDRINI, DAMIANI, DELL'OLIO, FAGGI, FANTETTI, TARICCO, FERRERO, FERRO, GALLICCHIO, BOTTICI, MANCA, Marco PELLEGRINI, PESCO, PICHETTO FRATIN, PIRRO, PRESUTTO, RIVOLTA, SACCONI, STEFANO, STEGER, TOSATO, ZULIANI, COMINCINI

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

premesso che:

l'emergenza amianto è sempre molto presente in Italia, in special modo nelle scuole;

dagli ultimi dati trasmessi dall'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) emerge uno scenario preoccupante: sono 2.400 le scuole a rischio, che si traducono in 350.000 alunni e almeno 50.000 docenti;

l'amianto è stato ufficialmente bandito nel 1992 con la legge n. 257, ma nonostante ciò, a distanza di 27 anni, il rischio di esposizione continua a incombere sulla salute e sull'ambiente poiché continua ad essere situato principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole;

gli ambienti frequentati dai bambini sono quelli a maggior rischio, se si considera che l'ambiente scolastico è quello in cui, in media, un bambino trascorre molto tempo, in termini di anni e di ore giornaliere;

i principali prodotti che contengono amianto nelle scuole sono i ricoprimenti a spruzzo e i rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie e pavimenti vinilici;

l'amianto diventa un serio problema a seconda della friabilità del materiale contenente amianto (MCA), cioè quel materiale che potrebbe essere sbriciolato solamente con la pressione della mano,

impegna il Governo:

a valutare la necessità e l'urgenza di stanziare adeguate risorse finanziarie, a favore dei comuni e delle città metropolitane, al fine della verifica, del monitoraggio del rischio amianto e della conseguente eliminazione dello stesso tramite bonifica, negli edifici pubblici con particolare priorità nelle scuole.

G/1586/92/5

MARCUCCI, FERRARI, MIRABELLI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, TARICCO

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premessi che:

il settore siderurgico ha fortemente caratterizzato il tessuto produttivo dell'area di Taranto: l'impianto siderurgico *ex Uva*, il più grande d'Europa, rientra fra i siti di interesse strategico per il nostro Paese;

la crisi del comparto siderurgico, con le connesse criticità ambientali, ha influito negativamente sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo, ed è stata riconosciuta l'area di crisi industriale complessa per il territorio

dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano con il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;

sono stati numerosi gli interventi per l'area di Taranto e per la gestione commissariale straordinaria del Gruppo ILVA, per la quale è stata essenzialmente approntata una disciplina speciale, derogatoria alla disciplina ordinaria dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, elaborata per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico ovvero in considerazione dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa;

le risorse investite per il polo siderurgico per l'area industriale e per la città di Taranto sono state ingenti, e finalizzate a garantire la prosecuzione dell'attività economica, la tenuta occupazionale e il risanamento ambientale e sanitario dell'area;

considerato che:

con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015 ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, la cosiddetta «Legge Marzano», e dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano; in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, ILVA S.p.A. è stata assoggettata alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, il cosiddetto «accesso diretto», ovvero la semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario o dei commissari; per ILVA, caso di particolare complessità, ne furono in effetti nominati tre;

per l'area di Taranto sono state poi emanate ulteriori disposizioni speciali, introdotte con ulteriori provvedimenti d'urgenza, intervenuti anche modificando la disciplina-quadro dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; la gran parte degli interventi è stata adottata nel corso della XVII legislatura;

il decreto-legge n. 1 del 2015 ha disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA alla nuova gestione commissariale di amministrazione straordinaria; l'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA, di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014; il termine del programma dei Commissari straordinari coincide con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023, termine di scadenza dell'AIA), come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 intervenuto dopo il trasferimento dei complessi aziendali ad ArcelorMittal;

in ragione della peculiare situazione di ILVA, anche le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell'ambito della procedura di ammini-

strazione straordinaria sono state strettamente correlate, soprattutto a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 98 del 2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017 l'allora Ministro dello Sviluppo Economico Calenda ha firmato il decreto che autorizzava i Commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l (Arcelor-Mittal e gruppo Marcegaglia, poi uscito dal consorzio di acquisto). L'offerta prevedeva la realizzazione entro il 2023 degli interventi del piano ambientale;

il contratto di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA - firmato nel giugno del 2017 e subordinato a diverse condizioni di efficacia (adozione piano ambientale, controllo antitrust e adozione dell'accordo sindacale, intervenuto il 6 settembre 2018) è divenuto efficace il 1° novembre 2018 ed è stato integrato in data 20 marzo 2019;

nel novembre 2019, come noto, la società ArcelorMittal ha formalmente notificato ai commissari straordinari la volontà di recedere dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda del Gruppo ILVA stipulato in data 28 giugno 2017; in merito, sono ancora in corso le trattative tra la società e il Governo italiano per comporre tale spinosa questione;

considerato altresì che:

come si è detto, nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi normativi a sostegno e tutela dell'area di Taranto, con investimenti ingenti da parte statale che non hanno riguardato esclusivamente il polo produttivo ma anche la città:

- un prestito statale di 300 milioni di euro - concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 - per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA; l'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la tempistica di restituzione allo Stato dell'importo di 300 milioni a favore di ILVA S.p.A., fissandola a 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA;

- un prestito statale autorizzato fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 - ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015, modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 609, lettera a) e b) della legge n. 232 del 2016) - per l'attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa; il prestito non è stato del tutto erogato, risultando effettivamente concessi ad ILVA 266 milioni di euro; per quanto riguarda l'estinzione del prestito in questione, essa ha trovato disciplina nel decreto-legge n. 91 del 2017, in ragione del rientro in Italia delle somme rinvenienti dall'esito di procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento, a valere sulle quali si procede all'estinzione del credito

statale. La restituzione del finanziamento, a valere sulle somme rinvenienti dall'operazione di prestito obbligazionario, è stata completata nel corso del mese di gennaio 2018;

- lo Stato è poi intervenuto fornendo garanzia statale su finanziamenti/obbligazioni che l'organo commissariale è stato autorizzato a contrarre: l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1 del 2015 ha autorizzato l'organo commissariale a contrarre finanziamenti per 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato;

- finanziamento di 400 milioni è stato concesso - per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale - da Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa;

- Fintecna S.p.A., società totalmente partecipata da Cassa depositi e prestiti, ha proceduto alla liquidazione di 156 milioni di euro ad ILVA S.p.A. - connessi alla liquidazione dell'obbligazione relativa ai danni ambientali, di cui al contratto di privatizzazione del 1995 - a titolo di risoluzione della controversia con la stessa ILVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015;

- sono state inoltre adottate forme alternative di intervento e sostegno, per le specifiche attività di risanamento dei territori e di sostegno alla popolazione interessata dall'emergenza ambientale e sanitaria nell'area dell'ILVA di Taranto, quali quelle contenute nei decreti-legge n. 63 del 2011 e n. 1 del 2015, e nella legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), disponendo l'utilizzo di somme sottoposte a sequestro o oggetto di confisca nell'ambito o all'esito dei procedimenti penali pendenti nei confronti di soggetti coinvolti nell'amministrazione e gestione dello stabilimento ILVA di Taranto; l'utilizzo di tali somme (pervenute a maggio 2017 in Italia dai *trustee* esteri presso i quali erano depositate) è stato disciplinato dal decreto-legge n. 91 del 2017;

- risorse per il Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto (CIS Taranto), per un valore complessivo di investimenti di oltre 1 miliardo di euro, per il finanziamento di oltre 40 interventi multidisciplinari, ritenuti strategici per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio tarantino, relativi ad ambiti settoriali diversi: ambiente (12 interventi, di bonifica e ambientalizzazione dei territori e dei bacini dell'area); infrastrutture portuali e trasporti (5 interventi per un valore complessivo di oltre 400 milioni); sanità (miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari sul territorio); rigenerazione urbana (8 interventi, per *social housing*, interventi nel quartiere Tamburi, recupero edifici); riqualificazione e adeguamento degli edifici scolastici (nel quartiere Tamburi); recupero infrastrutturale e valorizzazione artistica dell'Arsenale Militare; beni e attività culturali per la promozione turi-

stica; nel dicembre 2018, l'avanzamento della spesa erogata risultava di oltre 314 milioni di euro,

impegna il Governo:

a proseguire e finalizzare tutti gli interventi tesi:

alla completa realizzazione del Piano di risanamento ambientale al fine di fornire piena tutela sanitaria ed ambientale ai lavoratori e alla popolazione dell'area interessata;

a garantire la permanenza dell'attività produttiva del complesso siderurgico dell'ex ILVA di Taranto, garantendo altresì, per questa via, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e di quelli legati all'indotto, attraverso l'adozione, nel quadro generale anche comunitario di ristrutturazione dei processi industriali, di modalità produttive orientate ad una progressiva decarbonizzazione dell'impianto;

a favorire la completa realizzazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa dichiarata per i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano, destinando ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di sviluppo imprenditoriale ricadenti nei predetti Comuni;

a perseguire in tempi rapidi la completa realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo della città di Taranto e previsti nel CIS Taranto, e la finalizzazione degli investimenti così da garantire uno sviluppo equilibrato della città e dell'area tarantina;

a incrementare le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, destinando ulteriori risorse all'area di Taranto.

G/1586/93/5

DELL'OLIO, FLORIDIA, DE LUCIA, GALLICCHIO, PUGLIA, GRANATO, Marco
PELLEGRINI, FEDE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premesso che:

l'articolo 41 del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore della famiglia;

il comma 2 dell'articolo 41 prevede un considerevole incremento, in ragione della condizione economica, del contributo a sostegno delle famiglie per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020;

considerato che:

nel 2018 sono 1.394 i minori stranieri per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'ingresso in Italia a scopi adottivi, in media 1,23 minori adottati per coppia;

nei *report* è presente uno specifico approfondimento sulle adozioni di bambini più grandi a seguito della constatazione che, nell'anno osservato, al momento dell'ingresso in Italia l'età media dei minori varia da 5 a 9 anni. Ciò costituisce un grande cambiamento rispetto al 2000, anno in cui la commissione adozioni internazionali (CAI) ha iniziato la sua attività, nel quale l'età media dei minori variava da 1 a 4 anni;

prima di essere adottati tutti i bambini, non solo quelli provenienti da paesi esteri, vivono esperienze di separazione, perdita e abbandono, esperienze dolorose che hanno una forte incidenza nei processi di sviluppo e dell'apprendimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a garantire il necessario sostegno economico alle famiglie adottive per le spese necessarie alle attività di psicomotricità, logopedia e psicoterapia attestate da certificato medico.

G/1586/94/5

LEONE, ANGRISANI, LANNUTTI, MARINELLO, LA MURA, ORTIS, FENU, ABATE, CAMPAGNA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

l'articolo 41 reca disposizioni in favore della famiglia, istituendo il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia";

le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli;

in particolare, appare necessario prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di famiglie monoparentali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare la dotazione del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" al fine di destinare una quota alle famiglie monoparentali;

nell'ambito degli importi destinati alle famiglie monoparentali, a valutare l'opportunità di destinare una quota pari al 50%, ad interventi, volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori.

G/1586/95/5

BINETTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

il valore della dignità di coloro che vivono in condizioni di sofferenza fisica va sottolineato costantemente perché è inviolabile;

è opportuno realizzare percorsi di cure palliative in grado di mettere i pazienti in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere un aumento delle risorse per garantire a tutti i pazienti, in tutta Italia, l'accesso alle cure palliative, a casa o in *hospice*.

G/1586/96/5

BATTISTONI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premessi che:

occorre favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole nelle aree montane e la permanenza in tali aree dei soggetti professionalmente dediti all'esercizio delle predette attività, nei Comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale;

sarebbe, altresì, opportuno prevedere che per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai medesimi soggetti per i quali non trova applicazione il suddetto esonero, il canone concessorio sia ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure nella direzione di cui in premessa.

G/1586/97/5

LONARDO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premessi che:

In Campania la coltivazione del nocciolo rappresenta la maggiore risorsa per il comparto agricolo;

il settore corilicolo riveste un'estrema importanza per l'economia Campana e in particolare per l'Irpinia. Coltura di antichissimo insediamento nell'avellinese e di solida tradizione, in Campania è presente ben il 41% delle aziende corilicole italiane;

le principali cultivar irpine sono la "*Mortarella*", "*S. Giovanni*", "*Tonda Bianca*", "*Camponica*", varietà di elevato pregio organolettico e commerciale;

il territorio della provincia di Avellino, in particolar modo, per i Comuni di: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Avella, Avellino, Baiano, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Ospedaletto d'Alpinolo, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lauro, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rotondi, San Martino Valle Caudina, San Potito Ultra, Santa Paolina, Sant'Angelo a Scala, Suino, Sirignano, Summonte, Taurano, Torrioni; il territorio della provincia di Napoli, in particolar modo per i Comuni di: Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, Palma Campania, Roccarainola, Tufino, Visciano; il territorio della provincia di Salerno, in particolar modo per i Comuni di: Bracigliano; il territorio della provincia di Benevento, in particolar modo per i Comuni di: Pannarano, sono stati interessati, durante tutto l'anno 2019, dal susseguirsi di eccezionali fenomeni atmosferici che hanno causato ingenti danni alle coltivazioni;

gli agronomi irpini, in modo particolare, hanno evidenziato che il 2019 è stato un anno caratterizzato da continui cambiamenti climatici, repentini cambi di temperature e periodi di prolungate piogge che hanno profondamente segnato le produzioni dell'anno in corso;

a causa del mutamento delle condizioni atmosferiche con un intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi, la gestione differenziata dei suoli e le tecniche colturali messe in atto dai tecnici agricoli e dagli agronomi - che mirano a controbilanciare l'effetto dei cambiamenti climatici - non sono più sufficienti, e si rendono necessarie varietà più resistenti, migliori impollinatori e tecniche gestionali innovative;

dai dati del Servizio Agrometeorologico della Regione Campania - anno 2019 - Stazione di Lauro (AV), frazione di Fontenovella, si osserva:

1. "eccessiva piovosità" nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019;
2. un persistere delle "temperature medie dell'aria" nettamente inferiori rispetto agli stessi intervalli dello scorso anno (2018-2019);
3. "l'umidità dell'aria calcolata" risulta estremamente alta (prossima alla saturazione) rispetto ai valori dello scorso anno (2018-2019).

il persistere delle condizioni anomale di temperatura, eccesso di pioggia ed umidità dell'aria, hanno portato ad una marcescenza dei fiori femminili e quindi ad una mancata impollinazione. Questo ha comportato una scarsa/nulla differenziazione e quindi ad una produzione del frutto prossima a zero;

in sintesi la mancata produzione di oltre 80% si è verificata perché nei momenti cruciali della fisiologia della pianta, impollinazione e fecondazione, si sono verificati condizioni climatiche completamente avverse;

impegna il Governo:

stante la significativa crisi produttiva registratasi nell'anno 2019 che come segnato dal Consorzio Terre Campane ha toccato l'intero territorio della Provincia di Avellino, mettendo in ginocchio più aziende agricole, a valutare la possibilità di adottare misure volte a consentire l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) previsto dal decreto legislativo n. 102 e 2004 e successive modifiche e integrazioni, al fine di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da eventi eccezionali.

G/1586/98/5

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, CASOLATI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*»;

premesso che:

in materia di ambiente, le iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico vengono realizzate attraverso l'adozione di un piano di breve periodo che, in primo luogo, contempla l'introduzione di tasse a carico del sistema produttivo italiano;

un piano strutturato di interventi dovrebbe avere una visione di più ampio respiro che sappia coniugare la necessità di un maggiore impegno a sostegno dell'ambiente con la realtà industriale del Paese, anche incentivando quei settori economici dall'alto potenziale innovativo e sostenibile;

nel mondo della biodilizia, l'evoluzione tecnologica ha portato alla progettazione, alla realizzazione ed installazione di case con strutture portanti in legno che sono in grado di produrre elevati benefici in termini di sostenibilità ambientale, con riguardo alla conservazione dell'ambiente naturale, dallo smaltimento dei rifiuti al risparmio dell'energia, ed al miglioramento della qualità della vita;

in questi anni di crisi per il settore delle costruzioni, l'edilizia in legno è riuscita, non solo a crescere in controtendenza, guadagnando quote di mercato, ma anche ad affermarsi all'estero, sfruttando il riconoscimento e la forza del *made in Italy*;

l'Italia è infatti al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno, con un valore della produzione che, tra il 2016 e il 2017, ha raggiunto i 700 milioni di euro di fatturato; circa sette case su 100 vengono costruite in bioedilizia;

sarebbe pertanto auspicabile il riconoscimento di specifici incentivi legati alla sostenibilità edilizia in legno e alla possibilità di attivare filiere corte di lavorazione della materia prima locale, con indubbi benefici in termini di produzione di valore aggiunto per il territorio, specie nelle aree di montagna;

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di natura fiscale, volte ad incentivare l'utilizzo delle tecnologie riferite alla progettazione, realizzazione ed installazione di edifici con strutture portanti in legno da filiera corta al fine di aumentarne le potenzialità in termini di benefici diretti sull'ambiente, garantendo al contempo uno sviluppo urbano maggiormente sostenibile.

G/1586/99/5 (già emen. 4.0.4)

COMINCINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

secondo quanto riportato dall'ufficio studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole imprese) di Mestre, in meno di 10 anni si registrano 178 mila imprese in meno, pari al -12,1 per cento e la chiusura di quasi 29.500 negozi al dettaglio, pari al 3,8 per cento;

le vendite al dettaglio, che costituiscono il 70 per cento circa del totale dei consumi delle famiglie, sono scese del 5,2 per cento;

dal 2007, anno pre-crisi, al 2018 il valore delle vendite al dettaglio nei negozi del vicinato è crollato del 14,5 per cento, mentre nella grande distribuzione è salito del 6,4 per cento;

a livello territoriale, nel primo semestre del 2019, il Mezzogiorno è la macro area dove la caduta è stata maggiore, mentre il Trentino Alto Adige è l'unica regione che ha registrato risultati positivi. Tra il 2009 e il 2018 in

Sardegna la diminuzione del numero di imprese artigiane attive è stata del 18 per cento seguita dall'Abruzzo con una contrazione del 17,2 per cento, l'Umbria con -15,3 per cento, la Basilicata con il 15,1 per cento e la Sicilia con il -15,1 per cento, la quale ha perso 12.747 attività;

a pesare sugli artigiani sono, in particolare, le tasse elevate e il prezzo elevato degli affitti;

l'Osservatorio sulla Demografia delle imprese italiane di Confcommercio ha mostrato, attraverso un'analisi dettagliata sull'impatto dell'evoluzione delle attività commerciali, turistiche e dei servizi nelle città, come i centri storici, nel periodo compreso dal 2008 al 2018, abbiano perso il 13 per cento dei negozi in sede fissa: registrando un -14 per cento al sud con un divario di 4 punti percentuali rispetto al centro-nord,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre per i canoni di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 60 metri quadrati, la possibilità di essere assoggettati al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

G/1586/100/5 (già emen. 6.0.32)

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A. S. 1586),

premesso che:

l'ultimo rapporto dell'Inps contenuto nell'Osservatorio sul precariato ha evidenziato un notevole aumento, rispetto al 2018, dei contratti a tempo indeterminato, di apprendistato, stagionale e intermittenti, e rilevato invece una flessione dei contratti a tempo determinato e in somministrazione;

nei primi nove mesi del 2019, in particolare, sono state più di 600mila le assunzioni sotto forma di contratto di lavoro stagionale, in netto aumento rispetto all'anno precedente,

considerato che:

il lavoro stagionale rappresenta una forma contrattuale connotata da aspetti di maggiore flessibilità rispetto alle altre forme contrattuali e, nondimeno, una delle forme contrattuali in crescita nel nostro Paese soprattutto

nel settore turistico ed in quello agricolo, impiegata in particolare nelle Regioni dove tali settori sono maggiormente sviluppati;

dapprima il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, cosiddetto *Jobs Act*, e successivamente il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto «decreto dignità», sono intervenuti modificando la disciplina del lavoro stagionale e le originali disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, cosiddetta legge Fornero;

alla luce della particolarità di questa forma contrattuale e degli ultimi interventi normativi, la disciplina del contratto di lavoro stagionale presenta oggi profonde peculiarità, come, tra le altre cose, l'esclusione dal regime delle causali, la mancata applicazione di un limite massimo di impiego e della disciplina «*stop and go*», il differente calcolo per l'attribuzione dell'indennità di disoccupazione Naspi,

impegna il Governo:

ad estendere l'esclusione dalla contribuzione aggiuntiva a tutte le ipotesi di lavoro a carattere stagionale, al fine di differenziarne la disciplina fiscale rispetto alle altre forme contrattuali e renderla omogenea per tutte le attività rientranti nella categoria di attività «stagionali».

G/1586/101/5 (già emen. 7.15)

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A. S. 1586),

premesso che:

lo scorso 24 giugno a Losanna il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha votato per l'aggiudicazione delle Olimpiadi Invernali 2026 all'Italia, esprimendo una forte preferenza, da ultimo, per la candidatura italiana di Milano-Cortina rispetto alla sfidante svedese Stoccolma-Are;

nelle scorse settimane è stato dapprima nominato il Ceo dei Giochi invernali, Vincenzo Novari, e successivamente si è provveduto alla costituzione del Comitato organizzatore dei Giochi stessi, «MilanoCortina 2026», avente la forma giuridica di una Fondazione e che avrà sede a Milano, a cui partecipano il Comune di Milano, il Comune di Cortina d'Ampezzo, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, il Coni ed il Cip;

nel 2022 la manifestazione *Ryder Cup*, torneo internazionale di golf che si svolge a cadenza biennale e che si disputa tra una selezione di giocatori statunitensi e una di giocatori europei, sarà ospitata a Roma,

considerato che:

tutte le manifestazioni sportive a carattere internazionale non solo rappresentano un'opportunità di crescita e di sviluppo per le città ospitanti, ma consentono anche di valorizzare lo sport come simbolo di amicizia e fratellanza fra i popoli, come sostenuto dal Presidente della Repubblica Mattarella nelle dichiarazioni a supporto della candidatura di Milano-Cortina;

l'occasione di ospitare la *Ryder Cup* per la prima volta in Italia contribuirà a diffondere anche nel nostro Paese lo sviluppo del golf, in maniera da ispirare i giovani ad avvicinarsi a questa disciplina,

impegna il Governo:

a riservare un finanziamento annuale, a valere sul Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 della presente legge, a decorrere dal 2020 e fino al 2026, a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, per le opere di infrastrutturazione di tutte le aree olimpiche necessarie al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026;

a riservare un finanziamento annuale, a valere sul Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7 della presente legge, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a favore della Regione Lazio, per le opere di infrastrutturazione necessarie al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022.

G/1586/102/5 (già emen. 8.0.28)

LANIECE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1586, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

la Regione Autonoma Valle d'Aosta sopporta le conseguenze di una perifericità aggravata e al limite dell'isolamento, a causa di un sistema ferroviario inadeguato che per collegare Aosta e Torino, entrambi capoluoghi

di Regione, richiede più di 2 ore di tempo a fronte di una distanza di soli 120 km;

la linea ferroviaria ultracentenaria e con un solo binario, crea disagi ai passeggeri che devono effettuare un cambio di treno ad Ivrea ed ha una fermata di circa un quarto d'ora a Chivasso, dove il treno deve invertire la direzione di marcia,

considerato che:

la situazione della rete ferroviaria valdostana sia limitante per l'accessibilità del territorio con conseguenze fortemente negative sulle opportunità di sviluppo e sul turismo,

tenuto conto che:

a partire dal 2004 la Regione Valle d'Aosta, attraverso una serie di Accordi di Programma Quadro, ha definito, di concerto con RFI S.p.A e i Ministeri competenti, alcune azioni per adeguare e migliorare la linea ferroviaria Aosta-Torino,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per le opere di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture della linea ferroviaria Aosta-Torino, al fine di garantire un servizio essenziale per le popolazioni interessate dalla tratta ferroviaria in oggetto e per promuovere una reale politica di incentivazione ai mezzi pubblici a basso impatto ambientale.

G/1586/103/5 (già emen. 12.15)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge di bilancio 2020 relativo alla *Green Mobility*, prevede in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, che a decorrere dal 1° gennaio 2020, il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida;

da tale prescrizione sono esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,

i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e le Forze di polizia,

considerato che:

i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome, nonché la Protezione Civile e i Corpi Forestali Provinciali per gli interventi di natura emergenziale utilizzano veicoli da lavoro pesanti che necessitano di una certa potenza e che le limitazioni previste dall'articolo 12 citato potrebbero ripercuotersi negativamente sull'efficacia degli interventi stessi,

impegna il Governo:

ad inserire, nel primo provvedimento utile, una disposizione specifica volta ad escludere dalla prescrizione in premessa anche i Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome, nonché la Protezione Civile, i Corpi Forestali Provinciali e il servizio strade delle Province medesime.

G/1586/104/5 [già emen. 12.23 (testo 2)]

PAVANELLI, PIRRO, BRIZIARELLI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca misure per la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti,

considerato che:

i percorsi denominati «Piedibus» e «Ciclobus» sono forme di trasporto scolastico in genere utilizzati per accompagnare a scuola gli alunni delle elementari e medie inferiori;

oltre a rappresentare un metodo di trasporto sostenibile questi percorsi hanno il vantaggio di promuovere in modo concreto lo svolgimento di un'attività motoria quotidiana,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in via sperimentale un contributo in favore dei comuni con almeno centomila abitanti finalizzato alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* «Piedibus» e «Ciclobus».

G/1586/105/5 (già emen. 12.0.24)

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

è quanto mai urgente, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedere un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a limitare la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati attraverso il sistema del cosiddetto vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a 3 litri utilizzati da utenze domestiche.

G/1586/106/5 (già emen. 12.0.61)

COMINCINI, CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586),

premesso che:

in media attualmente in Italia gli autobus usati hanno circa 11,4 anni, a fronte dell'età media europea di circa 7,5 anni;

fondamentale nella riforma del Trasporto Pubblico Locale e in generale nell'ambito dell'azione del Governo è il rinnovo del parco mezzi che riduca in modo significativo l'anzianità media per migliorare la qualità del servizio e la sostenibilità ambientale,

considerato che:

il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, a cui è necessario dare piena attuazione è destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria;

a livello europeo si sta accelerando la transizione verso la mobilità a zero emissioni, cercando di rendere il settore dei trasporti decarbonizzato ed efficiente dal punto di vista energetico;

che nella medesima direzione vanno le comunicazioni della Commissione «Strategia europea per una mobilità a basse emissioni», del luglio 2016, e «L'Europa in movimento», del maggio 2017;

la Commissione UE impone normativamente limiti sempre più rigidi per le emissioni dei veicoli a motore ed ha introdotto dal 1° settembre 2017 nuove procedure di prova delle emissioni reali di guida;

gli indirizzi summenzionati sono coerenti con il programma di Governo finalizzato all'implementazione di un «*green new deal*» fondato su investimenti in tutti i settori strategici per un rilancio dell'economia attraverso una loro riconversione nel senso della maggiore sostenibilità ambientale,

impegna il Governo a:

prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate a favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, attra-

verso l'incremento del Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012.

G/1586/107/5 [già emem. 23.4 (testo 2)]

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premessi che:

la formazione continua rappresenta nel contesto attuale, caratterizzato dal forte impatto e dalle trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie, il principale elemento per la crescita del mercato del lavoro, della competitività e della produttività del Paese;

in base ai recenti studi dell'OCSE solo il 20,1 per cento degli adulti partecipa in attività di formazione, la metà rispetto alla media dei Paesi membri dell'Organizzazione;

nonostante l'incremento della quota di aziende che forniscono formazione continua degli ultimi anni, la media dell'Italia in quest'ambito è inferiore a quella dei Paesi OCSE e sensibilmente inferiore a Paesi direttamente comparabili quali Spagna, Regno Unito, Germania e Francia;

la spesa pubblica per la formazione nel contesto delle politiche attive del lavoro è molto bassa rispetto agli altri Stati OCSE e pochissime sono le imprese che beneficiano di sussidi pubblici e/o incentivi fiscali per fornire formazione;

meno dell'1 per cento delle aziende che fanno formazione beneficiano di sussidi ed agevolazioni pubblici contro la media Ocse dell'8,7 per cento,

considerato che:

in base alla disciplina del credito d'imposta di cui alla legge di bilancio 2019 le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 sono attribuiti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese, nonché del 30 per cento per le grandi imprese nella misura massima di 200.000 euro annui;

la necessità di recupero del *gap* in ambito di formazione riguarda anche le micro imprese,

impegna il Governo a:

adottare gli atti necessari ad estendere la richiamata disciplina del credito d'imposta per la formazione professionale nell'ambito del Piano nazionale industria 4.0 alle micro imprese, includendo le spese relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenere la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale.

G/1586/108/5 (già emen. 23.0.13)

COMINCINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

i cambiamenti climatici hanno manifestato negli ultimi anni un incremento della frequenza delle situazioni siccitose, ovvero un ridotto apporto pluviometrico, accompagnati da un incremento delle piogge di breve durata e forte intensità;

gli ultimi dati Istat dimostrano che l'Italia si colloca al primo posto tra i Paesi dell'Unione Europea per prelievi d'acqua ad uso potabile, attestandosi a circa 428 litri per abitante al giorno;

secondo le rilevazioni del Ministero dell'Ambiente, in media nel nostro Paese si consumano 50 litri al giorno di acqua calda sanitaria pro capite,

considerato che:

per far fronte alle sempre più frequenti situazioni di siccità e carenza idrica, nei prossimi anni sarà fondamentale implementare una strategia integrata diffusa a tutti i livelli - regionale, statale ed internazionale - che contemperi la conservazione e l'adeguato sfruttamento delle risorse idriche disponibili da una parte, con un più razionale e bilanciato equilibrio tra fabbisogno e consumo idrico dall'altra;

tale strategia globale non potrà esimersi dall'inserire una maggior tutela ed un più accorto utilizzo delle risorse d'acqua attualmente presenti al-

l'interno di una più penetrante e puntuale azione di governo in materia di efficienza energetica;

tra gli interventi urgenti che si rendono necessari in un'ottica di risparmio idrico vi rientra anche l'applicazione di dispositivi per la riduzione dei consumi a livello domestico,

impegna il Governo:

ad estendere le detrazioni fiscali, attualmente previste per le spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria, di soffioni e colonne doccia, e di cassette di scarico e sanitari.

G/1586/109/5 (già emen. 28.61)

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che,

legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogista e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca;

il titolo di Pedagogista è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* ed equipollenti,

considerato che:

vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedago-

gico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

ritenuto che:

molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica,

impegna al Governo:

a valutare una modifica della sopra citata Legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.

G/1586/110/5 (testo 2)

COMINCINI, RENZI, FARAONE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

l'economia sociale nel mondo contribuisce a ad un valore compreso tra il 5 e l'8 per cento del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10 per cento per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5 per cento del Pil nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari;

considerato che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cosiddetto *Crescita-bis*, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cosiddetta *Startup* innovativa, e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cosiddette *start-up* sociali, quelle *start-up* ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitivi e gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

nel 2018, il numero di *start-up* innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un *trend* di crescita rispetto all'anno precedente del 20 per cento;

è avvertita in particolare l'esigenza, rappresentata da associazioni di categoria e cittadini, di dotare l'apparato normativo di strumenti e incentivi idonei in particolare a favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

tali imprese per assolvere alla predetta funzione di inserimento dovrebbero essere agevolate, a fronte del soddisfacimento di requisiti di assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico in misura pari ad almeno i due terzi del totale degli impiegati quale presupposto per la qualificazione di «imprese sociali», da incentivi fiscali quali sgravi su oneri amministrativi, redditi imponibili dei lavoratori nonché spese per l'*équipe* scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative, eventualmente anche di tipo legislativo e regolatorio, nell'ambito delle proprie competenze, utili a dare impulso all'introduzione di misure specifiche in materie di *start-up* sociali per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

G/1586/111/5 (già emen. 46.2)

NENCINI, COMINCINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020, atto senato 1586,
premessi che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 46 la previsione inerente l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari attraverso una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020;

che lo stesso articolo 46 prevede la proroga della convenzione, fino alla stessa data, del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224;

che il servizio è proseguito, nel rispetto della convenzione di cui sopra dalla scadenza del 20 maggio 2019 ad oggi senza alcuna interruzione;

tenuto conto di quanto indicato dalla Autorità Garante per le Comunicazioni nella Segnalazione urgente al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 1) della legge 31 luglio 1997, n. 249 trasmessa il 23 aprile 2019,

impegna il Governo, nell'ambito dell'*iter* del provvedimento in seconda lettura alla Camera dei deputati:

ad ampliare l'oggetto della procedura di gara, integrando la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari con la trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese;

ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019.

G/1586/112/5 [già emen. 60.0.92 (testo 3)]

TARICCO, BITI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premesso che:

la globalizzazione sempre più ordinaria nei movimenti di merci e di persone e l'intensificarsi degli stessi crea purtroppo, di fatto, condizioni sempre più favorevoli allo spostamento ed alla diffusione, imprevedibile, anche di parassiti e patologie che stanno avendo un impatto molto pesante su agricoltura e attività economiche del territorio, sulle loro condizioni di esercizio e sulla loro sostenibilità economica, fino ad arrivare a pregiudicarne la stessa sopravvivenza;

per affrontare crisi che sono quasi sempre inizialmente molto localizzate sul territorio e che poi, purtroppo, se non affrontate con la necessaria determinazione e rapidità, diventano di dimensione nazionale, sono presenti nel nostro Paese, oltre al Servizio Fitopatologico Nazionale e gli analoghi Servizi regionali, anche una molteplicità di soggetti di emanazione di Regioni ed Enti locali, in molti casi in collaborazione con altri soggetti sociali, ed ancora di Fondazioni ed Università;

tale platea di soggetti, tuttavia, non è sempre inserita in un sistema complessivo che garantisca sufficiente coordinamento di indirizzo ed operativo, come è stato d'altronde evidenziato in numerose audizioni tenutesi presso le competenti Commissioni parlamentari che hanno esaminato la questione della diffusione di parassiti e fitopatologie;

considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.92 presentato in Commissione Bilancio,

impegna il Governo:

a dotarsi di un adeguato coordinamento con tutti i soggetti - Servizio Fitopatologico Nazionale, Servizi Fitopatologici di Regioni e Province autonome, Enti e Fondazioni che si occupano di ricerca e sperimentazione sul tema, ed Università - impegnati sulle emergenze fitosanitarie al fine di individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura, e mettere in grado il sistema di affrontare tali emergenze in forma continuativa, coordinata e pronta;

a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo, con risorse adeguate, per il pronto intervento e l'emergenza fitosanitaria, che permetta, anche grazie al coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, interventi rapidi e strutturati attraverso procedure semplificate.

G/1586/113/5 [già emen. 95.13 (testo 2)]

GARAVINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020;

premesso che:

la legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 abolisce a partire dal 2020 la legge istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale, di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e introduce una nuova disciplina per l'imposta municipale propria (IMU);

la nuova normativa tra le previste esenzioni e riduzioni non contempla il rinnovo dell'equiparazione ad abitazione principale - misura introdotta nel 2015 - delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), titolari di pensione estera o in convenzione internazionale;

il motivo della revoca dell'esenzione per i nostri connazionali residenti all'estero e proprietari di abitazione in Italia è da attribuire al fatto che la Commissione europea ha iniziato una procedura di infrazione ed ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per aver mantenuto condizioni più favorevoli riguardanti alcune imposte comunali (Imu, Tasi e Tari) sulle case ubicate in Italia appartenenti a pensionati italiani residenti nella UE (Unione Europea) e nel SEE (Spazio economico europeo) in violazione del diritto dell'Unione in materia di regimi preferenziali Imu, Tasi e Tari per i pensionati cittadini italiani iscritti all'Aire, quando invece, secondo il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la norma che prevede l'esenzione dalle imposte immobiliari avrebbe dovuto essere formulata a favore di tutti i cittadini pensionati della UE proprietari di casa in Italia;

rilevato che:

i nostri connazionali pensionati non residenti nel territorio italiano sono oramai esenti dal 2015 dal pagamento delle imposte immobiliari (Imu e Tasi) sull'unità immobiliare da loro posseduta in Italia (equiparata ad abitazione principale);

una improvvisa revoca dell'esenzione si ripercuoterebbe in modo drammatico su decine di migliaia di pensionati italiani residenti all'estero e sul legame di fiducia ed affettivo che essi hanno con il nostro Paese e sull'immagine dell'Italia all'estero tra le nostre collettività portatrici di istanze e di richieste spesso dimenticate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere l'esenzione dall'Imu a favore dei nostri connazionali pensionati residenti all'estero sull'abitazione da loro posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso, nel rispetto del diritto europeo così come sancito dalle norme relative al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

G/1586/114/5

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU, MATRISCIANO, GIROTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI, CONZATTI, STEGER

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

l'articolo 4 riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

l'articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2019, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019) ha esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell'anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie;

tale ultima disposizione, tuttavia, come la stessa norma precisa, si applica solo ai contratti stipulati nell'anno 2019, non essendo prevista, nella legge di bilancio attualmente all'esame, la possibilità per i contratti stipulati nell'anno 2020 relativi ai locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie di usufruire del regime agevolato della cedolare secca;

la proroga si rende necessaria data l'importanza della misura, data i molteplici effetti positivi che ne discendono sia sui locatori, in quanto possono godere di un risparmio sulle imposte dovute, sia sull'Amministrazione

pubblica, che vedrà probabilmente ridursi il fenomeno degli affitti in nero anche nell'ambito degli affitti commerciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della misura di cui all'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, al fine di consentire anche ai contratti stipulati nell'anno 2020 relativi ai locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie, di usufruire del regime agevolato della cedolare secca.

G/1586/115/5

PIRRO, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, NOCERINO, DI GIROLAMO, PUGLIA, GALLICCHIO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (AS 1586):

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali rientra anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

la attuale linea «Biella - Novara» è una ferrovia a binario semplice non elettrificato e ordinario lunga complessivamente 50,8 chilometri, gestita da Rete ferroviaria italiana che la qualifica come «linea complementare»;

lo schema di contratto di programma 2017-2021, parte investimenti, tra RFI - Rete ferroviaria italiana e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede interventi su tale linea, mentre sono invece finanziate opere per 91 milioni di euro per interventi sul nodo di Novara che si inquadrano nel programma di sistemazione del nodo di Novara per ottimizzare i flussi di traffico dei corridoi Reno-Alpi e Mediterraneo che convergono nel capoluogo piemontese;

gli interventi consistono nella realizzazione di una bretella merci sulla linea Vignale-Novara Centrale per l'accesso all'impianto di Novara Boschetto da nord e la prima fase di adeguamento del piano del ferro dell'impianto di Novara Boschetto con creazione di una radice per l'ingresso da nord dei treni di autostrada viaggiante con annesso terminal per tale servizio e rela-

tiva viabilità di accesso, nonché l'adeguamento del piano del ferro e *upgrade* tecnologico dell'impianto di Vignale;

a tali interventi si aggiungono ulteriori opere che consistono nell'interconnessione tra la futura bretella merci di Vignale-Boschetto e linea FNM Novara-Seregno;

considerato che:

la mancata elettrificazione della linea Biella-Novara non favorisce lo sviluppo delle infrastrutture del territorio, consegnandolo all'emarginazione territoriale e non favorendo la mobilità di merci e lo spostamento di risorse umane;

per consentire un rapido collegamento tra il capoluogo della Provincia di Biella e i relativi centri di Novara e Milano, con una riduzione dei tempi di percorrenza e senza rottura di carico e con un recupero di circa 30 minuti tra andata e ritorno giornaliero, è necessario un intervento di riqualificazione della linea con alcune leggere modifiche di tracciato al fine di consentire un aumento della velocità massima da 90 km/h attuali a 130 km/h;

la velocità è invece ad oggi ridotta a causa degli inconvenienti causati dai 51 passaggi a livello che spesso rendono problematica la coincidenza alla stazione di Novara. Su questo ultimo tema la provincia di Biella ha in corso uno studio per la loro razionalizzazione;

al fine di dare avvio alla elettrificazione della predetta linea, l'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegna alla regione Piemonte un contributo straordinario pari a cinque milioni di euro per l'elettrificazione della linea Biella-Novara;

dallo studio presentato dall'Unione Industriale di Biella, è emerso che le opere da realizzarsi con i fondi stanziati dalla legge di bilancio per il 2019 sono da individuarsi nella soppressione dei passaggi a livello esistenti e, per la realizzazione di tali opere, l'Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, nell'ambito del progetto di soppressione dei passaggi a livello sulle linee regionali, ha già previsto in bilancio un cofinanziamento alla realizzazione delle stesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento dei lavori di completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara.

G/1586/116/5

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA, ORTIS

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586);

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

considerato che:

le ondate di maltempo di questi mesi, con violente mareggiate che hanno colpito diverse località balneari sulla costa, hanno provocato danni ingenti alle Regioni adriatiche Abruzzo, Molise e Puglia, le cui coste sono già martoriata da un'accentuata erosione marina;

alcune strutture balneari sono state distrutte, altre sono a rischio, così come diverse infrastrutture pubbliche del litorale adriatico;

si rende sempre più necessaria la realizzazione di opere a difesa della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse per la realizzazione di interventi finalizzati al contrasto dei fenomeni di erosione marina per le Regioni Abruzzo, Molise e Puglia.

G/1586/117/5

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca «Investimenti Enti Locali» ed istituisce un fondo per investimenti nei Comuni, con molteplici finalità fra le quali rientra anche quella della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della messa in sicurezza del territorio;

considerato che:

a differenza dei porti di Pescara e Ortona, a favore dei quali sono state individuate risorse in sede di programmazione in quanto strutture classificate di interesse strategico nazionale, nessun investimento è stato sinora previsto per le altre infrastrutture portuali della Regione Abruzzo, tra le quali si evidenzia in particolare il porto di Vasto;

l'assenza di interventi sul piano finanziario rischia di compromettere seriamente le potenzialità di sviluppo di tali infrastrutture,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere il finanziamento di misure dirette a consentire il potenziamento del sistema portuale abruzzese a livello regionale, senza tralasciare quelle infrastrutture portuali per le quali finora non sono stati adottati interventi adeguati sul piano finanziario.

G/1586/118/5

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettazione di pagamenti effettuati attraverso carte di debito o carte di credito;

il Ministero dello sviluppo economico ha successivamente elaborato uno schema di Regolamento che prevedeva una sanzione di 30 euro in caso di mancata accettazione di pagamenti elettronici da parte degli esercenti, applicando così la sanzione dell'articolo 693 del codice penale;

in data 1 giugno 2018, il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo su tale schema di Regolamento, sostenendo che la determinazione della sanzione può avvenire solo attraverso la legge, e non per via regolamentare;

l'articolo 31 della presente legge introduce il sistema denominato «Cashback» sugli acquisti effettuati tramite l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;

considerato che:

in Italia il tasso di evasione fiscale stimato annualmente, secondo i dati Istat relativi al triennio 2014- 2016, si attesta a circa 110 miliardi di euro, valore in crescita rispetto al passato e che pone il nostro Paese in cima alla classifica degli Stati europei nei quali tale comportamento è maggiormente diffuso;

questo dato ci pone di fronte alla stringente necessità sia di frenare tale sottrazione di risorse nei confronti del fisco, sia di utilizzare tali risorse per rilanciare l'economia italiana;

tra gli strumenti di lotta all'evasione fiscale, la promozione e l'incentivo alla tracciabilità dei pagamenti è senza ombra di dubbio il mezzo più efficace, dal momento che non svantaggia il consumatore finale e che nel mercato vi sono molteplici strumenti che rendono più «visibili» le transazioni quotidianamente effettuate;

al fine di favorire la diffusione di tali strumenti ed i comportamenti virtuosi a dispetto delle pratiche di evasione, senza andare a nuocere contestualmente ai ricavi in particolare delle piccole e medie imprese, è auspicabile introdurre incentivi ed agevolazioni all'utilizzo di pagamenti elettronici;

impegna il Governo:

a stabilire, esclusivamente per i pagamenti effettuati attraverso l'impiego di strumenti elettronici, la soglia entro la quale escludere commissioni e costi aggiuntivi;

ad applicare, oltre la suddetta soglia e nei confronti dei soggetti che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati tramite carte di debito e carte di credito, un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servi-

zio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.

G/1586/119/5 (già emen. 9.4)

CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI,
ANGRISANI, Giuseppe PISANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020;

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di edilizia sanitaria:

la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)*" all'articolo 20 autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 28 miliardi di euro;

il comma 1, dell'articolo 9, della legge di bilancio per il 2020 eleva a 30 miliardi tale importo, pertanto viene aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla manovra 2018;

considerato che:

al fine di offrire adeguate risposte al crescente bisogno di salute espresso dalla popolazione in termini di cronicità e disabilità e garantire i presupposti per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale pubblico, equo, solidale ed universale è fondamentale il potenziamento delle cure primarie, delle cure intermedie, e dell'assistenza residenziale extra-ospedaliera;

è pertanto indispensabile sostenere la realizzazione delle unità complesse di cure primarie (Case della salute), di cui alla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché alle strutture di cure intermedie (Ospedali di Comunità) di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70 e favorire una razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, mantenendone la presenza nelle zone disagiate (montane, insulari, turistiche) o non coperte da altro servizio assistenziale,

impegna il Governo:

a prevedere che il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sia esteso ai fini della realizzazione di strutture

di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extra-ospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015, n. 70.

G/1586/120/5 [già emen. 11.0.22 (testo 2)]

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020;

premesso che:

l'articolo 11 rubricato "*Green new deal*" istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con dotazione pari a 70 milioni di euro da destinare agli interventi coerenti con le finalità previste dalla direttiva 2003/87/ CE;

al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche è opportuno introdurre misure per incentivare l'acquisto di apparecchiature finalizzate a ridurre i rifiuti;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre, in via sperimentale, un credito di imposta per le strutture recettive nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro per l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzati alla riduzione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

G/1586/121/5

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Accolto come raccomandazione

Premesso che,

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, dai commi 594 a 599, dà riconoscimento e tutela alle figure professionali di educatore socio-pedagogico e di pedagogo e stabilisce che l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al possesso del diploma di un corso di Laurea nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), indipendentemente dalla denominazione che ogni ateneo o corso di Laurea le attribuisca.

Il titolo di Pedagogo è attribuito altresì a seguito del rilascio di un diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education* ed equipollenti;

considerato che,

vi sono alcune gradualità legate all'anzianità di servizio e ai titoli posseduti. I commi 597 e il 598 prevedono che, chi lavora avendo maturato 20 anni di lavoro con contratto a tempo indeterminato, oppure chi ha 50 anni di età e almeno 10 di lavoro consegue automaticamente la qualifica senza fare alcun corso, ritenendo che l'esperienza maturata sia sufficiente garanzia di professionalità. Può acquisire altresì la qualifica di educatore socio-pedagogico attraverso 60 CFU erogati soltanto dalle università; chi già lavora avendo superato un concorso pubblico; chi ha svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi; chi è in possesso di diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Infine, nel comma 599 si afferma che non possono essere licenziati o retrocessi nelle mansioni gli educatori socio-sanitari o socio-pedagogici che lavorano da un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi,

ritenuto che,

molti lavoratori del settore hanno maturato anche 10 anni di servizio non continuativi, indipendentemente dall'età e dal tipo di contratto in essere, nella stragrande maggioranza in regime di appalto e non hanno conseguito ad oggi la qualifica;

impegna il Governo,

a valutare una modifica della sopraccitata legge che possa valorizzare e riconoscere ulteriormente le esperienze acquisite, garantendo la continuità lavorativa degli educatori che non sono in possesso della qualifica prevista dalla normativa vigente.

G/1586/122/5 [già emen. 17.0.10 (testo 2)]

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

vista la scelta di potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dal provvedimento in esame, così come determinato dalla Commissione di merito;

attesa l'esigenza di inserire l'Aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì nella tabella A di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

preso atto che negli aeroporti di cui alla predetta tabella il servizio antincendio è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo:

ad avviare tempestivamente l'iter per l'inserimento dell'Aeroporto «Luigi Ridolfi» di Forlì nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, a destinare le unità di organico conseguentemente necessarie per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi aeroportuali, nonché a reperire le relative risorse logistiche e strumentali.

G/1586/123/5 (già emen. 18.21)

COMINCINI, CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame della legge di bilancio 2020, atto senato 1586,
premessi che:

- l'organico del Corpo della Guardia di Finanza necessita di essere rinnovato, per far fronte ad una situazione di carenza di personale divenuta ormai patologica nell'ambito della dotazione delle forze dell'ordine;

- tale esigenza risponde alla necessità di mantenimento degli standard minimi di sicurezza e pieno espletamento delle funzioni del Corpo;

considerato che:

- è stato recentemente espletato un concorso per 380 allievi finanziari, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018;

- l'istituto dello scorrimento delle graduatorie risponde ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica in quanto l'amministrazione che si avvalga delle graduatorie già predisposte evita infatti il ricorso a dispendiose procedure concorsuali;

- l'espletamento di nuove procedure concorsuali comporta anche il decorso di un lungo lasso temporale, nelle more del quale la carenza di organico si ripercuoterebbe negativamente sull'operatività della Guardia di Finanza;

impegna il Governo:

a ricorrere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per 380 allievi finanziari pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 3, del 15 maggio 2018, ai sensi del medesimo articolo 2199, fino ad esaurimento della stessa, per le assunzioni necessarie al rinnovo dell'organico del Corpo della Guardia di Finanza.

G/1586/124/5 (già emen. 32.0.49)

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario. 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

la legge Golfo-Mosca, entrata in vigore nel 2011, ha stabilito che il 20% dei posti disponibili negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (consigli di amministrazione e collegi sindacali) venisse riservato al genere meno rappresentato, ovvero quello femminile, senza fissare requisiti o incompatibilità particolari;

nel 2008 la percentuale di donne che facevano parte dei consigli di amministrazione era pari al 5,9%. Dopo l'entrata in vigore della Golfo-Mosca le aziende quotate in Borsa che al primo rinnovo delle cariche sociali si sono dovute adeguare hanno portato questa cifra al 27,8%, sopra la quota obbligatoria iniziale del 20%. Al secondo rinnovo la cifra è salita ancora, fino a toccare il 36,9%, anche in questo caso sopra il tetto obbligatorio del 33,3%;

dal 2015 in avanti la quota da riservare al genere meno rappresentato è salita a un terzo dei posti disponibili;

l'ingresso delle nuove amministratrici, oltre che rispondere ad un principio basilare di equità di genere, ha contribuito a modificare altre caratteristiche dei cda, riducendo l'età media, aumentando il livello medio di istruzione, la diversità in termini di età e il *background* professionale. Dai dati aggiornati al 2017 emerge infatti che le donne nei cda sono mediamente più giovani e più istruite rispetto ai colleghi uomini: hanno 50,9 anni rispetto ai 58,9 degli uomini e l'88,5% di loro ha una laurea, rispetto all'84,5% degli uomini;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre il principio della legge Golfo-Mosca anche per le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevedendo che negli organi di controllo un terzo sia scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato, ovvero quello femminile.

G/1586/125/5 (già emen. 32.0.143)

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

secondo i dati più recenti, in Italia l'economia non osservata, non dichiarata e non regolamentare vale circa 200 miliardi di euro, pari a più del 12% del Pii, mentre i lavoratori irregolari ammontano a più di 3 milioni di unità, raggiungendo un tasso di quasi il 16%;

l'esistenza di tale fetta della produzione di beni e servizi è, da una parte, deleteria per le entrate fiscali dello Stato, dall'altra gravosa per lavoratori e datori di lavoro, i primi non vedendo riconosciuto alcun diritto previdenziale e assicurativo né un'adeguata retribuzione, i secondi rischiando di andare incontro a pesanti sanzioni;

considerato che:

il dato dell'economia sommersa in Italia, a ben vedere, risulta una grave piaga per l'intera società;

secondo l'Istat, più del 75% degli occupati irregolari si concentra nel settore terziario, ossia quello dei servizi, ed in particolare nel settore dell'assistenza familiare e domiciliare;

all'interno delle mura domestiche, secondo i numeri dell'Inps, a fronte di più di 800mila lavoratori regolari vi sarebbero oltre 1,1 milioni di lavoratori occupati irregolari;

al fine di contrastare tale fenomeno, l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio non è sufficiente ad arginare il problema, essendo maggiormente efficace l'attività di regolamentazione e promozione alla regolamentazione delle professioni che oggi si svolgono nell'ambito del cd. «lavoro nero», prevedendo anche sgravi fiscali ed incentivi per i datori di lavoro ad impiegare risorse umane attraverso forme contrattuali regolari,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative necessarie al fine di introdurre nell'ordinamento la disciplina del lavoro accessorio in ambito familiare e domestico, specificamente finalizzata all'ambito dell'assistenza domiciliare ai bambini;

a prevedere che le prestazioni rientranti nella suddetta disciplina di lavoro accessorio in ambito familiare e domestico vengano regolamentate anche attraverso un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il loro compenso sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che alle stesse si possa far ricorso attraverso l'utilizzo di carnet di buoni orari.

G/1586/126/5 [già emen. 40.0.1 (testo 2)]

COMINCINI, RENZI, FARAONE, CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

l'economia sociale nel mondo contribuisce a ad un valore compreso tra il 5 e l'8 % del PIL globale, e ha un impatto compreso tra l'8 e il 10% per quanto riguarda l'aspetto occupazionale;

l'Italia, dal proprio canto, è storicamente uno dei Paesi più avanzati sotto questo punto di vista, attestandosi in posizioni di rilievo nelle classifiche mondiali per gli investimenti e l'ammontare di capitale impiegato nel settore sociale. Secondo alcuni studi, infatti, il giro d'affari del Terzo settore supera i 64 miliardi, contribuendo a circa il 3,5% del Pil nazionale e impiegando un numero di addetti che si attesta attorno al milione di dipendenti e ai 5 milioni di volontari;

considerato che:

il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cd. *Crescita-bis*, ha introdotto nell'ordinamento italiano la nozione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, cd. *Startup* innovativa, e che all'interno di questa categoria rientrano anche le cd. *start-up* sociali, quelle *start-up* ossia a vocazione sociale che operano in alcuni specifici settori;

la recente Riforma del Terzo settore ha dato una spinta preponderante allo sviluppo di questo ambito, semplificando le norme in materia di statuto ed intervenendo in maniera puntuale sugli aspetti definitivi e gestori degli enti interessati, ponendosi così come caposaldo normativo di riferimento per la disciplina in un'ottica di forte promozione e valorizzazione;

nel 2018, il numero di *start-up* innovative in Italia si aggirava attorno alle 10mila unità, ma solo 210 di queste si configurava a vocazione sociale, con un *trend* di crescita rispetto all'anno precedente del 20%;

è avvertita in particolare l'esigenza, rappresentata da associazioni di categoria e cittadini, di dotare l'apparato normativo di strumenti e incentivi idonei in particolare a favorire l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

tali imprese per assolvere alla predetta funzione di inserimento dovrebbero essere agevolate, a fronte del soddisfacimento di requisiti di assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico in misura pari ad almeno i due terzi del totale degli impiegati quale presupposto per la qualificazione di «imprese sociali», da incentivi fiscali quali sgravi su oneri amministrativi, redditi imponibili dei lavoratori nonché spese per l'equipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative, eventualmente anche di tipo legislativo e regolatorio, nell'ambito delle proprie competenze, utili a dare impulso all'introduzione di misure specifiche in materie di *start-up* sociali per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

G/1586/127/5 (già emen. 46.2)

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante; «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca all'articolo 46 la previsione inerente l'affidamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari attraverso una procedura di gara che dovrà concludersi entro il 30 aprile 2020;

che lo stesso articolo 46 prevede la proroga della convenzione, fino alla stessa data, del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224;

che il servizio è proseguito, nel rispetto della convenzione di cui sopra dalla scadenza del 20 maggio 2019 ad oggi senza alcuna interruzione;

tenuto conto di quanto indicato dalla Autorità Garante per le Comunicazioni nella Segnalazione urgente al Governo ai sensi dell'articolo 1,

comma 6, lettera c), n. 1) della legge 31 luglio 1997; n. 249 trasmessa il 23 aprile 2019,

impegna il Governo:

ad esplicitare che la proroga della convenzione fino al 30 aprile 2020 del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avrà effetto a partire dal 21 maggio 2019.

G/1586/128/5 (già emen. 60.0.159)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premesso che:

in questi anni si è assistito in moltissimi territori, soprattutto pedemontani e di collina ad alta dispersione e desertificazione abitativa, ad una crescita esponenziale di danni all'agricoltura in generale, ed in particolare alle produzioni vegetali, alla forestazione ed alla zootecnia, ma in generale a tutte le attività economiche, di aggressioni e di incidenti stradali, che causano purtroppo, oltre ad importanti danni materiali, anche vittime umane;

detto crescendo di danni è il risultato della incontrollata proliferazione di animali selvatici, soprattutto di alcune specie individuate come maggiormente dannose nelle singole regioni, in particolare della specie cinghiale, che purtroppo è in testa alla entità dei problemi praticamente in tutti i territori, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città, e con aumento delle richieste di risarcimento danni da parte delle imprese agricole e dei conduttori di fondi agricoli;

per tali incombenze si attinge ai fondi derivanti dalle tasse regionali pagate dai cacciatori che potrebbero essere meglio utilizzate per la gestione faunistica e ripristino di *habitat* da tutti i soggetti che operano in tale campo e in particolare da parte dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

negli ultimi dieci anni il numero dei selvatici ed in particolare dei cinghiali presenti in Italia, secondo le stime delle organizzazioni professionali agricole e di vari osservatori faunistici, è praticamente raddoppiato, con la conseguenza di distruzione di raccolti agricoli, di crescita equilibrata della

biodiversità e della forestazione, di sterminano gli animali allevati e di incidenti stradali per un danno totale crescente;

la sicurezza stessa nelle aree rurali e urbane è a rischio per il loro proliferare con l'invasione di campi coltivati, centri abitati, strade ed anche autostrade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone.

considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.159 presentato in Commissione Bilancio;

impegna il Governo:

ad attivare, con il coordinamento ed il pieno coinvolgimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con solerzia, un confronto con le rappresentanze del mondo agricolo per definire i contenuti di un nuovo quadro normativo e procedurale capace di affrontare le enormi criticità per il mondo agricolo e per la sicurezza stradale che l'abnorme aumento della presenza di animali selvatici sta creando in molti territori.

G/1586/129/5 (già emen. 8.2000/4)

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

- a partire dallo scorso 20 agosto, a seguito della frana del Ruinon e in particolare dalla caduta di un enorme masso la strada provinciale di collegamento per Santa Caterina di Valfurva è stata interdetta al traffico;

- l'evento calamitoso in questione ha provocato gravi problemi alla viabilità in la zona del Comune di Valfurva in provincia di Sondrio;

considerato che:

- la messa in sicurezza della strada provinciale ex SP29 risulta quanto mai urgente per scongiurare il rischio di isolamento dell'area interessata;

impegna il Governo:

- a stanziare le ulteriori risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della ex SP29, nel Comune di Valfurva (SO),

autorizzando gli stanziamenti necessari e definendo le modalità più celeri per la loro attribuzione.

G/1586/130/5 (già emen. 8.2001/1)

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

- la Regione Liguria e in particolare l'area metropolitana di Genova hanno subito recentemente una serie di gravissimi eventi suscettibili di compromettere la sua economia in modo significativo e strutturale, quali il crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 e le successive e anche recenti calamità che hanno inciso sul territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, con la chiusura e la compromissione del traffico su ulteriori viadotti;

- le risorse stanziata finora in conseguenza degli eventi richiamati non hanno considerato la compromissione dell'attività di porti della stessa area ovvero in particolare gli scali di Savona e Vado Ligure;

considerato che:

- è indispensabile sostenere la continuità delle operazioni portuali, onde evitare la perdita definitiva delle attività stesse e di tutte quelle ad esse connesse, in particolare attraverso la salvaguardia dei posti di lavoro;

impegna il Governo:

- ad adottare gli atti necessari a prevedere forme di tutela analoghe a quelle di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018, estendendo le stesse al soggetto-autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo;

- ad autorizzare l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro nei porti di Savona e Vado Ligure un contributo, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti al crollo del Ponte Morandi e a stanziare le relative risorse.

G/1586/131/5 (già emen. 8.2001/13)

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

la Regione Liguria e in particolare l'area metropolitana di Genova hanno subito recentemente una serie di gravissimi eventi suscettibili di compromettere la sua economia in modo significativo e strutturale, quali il crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 e le successive e anche recenti calamità che hanno inciso sul territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, con la chiusura e la compromissione del traffico su ulteriori viadotti;

considerato che:

l'opera prioritaria che è la Diga Foranea del Porto di Genova è stata già ritenuta strategica e in quanto tale oggetto di una Convenzione quadro stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Invitalia in data 3 agosto 2017;

tale opera è indispensabile per garantire la sicurezza della navigazione e ridurre l'impatto negativo sul sistema portuale genovese;

impegna il Governo,

a stanziare le ulteriori risorse necessarie per il più celere completamento dei lavori del primo lotto della Diga Foranea del Porto di Genova.

G/1586/132/5 (già emen. 8.2003/1)

MOLLAME

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

considerato che, il subemendamento 8.2003/1 intendeva apportare all'emendamento 8.2003, capoverso 31-bis, le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «il quale, coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione

Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti» *sono sostituite dalle seguenti*: «incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana e, mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche il di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i comma 2 e 3 del presente articolo. Con medesimo decreto sono stabiliti il supporto alle attività del Commissario e il suo compenso, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare 9 completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio».

b) *dopo il capoverso «31-bis» aggiungere, in fine, il seguente*: «31-ter all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, il secondo e terzo periodo sono soppressi».

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al subemendamento.

G/1586/133/5 (già emen. 8.2003/5)

BARBONI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante legge di bilancio per il 2020, premesso che:

attesa la necessità di garantire gli *standard* di sicurezza e di operatività efficace necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino, attraverso l'incremento della dotazione del corpo della Polizia di Stato, l'ammodernamento del parco automezzi dei Vigili del Fuoco operanti e la

semplificazione delle procedure di identificazione dei passeggeri mediante la digitalizzazione del controllo dei passaporti,

impegna il Governo:

a reperire nel corso del triennio economico 2020-2022 le risorse necessarie.

G/1586/134/5 (già emen. 17.1000/2000/10)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

impegna il Governo,

a porre in essere ogni iniziativa utile a concedere un regime fiscale di maggior vantaggio alle bande musicali costituite sotto forma di associazioni culturali senza scopo di lucro secondo il contenuto del subemendamento 17.1000/2000/10.

G/1586/135/5 (già emen. 28.2001/6)

MOLLAME

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

considerato che, il subemendamento 28.2001/6 intendeva apportare all'emendamento 28.2001, le seguenti modifiche:

all'emendamento dei Relatori 28.2001, dopo il comma 16-bis, le seguenti modifiche:

«16-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

16-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 16-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'ar-

articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge»

impegna il Governo,

a istituire un fondo destinato a finanziare investimenti per l'acquisto o il noleggio di macchine agricole.

G/1586/136/5 (già emen. 32.0.142)

FANTETTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

impegna il Governo a definire e promuovere:

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto «*Italian Sounding*»), la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai «Prodotti Agroalimentari Tradizionali» di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STO (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

3. A tal fine impegna a istituire presso il MiPAAF, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);

b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF);

d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);

e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

g) due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MiPAAF, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma «Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo».

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui sopra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.

impegna infine a istituire la «Conferenza annuale - Stati generali - della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana».

G/1586/137/5 [già emen. 36.0.19 (testo 2)]

PRESUTTO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che,

le Zone Economiche Speciali (ZES) individuano diversi strumenti finanziari finalizzati a stimolare lo sviluppo delle aree di interesse che devono comprendere, necessariamente, almeno un'area portuale. Tali strumenti sono soggetti alle previste disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

gli Stati dell'UE sono liberi di istituire e modificare le zone economiche speciali ma devono conformarsi alle condizioni previste dai differenti strumenti in materia di aiuti di Stato. A tal proposito, il Regolamento (UE) 651/2014 identifica il comparto del trasporto e delle relative infrastrutture, escluso dagli aiuti, secondo i seguenti codici NACE:

- NACE49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice ATEC02007 49);

- NACE50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua (codice ATEC02007 50);

- NACE51: Trasporto aereo (codice ATEC02007 51);

non rientra nei codici esclusi dal Regolamento 651/2014 il codice NACE52 relativo a: Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (codice ATEC02007 52). La motivazione di tale esclusione è da ricercare nella non sussumibilità, né dal punto di vista giuridico, né di fatto, delle attività portuali di sbarco/imbarco e movimentazione della merce nell'ambito delle circoscrizioni portuali, con la nozione di trasporto;

in tale contesto, la legge n. 208 del 2015 sul Credito d'imposta per il Mezzogiorno e la legge n. 133 del 2008 sul Contratto di sviluppo, sono entrambe soggette alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato ma, mentre la legge n. 133 del 2008 ha correttamente precisato che possono beneficiare dell'agevolazione le aziende la cui attività è codificata dal codice ATEC02007 52 (cfr. Decreto interministeriale 24 settembre 2010), cioè quelle che esercitano le attività portuali (di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), quella sul Credito d'imposta per il Mezzogiorno, non consente l'utilizzo degli strumenti economici di aiuto alle aziende la cui attività è codificata dal codice ATEC02007 52 (attività portuali). Infatti, il modello di richiesta *on-line* del Credito d'imposta per il mezzogiorno, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, non consente l'inserimento di tale codice;

la normativa comunitaria sulle ZES prevede, fra le altre, lo sviluppo delle aree soggette alla competenza delle Autorità portuali o delle Autorità di sistema portuale e, quindi, delle attività in queste svolte;

tali attività sono già previste dalle coperture finanziarie dal decreto-legge n. 91 del 2017, recante: disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare ogni azione utile volta a modificare l'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, affinché vengano esplicitate le attività funzionalmente legate alle aree soggette alla competenza delle Autorità portuali o delle Autorità di sistema portuale (aree obbligatoriamente comprese nelle ZES), attività che trovano sistematica definizione nell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.

G/1586/138/5 (già emen. 44.1000/2)

MONTEVECCHI, RAMPI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

l'articolo 44 reca interventi per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo considerato che:

è necessario far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione;

impegna il Governo,

consentire la proroga, per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 nel limite della durata massima complessiva di 36 mesi anche non consecutivi.

G/1586/139/5 (già emen. 28.0.2001/11)

CANTÙ, CENTINAIO, ROMEO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

tenuto conto dell'importanza di introdurre nei programmi curricolari scolastici l'educazione civica, non si può prescindere anche dalla consapevolezza di iniziative volte a favorire la diffusione di corretti stili di vita alimentari legati al consumo equilibrato dei nutrienti distribuiti nell'arco della giornata, secondo le direttive della dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell'Unesco il 16 novembre 2010;

ritenuto che il sistema dei controlli ufficiali debba essere integrato e affiancato da un sistema di *rating* prestazionale che assicuri al consumatore una corretta informazione in etichetta circa gli ingredienti e la relativa correlazione con la provenienza delle materie prime, la qualità e gli effetti positivi sulla salute;

garantire una sana alimentazione può ridurre drasticamente la spesa sanitaria, migliorare la salute dei cittadini, allungandone l'età media e contrastando patologie tumorali derivanti da determinanti ambientali, nonché l'antibiotico resistenza;

le istituzioni sono chiamate ad incentivare la produzione di un'eno-gastronomia di eccellenza favorendo l'adesione su base volontaria a sistemi di certificazione che attestino la qualità del prodotto in termini di salute del consumatore. Un riconoscimento che rappresenta una garanzia per il consumatore e una tutela per l'intera filiera agroalimentare nazionale, anche rispetto a modelli alimentari sbagliati che mettono in pericolo non solo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di qualità del *made in Italy*. Alternativa a sistemi di etichettatura nutrizionale a semaforo, come il *traffic light* inglese e *nutriscore* francese, fuorvianti, discriminatori ed incompleti, che finiscono per escludere paradossalmente dalla dieta elementi sani e naturali e promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero;

tale sistema rappresenterebbe dunque una *best practice* nel panorama europeo ed internazionale conferendo all'Italia un ruolo di assoluta centralità nella definizione di un modello basato sui principi di una sana ed equilibrata dieta alimentare.

impegna il Governo:

ad integrare il sistema dei controlli ufficiali affiancandolo con un sistema di *rating* promuovendo un modello evolutivo di valutazione e certificazione che coinvolga anche il mondo associativo, con architettura che utiliz-

zi la tecnologia fornita dalle piattaforme informatiche multifunzionali *Blockchain*, che permetta con l'autorevolezza dell'oggettività, di coniugare il sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare con la valorizzazione delle eccellenze del *made in Italy*, accreditandolo in chiave non solo europea ma mondiale, con controlli indipendenti da parte di soggetti scelti secondo principio di casualità, di trasparenza e di effettiva rispondenza ai parametri dichiarati.

G/1586/140/5 (già emen. 28.102)

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO, COLTORTI, MARILOTTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1586 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

per una piccola cifra annuale le borse di Dottorato non raggiungono il minimale contributivo INPS pari a 15.878 euro lordi;

considerato che:

per realizzare l'obiettivo è necessaria una cifra pari a 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa, tale da includere la quota relativa ai contributi previdenziali, la quota di fondi previsti dalla legge (pari al 10% della borsa lorda di dottorato per il secondo e terzo anno) per missioni, e la quota per la maggiorazione del 50% della borsa (anche essa prevista dalla legge) qualora un dottorato vada per un periodo definito all'estero per esigenze di ricerca;

valutato che:

la platea di dottorandi e dottorande attualmente in corso, che usufruiscono di borsa, è di circa 24.000 soggetti,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, al fine di reperire risorse per l'adeguamento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca al fine di poter raggiungere il minimale contributivo INPS.

G/1586/141/5 (già emen. 47.0.2000/7)

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il devastante terremoto che ha colpito l'Albania lo scorso 26 novembre ha provocato 50 morti e circa 2000 feriti, oltre a ingenti danni al patrimonio edilizio;

tali eventi rischiano di avere serie conseguenze anche per gli studenti italiani che frequentano le università di questo Paese;

vi sono infatti circa un migliaio di studenti che frequentano i corsi di medicina, farmacia, odontoiatria e fisioterapia dell'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana e in particolar modo, tra i circa 500 iscritti al corso di medicina, ve ne sono 120 iscritti al primo anno, quindi minori di 20 anni, soggetti all'obbligo di frequenza;

molti di questi giovani sono rientrati in Italia, per raggiungere le loro famiglie fortemente preoccupate per la loro incolumità;

al fine di evitare che tale situazione emergenziale possa inficiare il percorso formativo dei nostri ragazzi,

impegna il Governo:

ad intervenire presso l'ateneo albanese, affinché l'obbligo di frequenza venga sospeso fino a quando non sarà ristabilita la sicurezza, consentendo agli studenti di frequentare i corsi *on-line* ovvero, in deroga al numero chiuso, di poter frequentare le lezioni presso le università italiane convenzionate.

G/1586/142/5 [già emen. 52.0.5 (testo 2)]

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020» (A.S. 1586);

premesso che:

secondo gli ultimi dati pubblicati dal Consiglio d'Europa, un processo civile in Italia che si protenda per tutti i gradi di giudizio dura in media otto anni. In media, infatti, si rendono necessari 514 giorni per concludere il primo grado, 993 per il secondo grado e 1442 giorni per il terzo;

stando agli stessi dati, la media dei Paesi membri del Consiglio d'Europa si attesta invece a poco meno di due anni per la definizione delle controversie attraverso tutti i gradi di giudizio in materia civile: l'Italia, in questa classifica, si posiziona al penultimo posto, davanti solo alla Grecia;

i dati relativi al numero dei processi civili; allo stesso tempo, ci mostrano un quadro ancora più grave: secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, infatti, i procedimenti pendenti al I semestre 2019 sarebbero più di 3 milioni. Stando ancora al rapporto del Consiglio d'Europa, nell'arco di un anno in Italia rimangono pendenti 4,1 processi civili di primo grado ogni 100 abitanti, mentre la media europea è 1,6 cause pendenti;

considerato che:

a partire dal 2010 l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento uno strumento di deflazione processuale efficace, ovvero la mediazione civile e commerciale, *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, così come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

sebbene dall'introduzione di tale istituto l'Italia è risultata l'unico Paese europeo ad aver costantemente diminuito il numero di cause pendenti in prima istanza, la situazione rimane drammatica e richiede ulteriori interventi che abbiano un effetto deflattivo nel sistema giudiziario;

impegna il Governo:

a potenziare l'attività dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, disciplinato dagli articoli 16 e seguenti del decreto legislativo 28/2010, prevedendo la corresponsione di un contributo annuale fisso;

a riconoscere, alle parti che attivano un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello, il diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010;

ad estendere l'operatività della mediazione obbligatoria, *ex* comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/2020, alle controversie in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extracontrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;

a prevedere anche per il primo incontro e a prescindere dal raggiungimento di un accordo in tale sede, l'obbligo in capo a ciascuna parte della corresponsione, da effettuare prima dell'inizio della mediazione, di una somma di denaro, anche con riferimento al valore della controversia, a copertura delle spese iniziali sostenute dall'organismo di mediazione.

G/1586/143/5 (già emen. 54.0.7)

BOLDRINI, BINI, COLLINA, ROSSOMANDO, MANCA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

considerato che, l'emendamento 54.0.7 intendeva introdurre le seguenti modifiche normative:

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Rimborsabilità degli Alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da esiti di gastro-resezione parziale o totale)

1. All'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti parole: "e da patologie derivanti dagli esiti di gastro-resezione parziale o totale".

2. Le modalità di erogazione nelle Regioni che non riconoscono la rimborsabilità sono definite con decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di euro 11 milioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 11 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Sanità».

impegna il Governo a valutare l'opportunità di darvi attuazione.

G/1586/144/5 (già emen. 55.0.112)

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA,
Giuseppe PISANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premessi che:

il capo IV reca «Misure in materia di sanità»;

considerato che:

la retribuzione individuale di anzianità (RIA) è un emolumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti del SSN. La RIA, che ha sostituito gli scatti di anzianità a partire dal contratto del 1994, è un'indennità nata per evitare una riduzione delle retribuzioni specie per i professionisti più anziani. A partire dal 2010, gli importi complessivi dei fondi sono stati congelati, sterilizzando a concorrenza anche la valorizzazione della RIA;

è fondamentale recuperare la RIA per il personale sanitario dal momento che nella precedente legge di Bilancio 2018 è stata reinserita solo per la dirigenza e non per il personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Il recupero della RIA consente, oltre all'incremento della premialità grazie ai fondi di trattamento economico accessorio una equa retribuzione premiale;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 23, comma 2, recita «Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016»;

impegna il Governo,

ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico e delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità.

G/1586/145/5 (già emen. 58.0.2002/20)

CONZATTI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

la normativa relativa al settore editoriale dei giornali e dei periodici è stata oggetto, con la legge di bilancio 2019, di una innovazione di portata significativa, avente ad oggetto la progressiva riduzione dei contributi pubblici diretti;

è stata la stessa innovazione apportata dal legislatore a prevedere, contestualmente, la necessità di una revisione organica della normativa di settore, la cui implementazione rappresenta dunque già oggi un obbligo di legge;

il settore in questione rappresenta un settore essenziale per la tutela di valori costituzionali primari quali il diritto all'informazione, la libertà di manifestazione e diffusione del pensiero, il pluralismo;

considerato che:

l'attuale normativa esclude dalla percezione dei contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

tale previsione risulta suscettibile di provocare gravi squilibri laddove applicata indiscriminatamente anche a imprese editrici che siano partecipate da società quotate in misura minoritaria e ridotta e dunque sostanzialmente indistinguibili, sotto il profilo degli scopi di diffusione dell'informazione, dalle altre imprese che ricevono il contributo pubblico;

risulta indispensabile che tali imprese siano distinte da quelle nelle quali la partecipazione da parte di società quotate risulti totale o maggioritaria e che sia specificata la possibilità per le stesse di fruire del contributo, in quanto diversamente quotidiani e periodici, anche con una radicata storia nell'ambito dell'editoria italiana, rischiano di scomparire anche a causa di una distorsione del mercato a favore di altre imprese del settore;

impegna il Governo,

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sanare la disparità esistente nel settore consentendo agli editori di quotidiani e periodici partecipati da società quotate in misura minoritaria di fruire del contributo, anche nell'ambito della definizione della riforma organica del settore già prevista dalla legge e anche instaurando un dialogo diretto con gli operatori del settore.

G/1586/146/5 [già emen. 63.7 (testo 2)]

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1586, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premesso che:

il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, «tributo proprio [regionale] derivato particolare, parzialmente "ceduto"» così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019;

la pronuncia riconosce alle Regioni un più ampio margine di autonomia disciplinaria, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale;

pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito;

la sentenza Corte Costituzionale n. 31/2019, inoltre, ha annullato gli effetti del decreto interdipartimentale «Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» per gli anni 2012 e 2013

per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato - Regioni sul decreto per l'anno 2014;

la compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato, causate, da un lato, dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse e, dall'altro, dalle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle regioni e quelle da riversare;

l'operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le regioni operano come mero «riscossore» per conto dello Stato. Da qui la *ratio* di accordi per sterilizzare l'operazione contabile sul saldo finale del pareggio di bilancio ed evitare che il riversamento allo Stato della somma accantonata nel risultato di amministrazione incida sul saldo del pareggio di bilancio. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014, quando si applicava alle regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa, non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica;

se si prevedesse la compensazione fino all'anno di competenza 2019, pertanto con il metodo di compensazione vigente, le regioni terminerebbero il riversamento allo Stato nell'anno di competenza 2023.

impegna il Governo,

a prevedere, nel più breve tempo possibile, il ripristino totale della titolarità del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome al fine di liberare risorse da potere utilizzare, da parte delle stesse regioni, per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per le finalità già previste dal disegno di legge di bilancio in oggetto.

G/1586/147/5 (già emen. 60.0.106)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premesso che:

l'attività apistica in Italia è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate, alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo;

secondo i dati raccolti dalla Commissione europea, l'Italia, insieme alla Francia, ha una media di 27 alveari per apicoltore, attestandosi vicino alla media europea, in termini di resa media di ciascun alveare (25 Kg/anno), con una produzione di miele effettiva, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sul miele, di oltre 23.3 mila tonnellate; il Piemonte risulterebbe, a livello geografico, la Regione più produttiva con oltre 5 mila tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana ed Emilia-Romagna;

l'apicoltura è un'attività agricola molto sensibile ed esposta alle condizioni meteorologiche e vede, per ogni tipologia di prodotto, molto concentrate nel tempo le fasi del raccolto. Le api dipendono infatti totalmente dalle fioriture, da cui dipende la loro sopravvivenza; se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono immediatamente e pesantemente: prolungati periodi siccitosi, ad esempio, determinano carenza di nettare e di polline, che causa l'arresto dell'allevamento della covata e l'indebolimento della famiglia; temperature fredde nel periodo delle fioriture limitano o bloccano la produzione nettarifera, con conseguente assenza o scarsità di raccolto; piogge prolungate impediscono alle api di uscire dall'alveare, le obbligano a consumare elevate quantità di scorte fino a portare addirittura la colonia alla morte per fame;

da oltre un decennio si è assistito alla radicalizzazione delle stagioni e degli eventi climatici, con sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi: temperature stagionali anomale, prolungati periodi siccitosi o, in alternativa, prolungati periodi piovosi, trombe d'aria, violente grandinate che impattano su una pratica così esposta come l'apicoltura;

l'annata produttiva 2019 si sta presentando per l'intera apicoltura nazionale come la più critica e problematica di sempre. Le pessime condizioni meteo climatiche, caratterizzate da periodi di persistente siccità con temperature sopra la media stagionale nei mesi primaverili, seguiti poi da copiose precipitazioni e da un significativo calo termico protrattosi per buona parte del mese di maggio, hanno determinato la scarsa o nulla resa delle fioriture primaverili e la perdita pressoché totale della produzione di miele di acacia nelle aree del Nord e del miele di agrumi nel Sud Italia, e dello stesso miele di melata (a solo titolo esemplificativo nel 2019 in Piemonte risulta quasi azzerata la produzione dei mieli di acacia, tarassaco e ciliegio, che hanno fatto registrare meno di 2 Kg per alveare, contro una media storica di 20-25 Kg per l'acacia e di 10 Kg per tarassaco e ciliegio. È di 10 Kg per alveare la produzione di miele di castagno, rododendro e millefiori di alta montagna: numeri lontani dalle medie di 20-25 Kg. La produzione di melata, infine, si è attestata sui 3 Kg per alveare, contro i 15-20 Kg di media);

lo scarso raccolto, è stato per lo più consumato dalle api e comunque è risultato spesso insufficiente anche solo per mantenere il livello di sopravvivenza: innumerevoli infatti le colonie morte per fame nel mese di maggio, e comunque straziante la situazione degli apiari che sopravvivono solo grazie alla nutrizione artificiale somministrata dagli apicoltori; nel 2019, dun-

que, molte colonie d'api hanno rischiato di morire di fame proprio nel periodo dell'anno in cui si sarebbe dovuto assistere al picco di raccolto; i ripetuti e necessari interventi di nutrizione artificiale, pur esponendo fortemente gli apicoltori dal punto di vista economico, non hanno comunque potuto essere sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco anche di lieviti, enzimi e altre sostanze utili al nutrimento della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con conseguente indebolimento delle famiglie stesse;

in questa annata, inoltre, in alcune aree si è assistito ad un fenomeno sciamatorio assolutamente incontrollabile e senza precedenti, con conseguente ulteriore riduzione del potenziale produttivo;

le aziende apistiche sono peraltro reduci purtroppo da un *trend* negativo cominciato già nel lontano 2011 che ha riguardato gran parte delle annate di questo periodo, e sono nuovamente chiamate a fronteggiare una annata disastrosa come la presente, che vede la stima della mancata produzione di miele, del primo semestre 2019, documentata in modo dettagliato nel rapporto ISMEA «Il settore apistico nazionale. Analisi di mercato e prime valutazioni sui danni economici per la campagna produttiva 2019» che ha evidenziato una forte penalizzazione della produzione amatoriali che producono per autoconsumo e che producono per il commercio, e tra queste ultime le più specializzate che hanno sviluppato un'importante attività economica attorno all'allevamento delle api detenendo il 61 per cento del totale degli alveari;

a maggio 2019 il bilancio della stagione 2019 fa ipotizzare ad oggi perdite di almeno il 70 per cento della produzione annuale e lo stesso raccolto dei mieli estivi che è ancora in corso, tendenzialmente fa registrare quantitativi non eccellenti e comunque realizzati su non più del 50 per cento degli alveari;

sempre secondo il rapporto ISMEA, una valutazione del danno limitata ai soli mancati ricavi è stimata nel 2019 attorno a oltre 70 milioni di euro, rendendo evidente lo stato di criticità che il settore sta attraversando;

considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.106 presentato in Commissione Bilancio;

impegna il Governo,

a prevedere misure, compatibili con le normative europee, per sostenere il settore apistico, non esclusa la possibilità di agevolazioni in merito a contributi previdenziali per i titolari di azienda e coadiutori, dipendenti e collaboratori, con particolare attenzione agli apicoltori professionali che ricavano la parte prevalente del loro reddito in questo settore, e che nel 2019 hanno subito una riduzione di reddito uguale o superiore al 30 per cento del reddito medio prodotto negli ultimi anni.

G/1586/148/5 (già emen. 84.2)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (AS 1586)

premessi che:

il disegno di legge in oggetto, ha introdotto alcuni correttivi all'imposta sui servizi digitali già inserita nella legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ma sinora mai applicata. L'obiettivo di tale imposta, come noto, è quello di tassare le multinazionali che offrono servizi digitali e che da essi generano ricavi nel Paese in cui operano e relativamente ai quali, ad oggi, non sono sottoposti ad alcuna tassazione;

in proposito, si consideri che nel 2018 i ricavi pubblicitari, non tassati, generati in Italia solo dalle maggiori società del settore (elaborazioni CRTV su dati Nielsen, FCP Assointemet, Polimi/IAB), superano i 2,6 miliardi di euro, pari al 70 per cento degli investimenti in pubblicità *on-line*. Si tratta di dati parziali del valore generato dalle multinazionali del web, perché i ricavi derivano anche da abbonamenti e da elaborazione/profilazione/vendita dei dati degli utenti e usi di *big data* per scopi di *machine learning*/intelligenza artificiale;

al fine di arginare, seppur ormai in modo marginale il sopravvento dei «giganti del web» sulle imprese nazionali che competono negli stessi mercati è necessario un chiarimento determinante relativamente ai soggetti passivi ai quali verrà applicata l'imposta;

in particolare l'articolo 1, comma 36, della citata legge 145/2018, individua i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali tra quelli esercenti attività d'impresa, singola o di gruppo, che realizzano congiuntamente: *a*) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000 e *b*) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000. Con riferimento a tale previsione è di fondamentale importanza specificare che anche i ricavi complessivi e ovunque realizzati previsti alla lettera *a*) siano ricavi derivanti da servizi digitali, così come correttamente indicato per i ricavi nazionali previsti alla lettera *b*);

senza tale opportuna specificazione circa i soggetti passivi destinatari della norma e la tipologia di ricavi soggetti a tale imposizione verrebbero ingiustamente penalizzate imprese nazionali che, singolarmente o a livello di

gruppo, realizzano ricavi superiori alla soglia indicata dalla disposizione in esame ma derivanti non solo da servizi digitali. Imprese che pagano già le tasse per la fornitura degli stessi servizi;

l'applicazione della norma al settore radiotelevisivo, così come attualmente formulata, determinerebbe per lo Stato un introito stimabile, al massimo, in 10 milioni di euro, importo ben lontano dal gettito (150 milioni di euro) che sembra aver ipotizzato il Ministero competente,

impegna il Governo,

a chiarire che l'imposta sui servizi digitali si applichi esclusivamente ai soggetti esercenti attività d'impresa che generano ricavi, sia a livello nazionale sia a livello globale, da servizi digitali.

G/1586/149/5 (già emen. 95.2000/4)

ROMEO, PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell'emendamento 95.2000 dei relatori al disegno di legge di bilancio AS 1586,

premesso che:

la progressiva carenza di risorse pubbliche rende necessario per i governi una maggiore attenzione al loro utilizzo, puntando sulla qualità della spesa, sia corrente, sia per investimenti;

la crescente disaffezione dei cittadini verso le istituzioni pubbliche dipende anche da una spesa pubblica spesso inefficiente, che ha dimostrato in molteplici occasioni di sprecare parte del gettito del prelievo fiscale che grava sui cittadini stessi;

il miglioramento della qualità della spesa necessita del miglioramento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare di quelle destinatarie di risorse aggiuntive per gli investimenti;

la Commissione Europea richiede da tempo il rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche italiane, alla base dei negoziati in corso per la nuova programmazione europea 2021-27;

la *World Bank* individua il rafforzamento della capacità amministrativa come premessa della prevenzione della corruzione e dello sviluppo sociale ed economico di qualunque Paese;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosiddetto «decreto trasparenza», e la legge 6 novembre 2012, n. 190 sulla prevenzione della corruzione, hanno reso possibile la standardizzazione degli obblighi di trasparenza,

in tal modo rendendo valutabili e comparabili tutte le Amministrazioni Pubbliche;

l'importanza del coinvolgimento dei cittadini è evidente in particolare nella volontà del legislatore di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (articolo 1, comma 1 del d.lgs. 33/2013);

i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*) e i PRI (*principles for responsible investment*) dell'ONU si stanno progressivamente affermando anche nell'ambito degli investimenti pubblici;

i fondi di investimento, in particolar modo quelli istituzionali, sono disponibili a effettuare investimenti in infrastrutture pubbliche, anche in *partnership* con Amministrazioni Pubbliche, purché sulla scorta di precisi requisiti di capacità amministrativa e trasparenza degli enti beneficiari;

molte Amministrazioni sono, o si sforzano di diventare, virtuose in termini sia di capacità amministrativa, sia di qualità della spesa, sia di *social accountability*, e il loro sforzo dovrebbe, pertanto, essere incentivato anche in termini di distribuzione di risorse finanziarie nel rispetto del principio costituzionale di perequazione;

il testo in esame non contiene alcun riferimento alla necessità di valutare e incentivare la capacità amministrativa di comuni e regioni destinatari di risorse pubbliche per gli investimenti, né sulla qualità della spesa come criterio per la loro allocazione, né sull'importanza dell'*accountability* verso i cittadini;

tenuto conto che, come espressamente ammesso dal Governo nella relazione tecnica dell'articolo 98, in cui si giustifica il taglio del fondo di solidarietà con il maggior gettito derivante ai comuni interessati dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI;

impegna il Governo,

a provvedere al più presto in tal senso, inserendo tra i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie per investimenti, tra l'altro, la valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa di Comuni e Regioni secondo gli indicatori stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevabili nella sezione «Amministrazione Trasparente» dei siti istituzionali di comuni e regioni, elaborati secondo i principi di sostenibilità ESG (*enviromental, social and governance*), e tenendo conto dei PRI (*principles for responsible investment*) dell'Onu.

G/1586/150/5 [già emen. 101.0.27 (testo 2)]

FERRARA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessi che:

la Sezione I, Parte I, Titolo V del disegno di legge in esame reca «Misure per la crescita»; considerato che:

l'articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, aveva disposto uno stanziamento quinquennale: «per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento»;

il Decreto Ministeriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.M. 20 dicembre 1993 «Definizione delle aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali d'armamento» aveva individuato come aree ad elevata incidenza di attività di produzione e manutenzione di materiali d'armamento (all'articolo 2 del D.M.) verso le quali indirizzare tali risorse le regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte;

il medesimo Ministero, con D.M. 2 agosto 1995, n. 434 aveva adottato il «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», successivamente aggiornato dal D.M. 14 ottobre 1999, n. 462;

negli ultimi anni non sono stati stanziati ulteriori fondi destinati alla riconversione dell'industria di materiali d'armamento, tuttavia l'evoluzione del mercato delle industrie della difesa potrebbe rendere, oggi, tali risorse più appetibili per le imprese;

la definizione delle aree possibilmente destinatarie dei finanziamenti non includeva la Sardegna che ospita oggi, a Domusnovas, la sede di RWM Italia diventata ormai tristemente nota per la produzione di ordigni bellici esportati in Arabia Saudita ed utilizzati nel conflitto in Yemen;

a seguito della sospensione per 18 mesi delle autorizzazioni all'esportazione di materiali d'armamento all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi

Uniti, avviata con l'approvazione di una mozione in tal senso alla Camera dei Deputati il 26 giugno 2019 ed attuata con un atto interno alla Farnesina ad inizio luglio, l'azienda, che fa parte del gruppo tedesco Rheinmetall, ha annunciato 160 esuberi;

il tessuto produttivo settoriale nazionale ha subito un'inevitabile evoluzione, così come l'orientamento politico manifestato nel corso della XVIII Legislatura, sollevando l'istanza di rimodulare l'*export* di armamenti italiani in maniera più eticamente responsabile, seppur mantenendo la priorità di uno sviluppo competitivo sul piano internazionale della nostra industria della difesa;

il ripristino di finanziamenti volti alla riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese della difesa permetterebbe di dare la possibilità di rilanciare le industrie in difficoltà, tutelandone i lavoratori, verso altri mercati parimenti redditizi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo a carattere sperimentale volto alla realizzazione di interventi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento.

G/1586/151/5 (già emen. 52.0.3)

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO, EVANGELISTA

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (AS 1586),

premesso che:

l'articolo 8 prevede diverse disposizioni per gli investimenti degli enti territoriali, in particolare per la manutenzione del patrimonio comunale, anche di natura immobiliare;

considerato che:

la legge 119 del 1981 prevede che gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonché di edifici di proprietà comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonché per l'acquisto, anche a trattativa privata, di

edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale;

la legge di stabilità 2016, all'articolo 1, comma 615, ha previsto che i mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che gli enti locali siano destinatari degli immobili per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria anche nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria.

G/1586/152/5 (già emen. 15.0.5)

MATRISCIANO, GUIDOLIN, DONNO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, MORONESE, DE LUCIA, DI GIROLAMO, PUGLIA, PIRRO, BOTTO, CAMPAGNA, ANGRISANI, CASTELLONE, MAUTONE, SANTANGELO, DELL'OLIO, LANZI, MARINELLO, PIARULLI, MOLLAME, NATURALE, ABATE, D'ANGELO, PACIFICO, CROATTI, Marco PELLEGRINI

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

gli articoli 15 e 17 del disegno di legge in esame recano disposizioni in favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

considerato che:

come più volte segnalata anche nella precedente legislatura il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco vive la paradossale situazione di essere costretto a pagare da sè le cure e i presidi sanitari indispensabili a seguito di ricorrenti infortuni professionali, non essendo coperto da assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro;

il personale del Corpo dei vigili del fuoco è infatti storicamente sottoposto al modello risarcitorio in uso nei Corpi militari, definito «causa di servizio», con la differenza che il Corpo dei Vigili del fuoco non ha mai avuto e non potrà mai avere, viste le ridotte dimensioni, una propria struttura medica;

tale situazione sta creando un evidente problema, con i Vigili del Fuoco (professionisti formati per affrontare ogni tipo di emergenza e spesso sottoposti a turni di lavoro massacranti) vittime di malattie professionali e infortuni costretti a combattere da soli contro strutture militari o burocratiche;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo volti a modificare l'attuale normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 al fine di estendere l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ferma restando l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente.

G/1586/153/5 (già emen. 11.2000/6)

VANIN, ENDRIZZI, GUIDOLIN

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

premessò che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di «*Green New Deal*»;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti di carattere legislativo volti a vietare il rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali aventi a oggetto nuovi impianti di stoccaggio di Gpl nei siti riconosciuti dall'UNESCO, nonché il divieto di esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, con conseguente decadenza delle autorizzazioni già rilasciate con riferimento a tali impianti.

G/1586/154/5 (già emen. 7.2000/4)

TRENTACOSTE

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (A.S. 1586),

premessò che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali;

l'articolo 8 prevede diverse disposizioni concernenti l'assegnazione di contributi agli enti territoriali finalizzati anche alla realizzazione di opere di messa in sicurezza e manutenzione della rete viaria;

considerato che:

la Strada Statale 117-*bis* è un'arteria stradale, in gestione ad ANAS, che attraversa la Sicilia dalla costa tirrenica a Nord alla costa mediterranea a Sud, collegando le tre principali infrastrutture viarie dell'isola (A20 - A19 e SS 417) e il cui completamento risolverebbe il grave problema di viabilità delle aree interne siciliane;

i lotti C₁-C₂-C₃ fanno parte del segmento centrale dell'arteria, previsto tra lo svincolo di Nicosia sud e l'innesto autostradale con l'A19 e la SS192, e costituiscono la porzione fondamentale per il completamento dell'opera consentendone la connessione all'asse autostradale Palermo-Catania, infrastruttura nevralgica della viabilità siciliana;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico contributo finalizzato a finanziare il completamento della Strada Statale 117-*bis*, con particolare riferimento ai lotti C₁-C₂-C₃.

G/1586/155/5 (già emen. 18.0.24)

PACIFICO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l'articolo 18 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pubblico impiego;

il capo V del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di pensioni;

considerato che:

la persistente situazione di crisi economica comporta che sempre più cittadini entrano nel modo del lavoro stabile e, segnatamente nel pubblico impiego, con notevole ritardo rispetto al passato, avendo in precedenza maturato esperienze professionali precarie, se non, in molti casi, prive di qualsiasi contribuzione previdenziale;

nell'evenienza di un ingresso nel pubblico impiego in età avanzata, il raggiungimento della stabilità lavorativa non corrisponde ad una conse-

guente prestazione previdenziale adeguata proprio perché, il raggiungimento dell'età pensionabile per vecchiaia, comporta in questi casi, la mancata presenza dei contributi previdenziali minimi, atteso che la soglia lavorativa per ottenere l'assegno di pensione è stata aumentata da quindici anni a venti anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere che, con esclusione del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessino dal servizio per raggiunti limiti di età e non abbiano maturato il periodo contributivo di venti anni, abbiano diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.

G/1586/156/5 [già emen. 40.0.27 (testo 2)]

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

l'articolo 40 del provvedimento in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

detto Fondo è destinato, tra l'altro, a dare attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità;

considerato che

in tale contesto sarebbe auspicabile, al fine di garantire la pari dignità sociale e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale dei minori, di introdurre l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione,

di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai minori diversamente abili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio, a sostegno della installazione di giochi inclusivi nei parchi pubblici e nelle scuole pubbliche.

G/1586/157/5 (già emen. 22.0.22)

L'ABBATE, DI GIROLAMO, ANGRISANI, ORTIS, GAUDIANO, RICCIARDI, MOLLAME, DRAGO, MININNO

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerosi articoli, quali in particolare l'articolo 11, dedicati alla tutela dell'ambiente e all'introduzione di misure di slancio verso progetti innovativi nell'ottica del *Green new deal*;

il successivo articolo 22 reca, inoltre, una serie di incentivi fiscali per l'acquisizione di beni strumentali e per l'economia circolare;

considerato che:

si rende necessario, inoltre, favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale e promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini;

l'attuazione del *Green new deal* non può non passare attraverso lo sviluppo di una economia prospera, moderna, competitiva e che apporti un contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti e al processo di decarbonizzazione;

considerato inoltre che:

occorre valorizzare progetti che sperimentino e implementino nuove applicazioni industriali secondo gli obiettivi della *blue economy*, e che oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tengano conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

valutato che:

occorre adottare e promuovere un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia e promuovere il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di creare, nell'ambito delle iniziative legate al *Green new deal*, un apposito fondo per la *blue economy* finalizzato a promuovere progetti innovativi nell'ottica di una crescita ecosostenibile, dell'abbattimento delle emissioni e di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.
